COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE DEL 26/04/2016

**DCC-2016-21** **MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.**

Presiede: Il Presidente Guerello Giorgio
Assiste: Il Segretario Generale Mileti Pietro Paolo

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Guerello Giorgio | Presidente | P |
| 2 | Doria Marco | Sindaco | P |
| 3 | Anzalone Stefano | Consigliere | P |
| 4 | Balleari Stefano | Consigliere | P |
| 5 | Baroni Mario | Consigliere | P |
| 6 | Boccaccio Andrea | Consigliere | P |
| 7 | Bruno Antonio Carmelo | Consigliere | P |
| 8 | Burlando Emanuela | Consigliere | P |
| 9 | Campora Matteo | Consigliere | P |
| 10 | Canepa Nadia | Consigliere | P |
| 11 | Caratozzolo Salvatore | Consigliere | P |
| 12 | Chessa Leonardo | Consigliere | P |
| 13 | Comparini Barbara | Consigliere | P |
| 14 | De Benedictis Francesco | Consigliere | P |
| 15 | De Pietro Stefano | Consigliere | P |
| 16 | Farello Simone | Consigliere | P |
| 17 | Gibelli Antonio Camillo | Consigliere | P |
| 18 | Gioia Alfonso | Consigliere | P |
| 19 | Gozzi Paolo | Consigliere | P |
| 20 | Grillo Guido | Consigliere | P |
| 21 | Lauro Lilli | Consigliere | A |
| 22 | Lodi Cristina | Consigliere | P |
| 23 | Malatesta Gianpaolo | Consigliere | P |
| 24 | Mazzei Salvatore | Consigliere | A |
| 25 | Muscara' Mauro | Consigliere | P |
| 26 | Musso Enrico | Consigliere | P |
| 27 | Musso Vittoria Emilia | Consigliere | A |
| 28 | Nicolella Clizia | Consigliere | P |
| 29 | Padovani Lucio Valerio | Consigliere | P |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30 | Pandolfo Alberto | Consigliere | P |
| 31 | Pastorino Gian Piero | Consigliere | P |
| 32 | Pederzolli Marianna | Consigliere | P |
| 33 | Piana Alessio | Consigliere | P |
| 34 | Pignone Enrico | Consigliere | P |
| 35 | Putti Paolo | Consigliere | P |
| 36 | Repetto Paolo Pietro | Consigliere | P |
| 37 | Russo Monica | Consigliere | P |
| 38 | Salemi Pietro | Consigliere | A |
| 39 | Vassallo Giovanni | Consigliere | P |
| 40 | Veardo Paolo | Consigliere | P |
| 41 | Villa Claudio | Consigliere | P |

E pertanto complessivamente presenti n. 37 componenti del Consiglio.

Sono presenti alla seduta, oltre il Sindaco, gli Assessori:

| | |
|---|---|
| 1 | Bernini Stefano |
| 2 | Crivello Giovanni Antonio |
| 3 | Dagnino Anna Maria |
| 4 | Fiorini Elena |
| 5 | Fracassi Emanuela |
| 6 | Lanzone Isabella |
| 7 | Miceli Francesco |
| 8 | Piazza Emanuele |
| 9 | Porcile Italo |

COMUNE DI GENOVA

127 4 0 - DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE E TRIBUTI - SETTORE CANONI E LOTTA ALL'EVASIONE

**Proposta di Deliberazione N. 2016-DL-83 del 23/03/2016**

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 19 in data 24 marzo 2016;

- omissis –

Il Presidente, ricordato che la pratica è già stata oggetto di trattazione in sede di Commissione, comunica che sono pervenute modifiche di Giunta di seguito riportate:

Nota n. 111484 del 30.03.2016

Con riferimento alla deliberazione in oggetto, si chiede di apportare le seguenti modifiche riguardanti refusi o errori materiali non influenti sulla sostanza del contenuto normativo. Tali rettifiche andranno apportate anche al "testo coordinato":

Allegato A) (testo a fronte):

- Art. 5, comma II, lettera a) punto 2: dopo la parola PEC inserire: "qualora persona giuridica";
- Art. 10, comma I (unico) : dopo le parole: "…l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.", sostituire *36* con 40;
- Art. 34, comma I : ad inizio capoverso, togliere la parola "*La*"; di seguito, dopo le parole: "…di cui al presente regolamento", sostituire: "*è gestito*" con "sono gestiti" ;
- Art. 38, comma III, : dopo le parole: "…vengono rilasciate dai Municipi" inserire la punteggiatura "**.**" e sostituire la congiunzione "*e*" con le parole: : "In tal caso.." ;
- Art. 45: eliminare il contenuto del primo comma: **"***Gli effetti delle modifiche al presente regolamento decorrono dal 1° gennaio 2016 ai sensi dell'art. 53, comma 16 della legge 23/12/2000 n. 338 e s.m.i.*" , in quanto tale disposizione è già presente nel testo della Delibera di approvazione.

Allegato B) (testo coordinato):

- Art.. 30: dopo il comma VII,, inserire il seguente comma VIII : "Per le occupazioni a fini edilizi, restano valide le procedure indicate nell'allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 27/2001 adottata dal Settore "Coordinamento progetti e innovazione per lo sviluppo dei municipi", di

Documento firmato digitalmente

concerto con la Direzione "Qualità lavori su spazi pubblici urbani e città accessibile", in quanto tale comma VIII risulta già inserito nel *testo a fronte* approvato.

- Tariffe delle occupazioni permanenti (allegato A1): al punto VII, ultimo capoverso, eliminare le parole: "In deroga all'art. 31 c. IV del presente regolamento".

Nota n. 136069 del 19.04.2016

In riferimento alla deliberazione in oggetto, si chiede di apportare le seguenti modifiche riguardanti, principalmente, l'aggiornamento relativo agli esiti dei pareri Municipali:

nelle premesse, al termine del periodo che inizia con: "*preso atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del…..*" dopo le parole: "*successivamente modificato con…*", sostituire: "Deliberazioni n. 33 del 4/6/2013 e n. 26 del 13/5/2014".

Sempre nelle premesse, sostituire il punto: "*Considerato opportuno richiedere il parere ai Consigli Municipali in quanto gli stessi sono competenti al rilascio delle autorizzazioni e concessioni per le occupazioni suolo riferite a passi carrabili e a fini edilizi*;" con i seguenti:

"Vista la nota prot. 108303 del 25/3/2016, con la quale la Direzione Politiche delle Entrate e Tributi richiedeva il parere ai Consigli Municipali sulla presente proposta, ai sensi degli artt. 59 e 60 del Regolamento sul Decentramento e Partecipazione, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 6/2/2007;"

"Preso atto dei pareri espressi dai Municipi, e precisamente:

- Municipio 8 Medio Levante – parere favorevole con n. 3 indicazioni come da atto n. 10 del 5/4/2016, parte integrante del presente provvedimento, specificando che l'integrazione al II comma art. 5 è già stata apportata; la possibilità di pagare in unica soluzione per importi superiori a euro 516,45, ai sensi dell'art. 32, è già di fatto possibile; la frase "nuovi elementi di giudizio" di cui all'art. 33 comma II si riferisce, oltre all'avvenuto pagamento, anche ad altre circostanze eventualmente citate nel provvedimento di decadenza, per cui si ritiene corretta la formulazione testuale;
- Municipio 5 Val Polcevera – parere favorevole come da atto n. 7 del 7/4/2016, parte integrante del presente provvedimento;
- Municipio 6 Medio Ponente – parere favorevole espresso nella seduta congiunta delle prima, seconda e terza Commissione, del 5/4/2016, parte integrante del presente provvedimento;
- Municipio 4 Media Val Bisagno – parere favorevole come da atto n. 9 del 11/4/2016, parte integrante del presente provvedimento, con la raccomandazione "che le categorie di attività produttive siano consultate e che gli uffici della Civica Amministrazione preposti possano recepire le loro osservazioni";
- Municipio 9 Levante – parere favorevole con raccomandazione, come da atto n. 11 del 11/4/2016, parte integrante del presente provvedimento, ove si propone che la decadenza dal beneficio della rateizzazione abbia luogo solo a seguito di mancato pagamento di tre rate consecutive, specificando che la proposta è accoglibile;
- Municipio 3 Bassa Val Bisagno – parere favorevole espresso con atto n. 4 del 13/4/2016, parte integrante del presente provvedimento;

- Municipio 1 Centro Est – parere favorevole espresso dalla Commissione 1° nella seduta del 15/4/2016 come da comunicazione prot. n. 135882 del 19/4/2016;
- Municipio 2 Centro Ovest – parere favorevole espresso nella seduta del 18/4/2016 (atto non ancora pervenuto);

Nessuna comunicazione è pervenuta dai Municipi 2 Centro Ovest e 7 Ponente ;"

Nel dispositivo sostituire il punto 5 col seguente: "Preso atto dei pareri espressi dal Municipi come in premessa specificato"

Nota n. 136626 del 19.04.2016:

In riferimento alla nota n. 136069 del 19.04.2016, con cui è stata dichiarata accoglibile la proposta avanzata dal Municipio 9 Levante di modificare l'art. 34, comma IV del Regolamento Cosap, si precisa che, in conseguenza, il Regolamento stesso si intende modificato come segue:

sostituire all'art. 34, comma IV:
"In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate anche non consecutive:"
con:
"In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di tre rate consecutive:"

(omessa la discussione)

A questo punto il Presidente pone in votazione, mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Gozzi, Muscarà, Nicolella, gli emendamenti di seguito riportati:

Emendamento n. 1 proposto dai consiglieri Vassallo (Percorso Comune), Anzalone, De Benedictis (Gruppo Misto), Putti (Mov. 5 Stelle), Villa (P.D.), Gioia (U.D.C.), Piana (L.N.L.), Chessa, Pastorino (S.E.L.), Lauro (P.D.L.), Comparini, Padovani (Lista Doria):

Sostituire il comma d) dell'art. 37 del "Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche", con il seguente testo:

"La sosta per la vendita è consentita per il tempo necessario alla conclusione delle contrattazioni commerciali e di ulteriori dieci minuti primi per l'attesa di altra clientela. Superato tale limite temporale è fatto obbligo all'operatore di reperire altra idonea area a distanza non inferiore a metri 500 di percorso veicolare".

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Doria, i consiglieri: Balleari, Baroni, Boccaccio, Bruno, Burlando, Campora, Canepa, Caratozzolo, Chessa, Comparini, De Benedictis, De Pietro, Farello, Gibelli, Gioia, Gozzi, Grillo, Guerello, Lodi, Malatesta, Muscarà, Musso E., Nicolella, Padovani, Pandolfo, Pastorino, Pederzolli, Piana, Pignone, Putti, Repetto, Russo, Vassallo, Villa, in numero di 35.

Esito votazione: approvato all'unanimità.

- omissis –

Emendamento n. 6 proposto dal consigliere Grillo (P.D.L.):

All'art. 37 – Tipologie di occupazioni non soggette al canone:

II. Il canone non si applica, in analogia a quanto già previsto per la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dalla Deliberazione di Giunta Comunale n.127 dell'11.2.99, così come integrata dalla Determinazione Dirigenziale n. 28 dell'11.3.99 a cura della Direzione Tributi, per le occupazioni relative ad interventi edilizi volti al recupero immobiliare nell'ambito del centro storico, così come delimitato dall'allegata planimetria, Allegato C al presente regolamento.

Sostituire: "centro storico" con "centri storici".

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Doria, i consiglieri: Anzalone, Balleari, Baroni, Boccaccio, Bruno, Burlando, Campora, Canepa, Caratozzolo, Chessa, Comparini, De Benedictis, De Pietro, Farello, Gibelli, Gioia, Gozzi, Grillo, Guerello, Lodi, Malatesta, Muscarà, Musso E., Nicolella, Padovani, Pandolfo, Pastorino, Pederzolli, Piana, Pignone, Putti, Repetto, Russo, Vassallo, Villa, in numero di 36.

Esito votazione: approvato con 18 voti favorevoli, 16 voti contrari (Sindaco Doria, Malatesta, P.D., S.E.L., Lista Doria), 2 astenuti (U.D.C.: Gioia, Repetto).

- omissis –

Emendamento n. 8 proposto dal consigliere Grillo (P.D.L.):

- Preso atto dalla relazione che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 24/2/2000 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, assoggettando le occupazioni permanenti e temporanee al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione, in sostituzione della tassa di cui al citato d.lgs. 507/1993, successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 13/5/2014;

- Considerato che le proposte di modifica del Regolamento sono state sottoposte al Consiglio Comunale anche nella seduta del 4 Giugno 2013;

  - Al capoverso citato nelle premesse *citare anche: "la delibera del 04/06/2013"*

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Doria, i consiglieri: Anzalone, Balleari, Baroni, Boccaccio, Bruno, Burlando, Canepa, Caratozzolo, Chessa, De Benedictis, De Pietro, Farello, Gibelli, Gioia, Gozzi, Grillo, Guerello, Lodi, Malatesta, Muscarà, Musso E., Nicolella, Padovani, Pandolfo, Pastorino, Pederzolli, Piana, Pignone, Putti, Repetto, Russo, Vassallo, Villa, in numero di 34.

Esito votazione: approvato con 33 voti favorevoli, 1 presente non votante (Villa).

- omissis -

Emendamento n. 10 proposto dai consiglieri Malatesta (Gruppo Misto), Padovani, Nicolella, Gibelli, Comparini, Pignone, Pederzolli (Lista Doria), Chessa (S.E.L.), Veardo (P.D.):

Nell'articolo 37 aggiungere il comma Z2:

"- occupazioni di dehor per superficie pari a 2 mq per i pubblici esercizi ed assimilati che abbiano disinstallato apparecchiature per il gioco d'azzardo legale. La non assoggettabilità viene concessa per anni due compreso quello della dismissione delle apparecchiature".

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Doria, i consiglieri: Anzalone, Balleari, Baroni, Boccaccio, Bruno, Burlando, Campora, Canepa, Caratozzolo, Chessa, Comparini, De Benedictis, De Pietro, Farello, Gibelli, Gioia, Gozzi, Grillo, Guerello, Lodi, Malatesta, Muscarà, Musso E., Nicolella, Padovani, Pandolfo, Pastorino, Pederzolli, Piana, Pignone, Putti, Repetto, Russo, Vassallo, Veardo, Villa, in numero di 37.

Esito votazione: approvato con 30 voti favorevoli, 1 voto contrario (Balleari), 6 astenuti (Mov. 5 Stelle: Boccaccio, Burlando, De Pietro, Putti, Muscarà; L.N.L.: Piana).

Emendamento n. 11 proposto dai consiglieri Malatesta (Gruppo Misto), Padovani, Nicolella, Gibelli, Comparini, Pignone, Pederzolli (Lista Doria), Chessa (S.E.L.):

Nell'articolo 37 Aggiungere il comma Z3:

"- occupazioni di dehor o assimilati per superficie pari a 1 mq per i pubblici esercizi e negozi di vicinato o assimilati che si impegnino a fornire gratuitamente ai cittadini la rete internet WI-FI libera all'interno delle linee guida della Città Digitale di Genova. La non assoggettabilità viene concessa per un anno complessivo non rinnovabile compreso quello della sottoscrizione d'impegno al servizio".

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Doria, i consiglieri: Anzalone, Balleari, Baroni, Boccaccio, Bruno, Burlando, Campora, Canepa, Caratozzolo, Chessa, Comparini, De Benedictis, De Pietro, Farello, Gibelli, Gioia, Gozzi, Grillo, Guerello, Lodi, Malatesta, Muscarà, Musso E., Nicolella, Padovani, Pandolfo, Pastorino, Pederzolli, Piana, Pignone, Putti, Repetto, Russo, Vassallo, Veardo, Villa, in numero di 37.

Esito votazione: approvato all'unanimità.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta della Giunta nel testo con gli allegati parte integrante di seguito riportato, comprensivo degli emendamenti come sopra approvati, sui quali sono stati espressi i competenti pareri, e delle modifiche di Giunta.

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Politiche Tributarie, Programmazione e Gestione Economico- Finanziaria, Dott. Francesco Miceli;

Visto l'art. 42, comma 2, lettera a) del d.lgs. 267/2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di adozione di regolamenti;

Visti gli artt.52 e 63 del D.Lgs. 446 del 15 dicembre 1997, così come modificato dall'art. 31 della Legge 448/98 che consentono di assoggettare l'occupazione sia permanente che temporanea di suolo, sottosuolo e soprassuolo pubblico al pagamento di un canone, in base a tariffa, da parte del titolare del relativo atto di concessione, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del d.lgs. 15.11.93 n. 507;

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 24/2/2000 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, assoggettando le occupazioni permanenti e temporanee al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione, in sostituzione della tassa di cui al citato d.lgs. 507/1993, successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 04/06/2013 e n. 26 del 13/05/2014;

Visto l'art. 38 del suddetto Regolamento il quale stabilisce che le tariffe vengono determinate con le modalità previste dall'art. 54 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997;

Dato atto che, da un confronto con gli uffici Municipali è emersa la necessità di apportare alcune modifiche al vigente Regolamento, al fine di semplificare la procedura amministrativa, rendere più efficace l'azione dell'amministrazione ed adeguare i riferimenti normativi contenuti nel Regolamento stesso alle norme successivamente intervenute;

Dato atto, altresì che, in particolare, le modifiche proposte:

- *Ampliano la tipologia delle occupazioni del suolo pubblico, introducendo, all'art. 20, le occupazioni suolo con i natanti;*
- *Estendono la possibilità del pagamento rateizzato anche alle occupazioni temporanee per fini edilizi (art. 32);*
- *Estendono ai Municipi la possibilità di compensare il canone a fronte di lavori e/o servizi di pubblica utilità mediante accordi di collaborazione o convenzioni (art. 38);*

Ritenuto, pertanto, opportuno apportare le modifiche al Regolamento citato, di cui al testo a confronto, allegato alla presente deliberazione (allegato 1);

Visto l'art 59 del Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale che prevede, al 1° comma, lettera c), la possibilità per la Giunta Comunale di richiedere il parere ai Municipi;

Vista la nota prot. 108303 del 25/3/2016, con la quale la Direzione Politiche delle Entrate e Tributi richiedeva il parere ai Consigli Municipali sulla presente proposta, ai sensi degli artt. 59 e 60 del Regolamento sul Decentramento e Partecipazione, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 6/2/2007;

Preso atto dei pareri espressi dai Municipi, e precisamente:

- Municipio 8 Medio Levante – parere favorevole con n. 3 indicazioni come da atto n. 10 del 5/4/2016, parte integrante del presente provvedimento, specificando che l'integrazione al II comma art. 5 è già stata apportata; la possibilità di pagare in unica soluzione per importi superiori a euro 516,45, ai sensi dell'art. 32, è già di fatto possibile; la frase "nuovi elementi di giudizio" di cui all'art. 33 comma II si riferisce, oltre all'avvenuto pagamento, anche ad altre circostanze eventualmente citate nel provvedimento di decadenza, per cui si ritiene corretta la formulazione testuale;
- Municipio 5 Val Polcevera – parere favorevole come da atto n. 7 del 7/4/2016, parte integrante del presente provvedimento;
- Municipio 6 Medio Ponente – parere favorevole espresso nella seduta congiunta delle prima, seconda e terza Commissione, del 5/4/2016, parte integrante del presente provvedimento;
- Municipio 4 Media Val Bisagno – parere favorevole come da atto n. 9 del 11/4/2016, parte integrante del presente provvedimento, con la raccomandazione "che le categorie di attività produttive siano consultate e che gli uffici della Civica Amministrazione preposti possano recepire le loro osservazioni";
- Municipio 9 Levante – parere favorevole con raccomandazione, come da atto n. 11 del 11/4/2016, parte integrante del presente provvedimento, ove si propone che la decadenza dal beneficio della rateizzazione abbia luogo solo a seguito di mancato pagamento di tre rate consecutive, specificando che la proposta è accoglibile;
- Municipio 3 Bassa Val Bisagno – parere favorevole espresso con atto n. 4 del 13/4/2016, parte integrante del presente provvedimento;
- Municipio 1 Centro Est – parere favorevole espresso dalla Commissione 1° nella seduta del 15/4/2016 come da comunicazione prot. n. 135882 del 19/4/2016;
- Municipio 2 Centro Ovest – parere favorevole espresso nella seduta del 18/4/2016 (atto non ancora pervenuto);

Nessuna comunicazione è pervenuta dai Municipi 2 Centro Ovest e 7 Ponente;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

per i motivi di cui in premessa

La Giunta
PROPONE
Al Consiglio Comunale

1. Di approvare le modifiche al Regolamento per l'Applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 24/2/2000, e successivamente modificato, in ultimo dalla deliberazione n. 16 del 13/5/2014, contenute nel testo a confronto allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, "allegato A", nonché della tabella denominata "allegato A1", anch'essa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le varie tipologie di occupazione con le relative tariffe, nella quale è stata inserita la tariffa per l'occupazione suolo con natanti;

2. Di prendere atto del testo coordinato del Regolamento per l'Applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, a seguito delle modifiche apportate dal presente provvedimento, quale "allegato B", parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

3. Di prendere atto che gli effetti delle modifiche di cui al punto1) decorrono dal 1° gennaio 2016, ai sensi dell'art. 53, comma 16 della legge 23/12/2000 n. 338 e s.m.i.;

4. Di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;

5. Di prendere atto dei pareri espressi dai Municipi come in premessa specificato;

6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del d.lvo delegato 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.

La votazione, fatta mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Gozzi, Muscarà, Nicolella, dà il seguente risultato:

| | | |
|---|---|---|
| Presenti in aula | n. | 37 consiglieri |
| Votanti | n. | 31 " |
| Voti favorevoli | n. | 26 |
| Voti contrari | n. | 5 (Baroni, P.D.L., L.N.L., Lista Musso) |
| Astenuti | n. | 6 (Grillo, Mov. 5 Stelle: Boccaccio, Burlando, De Pietro, Muscarà, Putti) |

Visto l'esito della votazione il Presidente dichiara approvata dal Consiglio la proposta della Giunta.

Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Al momento della votazione sono presenti, oltre il Sindaco Doria, i consiglieri: Anzalone, Balleari, Baroni, Boccaccio, Bruno, Burlando, Canepa, Caratozzolo, Chessa, Comparini, De Benedictis, De Pietro, Farello, Gibelli, Gioia, Gozzi, Grillo, Lodi, Malatesta, Muscarà, Musso E., Nicolella, Padovani, Pandolfo, Pastorino, Pederzolli, Piana, Pignone, Repetto, Russo, Vassallo, Veardo, in numero di 33.

Documento firmato digitalmente

La dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in questione, mediante regolare votazione, fatta con l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Gozzi, Muscarà, Nicolella, viene approvata con 32 voti favorevoli; 1 astenuto (Balleari).

| | |
|---|---|
| Il Presidente<br>Avv. Giorgio Guerello | Il Segretario Generale<br>Dott. Pietro Paolo Mileti |

Documento firmato digitalmente

COMUNE DI GENOVA

| | |
|---|---|
| **CODICE UFFICIO: 127 4 0** | **Proposta di Deliberazione N. 2016-DL-83 DEL 23/03/2016** |

**OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.**

| **ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE** |
|---|
| 1 – Testo a fronte allegato A |
| 2 – Regolamento allegato B |
| 3 – Pareri Municipi |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Il Dirigente
[Dott. Albino Piacenza]

Documento Firmato Digitalmente

**Allegato A)**

## Modifiche al

# REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(testo con confronto)

***Indice articoli modificati***

Art. 2 - Oggetto del regolamento
Art. 3 - Concessione di occupazione
Art. 5 - Domanda di occupazione
Art. 6 - Rilascio dell'atto di concessione
Art. 12 - Occupazioni occasionali
Art. 13 - Obblighi del concessionario
Art. 15 - Revoca della concessione
Art. 16 - Proroga e rinnovo della concessione
Art. 17 - Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico
Art. 18 - Occupazioni con tende, parasole, faretti, vetrinette.
Art. 19 - Occupazioni con griglie e intercapedini
Art. 20 - Passi carrabili
Art. 25 - Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio
Art. 26 - Affissioni e pubblicità
Art. 28 - Occupazioni per attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei).
Art. 30 - Criteri di imposizione per le occupazioni non commerciali.
Art. 30 bis - Criteri di imposizione per le occupazioni commerciali.
Art. 31 - Versamento del canone per le occupazioni non commerciali.
Art. 31 bis – Versamento del canone delle occupazioni commerciali.
Art. 32 – Riscossione del canone.
Art. 34 - Riduzioni.
Art. 35 - Tipologie di occupazioni non soggette al canone.
Art. 35 bis - Commisurazione del canone per occupazioni particolari.
Art. 36 bis - Sanzioni Amministrative Pecuniarie
Art. 37 - Diritto di interpello
Art. 39 - Modalità tariffarie.
Art. 41 - Vigenza del regolamento e norme transitorie
Parte dell'allegato A1

| ***Testo vigente*** | ***Testo modificato*** |
|---|---|
| **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI** | **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI** |
| **Art. 1 - Istituzione del Canone** | **Art. 1 - Istituzione del Canone** |
| I. Il Comune di Genova, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3, comma 149, lett. h), della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art. 63 del D.Lgs. 446/1997, così come modificato dall'art.31, comma 20 della Legge 448/98, assoggetta l'occupazione sia permanente che temporanea di suolo, sottosuolo e soprassuolo pubblico al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione.<br>II. Il canone di cui al comma precedente viene istituito in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.Lgs. 15.11.93, n. 507, la cui applicazione cessa | *Tutto invariato* |

| | |
|---|---|
| contestualmente all'entrata in vigore del canone. | |
| **Art. 2 - Oggetto del regolamento** | **Art. 2 – Oggetto del regolamento** |
| I. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel Comune di Genova, ai sensi dell'art. 63 del Decreto legislativo 15.12.1997, n° 446 e successive modificazioni.<br>II. Le occupazioni sono soggette al canone quando insistono su suolo, soprassuolo o sottosuolo appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del Comune.<br>III. Sono comprese nelle aree assoggettate al canone anche i tratti di strade statali e provinciali situati all'interno del centro abitato del Comune di Genova, individuati a norma dell'art. 2, comma 7, del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285, ed approvati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 14.01.1994.<br><br>IV. Il canone si applica anche agli spazi ed aree privati purché gravati da servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. | I. invariato<br><br>II. invariato<br><br>III. Sono comprese nelle aree assoggettate al canone anche i tratti di strade statali e provinciali situati all'interno del centro abitato del Comune di Genova, individuati a norma dell'art. 2, comma 7, del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285, ed approvati con **apposita** Deliberazione di Giunta Comunale.-<br><br>IV. invariato |
| **TITOLO II - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE** | **TITOLO II - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE** |
| **Capo I. Principi generali.** | **Capo I. Principi generali.** |
| **Art. 3 Concessione di occupazione** | **Art. 3 Concessione di occupazione** |
| I. E' fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica concessione comunale, rilasciata dal competente Ufficio del Comune, su richiesta dell'interessato. Le occupazioni occasionali di cui all'art. 12 del presente regolamento sono da intendersi subordinate esclusivamente alla preventiva comunicazione alla Sezione territorialmente competente del Comando di Polizia Municipale, da parte dell'interessato, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 12 e la possibilità di motivato rigetto dell'istanza. Detta comunicazione, salva l'ipotesi di cui all'art. 4, deve essere effettuata per iscritto, mediante consegna personale o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno due giorni prima della data prevista d'inizio dell'occupazione.<br>II. E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si | I. E' fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, ovvero privato purché gravato servitù di pubblico passaggio, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica concessione comunale, rilasciata dal competente Ufficio del Comune, su richiesta dell'interessato. Le occupazioni occasionali di cui all'art. 12 del presente regolamento sono da intendersi subordinate esclusivamente alla preventiva comunicazione, da **parte dell'interessato**, alla Sezione territorialmente competente del Comando di Polizia Municipale.<br>Detta comunicazione, salve le ipotesi previste al comma 2 dell'art. 12 e all'art. 4, deve essere effettuata per iscritto, mediante consegna personale o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento **o tramite posta elettronica certificata (P.E.C**.), almeno due giorni prima della data prevista d'inizio dell'occupazione.<br><br>II. invariato |

| | |
|---|---|
| rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro, della viabilità e della sicurezza. | |
| **Art. 4 - Occupazioni di urgenza.** | **Art. 4 - Occupazioni di urgenza.** |
| I.Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata alla almeno contestuale comunicazione, anche verbale, previa identificazione del richiedente alla Sezione territorialmente competente del Comando di Polizia Municipale, che indicherà eventuali prescrizioni, riscuotendo direttamente gli eventuali diritti di sopralluogo. In ogni caso la pratica dovrà essere regolarizzata come previsto dal successivo art. 28. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada. | Tutto invariato |
| **Art. 5 – Domanda di occupazione** | **Art. 5 – Domanda di occupazione** |
| I. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico o dati in concessione ad uso parcheggio a pagamento (ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio), deve rivolgere apposita domanda al Comune. La concessione ad occupare il suolo pubblico con ponteggi edilizi e/o aree di cantiere è rilasciata esclusivamente al proprietario dell'immobile. In presenza di più proprietari il provvedimento di Occupazione Suolo è rilasciato ad unico loro rappresentante dagli stessi designato. Quando l'intervento edilizio riguardi un condominio, la concessione ad occupare il suolo pubblico è rilasciata all'amministratore condominiale. La domanda, redatta in carta legale, va presentata ai competenti Uffici secondo le modalità stabilite con provvedimento dei dirigenti competenti per materia. Al fine di salvaguardare il decoro urbano e l'incolumità pubblica, in relazione sia alla circolazione dei pedoni sia alla velocità dei veicoli, la Giunta comunale definisce le linee guida, anche in riferimento alle singole aree cittadine, da osservarsi nel determinare la durata dell'occupazione e nella delimitazione delle aree di | I. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio, o dati in concessione ad uso parcheggio a pagamento, deve rivolgere apposita domanda al Comune. La concessione ad occupare il suolo pubblico con ponteggi edilizi e/o aree di cantiere **o a servizio di passi carrabili**, è rilasciata esclusivamente al proprietario dell'immobile **o al titolare di un diritto reale sullo stesso**. In presenza di più proprietari il provvedimento di Occupazione Suolo è rilasciato ad unico loro rappresentante dagli stessi designato. Quando l'intervento edilizio riguardi un condominio, la concessione ad occupare il suolo pubblico è rilasciata all'amministratore condominiale. La domanda, redatta in carta legale, va presentata ai competenti Uffici secondo le modalità stabilite **dal presente regolamento**. Al fine di salvaguardare il decoro urbano e l'incolumità pubblica, in relazione sia alla circolazione dei pedoni sia alla velocità dei veicoli, la Giunta comunale definisce le linee guida, anche in riferimento alle singole aree cittadine, da osservarsi nel determinare la durata dell'occupazione e nella delimitazione delle aree di |

| | |
|---|---|
| ingombro dei ponteggi e delle aree di cantiere, le modalità di controllo, nonché le misure organizzative dirette a semplificare il procedimento, a ridurre i tempi di rilascio stabilendo, ove ritenuto opportuno, che le concessioni siano rilasciate previo parere di apposita conferenza interna che prevede la presenza del dirigente responsabile e dei funzionari competenti in materia di lavori pubblici e della polizia municipale e/o della mobilità. | ingombro dei ponteggi e delle aree di cantiere, le modalità di controllo, nonché le misure organizzative dirette a semplificare il procedimento, a ridurre i tempi di rilascio stabilendo, ove ritenuto opportuno, che le concessioni siano rilasciate previo parere di apposita conferenza interna che prevede la presenza del dirigente responsabile e dei funzionari competenti in materia di lavori pubblici e della polizia municipale e/o della mobilità. |
| II. La domanda deve contenere:<br>a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;<br>b) l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza, nonché il riferimento al numero civico dell'immobile per quale i lavori edilizi saranno realizzati. Nel caso in cui l'area oggetto di Occupazione Suolo non afferisca ad un numero civico preciso, si indicheranno i numeri civici adiacenti o frontali.<br>c) l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, in particolare se le finalità dell'occupazione discendano dalla necessità di effettuare lavori edilizi, la descrizione dell'opera che si intende eseguire e le modalità di utilizzazione dell'area nonché la descrizione dei lavori da eseguire che richiedono l'ausilio di un ponteggio o di un'area di cantiere e il relativo crono programma. Nel caso in cui il richiedente intenda utilizzare il ponteggio o la recinzione di cantiere anche per sorreggere impianti pubblicitari, la relativa istanza deve essere presentata secondo quanto previsto dal Regolamento per l'applicazione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari;<br>d) la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;<br>e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione se richiesta dal Comune, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe. La cauzione dovrà essere rimborsata entro e non oltre i 90 giorni dalla fine dell'occupazione suolo. | II. La domanda deve contenere:<br>**a)**<br>1. **generalità, codice fiscale, residenza ed eventuale domicilio legale, recapito telefonico, indirizzo e mail ed eventuale PEC, qualora persona fisica;**<br>2. **esatta denominazione, partita IVA, sede legale, recapito telefonico, e mail, PEC, qualora persona giuridica;**<br>b) l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza, nonché il riferimento al numero civico dell'immobile per quale i lavori edilizi saranno realizzati. Nel caso in cui l'area oggetto di Occupazione Suolo non afferisca ad un numero civico preciso, si indicheranno i numeri civici adiacenti o frontali. **Nel caso di occupazione a fini edilizi deve essere indicata la Ditta affidataria dei lavori stessi;**<br>c) l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, in particolare se le finalità dell'occupazione discendano dalla necessità di effettuare lavori edilizi, la descrizione dell'opera che si intende eseguire e le modalità di utilizzazione dell'area nonché la descrizione dei lavori da eseguire che richiedono l'ausilio di un ponteggio o di un'area di cantiere e il relativo crono programma. Nel caso in cui il richiedente intenda utilizzare il ponteggio o la recinzione di cantiere anche per sorreggere impianti pubblicitari, la relativa istanza deve essere presentata secondo quanto previsto dal Regolamento per l'applicazione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari;<br>d) la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;<br>e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte |

| | |
|---|---|
| | le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione se richiesta dal Comune, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe. La cauzione dovrà essere rimborsata entro e non oltre i 90 giorni dalla fine dell'occupazione suolo. |
| III. La domanda deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica in copia cartacea. In ogni modo si dovrà aggiungere copia su supporto digitale, le cui specifiche sono determinate dal Dirigente competente. Il richiedente è tuttavia tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda, fatto salvo il rispetto di quanto disposto nella fattispecie dalla Legge 241/1990 | III. La domanda deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica **se ritenuta necessaria e nel formato e nella tipologia stabilita dal Dirigente competente.** Il richiedente è tuttavia tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda, fatto salvo il rispetto di quanto disposto nella fattispecie dalla Legge 241/1990. |
| IV. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata, se e in quanto ritenuto necessario dall'ufficio concedente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro. | IV. invariato |
| V. Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione di occupazione, l'Autorità competente provvede entro i termini stabiliti dal vigente regolamento sul procedimento amministrativo approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n°102 del 27.07.1998. In caso di mancata previsione regolamentare, il termine per la decisione è quello stabilito dalla Legge 7/8/1990 n° 241. | V. Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione di occupazione, **l'Ufficio** competente provvede entro i termini stabiliti dal vigente regolamento sul procedimento amministrativo. |
| VI. Per le occupazioni di suolo pubblico strumentali alle attività commerciali, richieste collettivamente dai C.I.V., le pratiche per il rilascio delle concessioni potranno essere presentate – onde seguire un iter accelerato analogo a quello delle altre attività economiche – presso lo sportello unico delle imprese. | VI. invariato |
| VII. La concessione di suolo per lo svolgimento di manifestazioni commerciali straordinarie a iniziativa privata viene rilasciata al solo soggetto promotore selezionato con procedura pubblica; tale soggetto privato provvede a distribuire gli spazi tra gli operatori assicurando procedure trasparenti e parità di trattamento, assumendo in prima persona tutte le responsabilità per ogni violazione alle normative pertinenti sull'area ad esso concessa. Tale soggetto addebita agli operatori partecipanti un | VII. invariato |

| | |
|---|---|
| importo a titolo di rimborso degli oneri di concessione pari al canone oltre ad un eventuale importo a titolo di rimborso spese per l'organizzazione e la promozione della manifestazione straordinaria nella misura massima pari all'importo del canone. | |
| **Art. 6 – Rilascio dell'atto di concessione** | **Art. 6 – Rilascio dell'atto di concessione** |
| I. L'Ufficio comunale competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico in particolare, se le finalità di occupazione discendono dalla effettuazione di lavori edilizi, l'ufficio deve tenere conto dell'effettiva necessità di ingombro rispetto alla tipologia di intervento e dello stato di avanzamento lavori previsto nel crono programma, nonché della tipologia dei lavori che devono necessariamente richiedere l'ausilio del ponteggio e di un'area di cantiere . Nella concessione sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione, nonché le condizioni alle quali è subordinata la concessione e l'entità del canone dovuto. L'atto di concessione deve essere obbligatoriamente conservato presso l'esercizio ovvero presso la sede legale del titolare e deve essere esibito su richiesta degli addetti all'accertamento. | I. invariato |
| II. L'atto di concessione deve essere ritirato prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione e comunque la concessione medesima ha efficacia solo dopo il suo ritiro. Ove peraltro l'interessato dimostri che il mancato tempestivo ritiro dell'atto è dipeso da cause di forza maggiore o da gravi motivi, la concessione ad occupare suolo pubblico può essere ugualmente rilasciata a sanatoria. Su richiesta dell'interessato l'atto di concessione è spedito per posta o via fax a cura dell'ufficio comunale competente, quando sull'atto non gravino spese per marche da bollo e/o diritti di segreteria.<br>Nei casi di richiesta inviata tramite il portale dei servizi on line il relativo atto di concessione, firmato digitalmente, sarà trasmesso ai sensi di legge tramite le procedure informatiche in atto . | II. L'atto di concessione deve essere ritirato prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione e comunque la concessione medesima ha efficacia solo dopo il suo ritiro. Ove peraltro l'interessato dimostri che il mancato tempestivo ritiro dell'atto è dipeso da cause di forza maggiore o da gravi motivi, la concessione ad occupare suolo pubblico può essere ugualmente rilasciata a sanatoria. Su richiesta dell'interessato l'atto di concessione è spedito per posta, **PEC , mail**, a cura dell'ufficio comunale competente, **previo versamento da parte del richiedente dell'importo relativo a bollo e spese di segreteria.**<br>Nei casi di richiesta inviata tramite il portale dei servizi on line il relativo atto di concessione, firmato digitalmente, sarà trasmesso ai sensi di legge tramite le procedure informatiche in atto . |
| III. Ogni atto di concessione s'intende subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni di cui al capo II del presente titolo, oltre a quelle di carattere | III.invariato |

| | |
|---|---|
| particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione.<br><br>IV. La concessione viene sempre accordata:<br><br>a) a termine, fatta salva la durata massima di anni 29 come disposto dall'art. 27 Comma 5 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285;<br><br>b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;<br><br>c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal competente ufficio comunale;<br><br>d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse alla corrispondenza con le quali è subordinato il rilascio dell'atto ampliativo. | IV.invariato |
| V. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione. | V. invariato |
| VI. Al termine del periodo di consentita occupazione il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la rimessione in pristino del suolo pubblico, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale. | VI. invariato |
| VII. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della strada (D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. | VII. invariato |
| VIII. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extratributario. | VIII. invariato |
| IX. In caso di diniego al rilascio della concessione, deve essere comunicato al richiedente la motivazione del provvedimento negativo. | IX. invariato |

| | |
|---|---|
| X. Per quanto concerne le occupazioni destinate alla raccolta di fondi ed alle manifestazioni musicali inferiori alle sei ore, è sufficiente la comunicazione alla competente sezione di Polizia Municipale, senza rilascio di atto formale, manifestandosi in questa fattispecie la forma del silenzio assenso. | X. Per quanto concerne le occupazioni destinate alla raccolta di fondi ed alle manifestazioni musicali inferiori alle sei ore, **fatte salve eventuali specifiche autorizzazioni previste dalla normativa vigente,** è sufficiente la comunicazione alla competente sezione di Polizia Municipale, senza rilascio di atto formale, manifestandosi in questa fattispecie la forma del silenzio assenso. |
| **Art. 7 - Durata e carattere dell'occupazione.** | **Art. 7 - Durata e carattere dell'occupazione.** |
| I. Le occupazioni sono permanenti e temporanee:<br><br>a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e con disponibilità completa e continuativa dell'area occupata, indipendentemente dall'esistenza di manufatti o impianti;<br><br>b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e che comunque non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continuativa dell'area. Sono altresì temporanee le occupazioni richieste per effettuare lavori edilizi, indipendentemente dalla loro durata, e quelle d'urgenza rilasciate per ragioni di pubblica incolumità.<br><br>II. Per le Occupazioni temporanee richieste per effettuare lavori edilizi, la durata massima dell'occupazione suolo, comprensiva di eventuale provvedimento di proroga, non può eccedere quanto stabilito nel vigente Regolamento Edilizio Comunale in merito ai termini massimi per l'esecuzione dei lavori a seconda delle diverse tipologie di intervento. | Tutto invariato |
| **Art. 8 - Occupazioni abusive.** | **Art. 8 - Occupazioni abusive.** |
| I. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive.<br><br>II. II. Sono altresì abusive le occupazioni:<br><br>a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione, ovvero realizzate con uso improprio o diverso del | Commi I, II,III, invariati |

| | |
|---|---|
| suolo o spazio pubblico utilizzato rispetto a quello previsto dalla concessione;<br><br>b) che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della concessione medesima.<br><br>III. In tutti i casi di occupazione abusiva il Comune, previa contestazione delle relative violazioni, ordina agli occupanti la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Comune provvede direttamente a rimuovere - secondo le modalità del successivo art. 10 – i materiali, a spese degli interessati e fatta salva ogni pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi, materiali e non, che ne derivassero.<br><br>IV. In caso di occupazione abusiva - fatti salvi i provvedimenti sanzionatori di cui al successivo art.<br><br>36 – si applica la tariffa base di occupazione suolo, soprassuolo e sottosuolo riferita alla tipologia di occupazione senza agevolazioni, maggiorata a titolo di indennità del 50%, sia per le occupazioni permanenti che temporanee. Per quest'ultima fattispecie l'occupazione si dà come presunta ed in atto dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento. | IV. In caso di occupazione abusiva - fatti salvi i provvedimenti sanzionatori di cui al successivo art. **40** si applica la tariffa base di occupazione suolo, soprassuolo e sottosuolo riferita alla tipologia di occupazione senza agevolazioni, maggiorata a titolo di indennità del 50%, sia per le occupazioni permanenti che temporanee. Per quest'ultima fattispecie l'occupazione si dà come presunta ed in atto dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento. |
| **Capo II. Prescrizioni tecniche.** | **Capo II. Prescrizioni tecniche.** |
| **Art. 9 - Esecuzione di lavori e di opere.** | **Art. 9 - Esecuzione di lavori e di opere.** |
| I. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel provvedimento di concessione o autorizzazione dovranno essere indicati le modalità dell'occupazione ed i termini temporali per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarto. | Tutto invariato |
| **Art. 10 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive.** | **Art. 10 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive.** |
| I. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge ed impregiudicata l'applicazione delle sanzioni di cui | I. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge ed impregiudicata l'applicazione delle sanzioni di cui |

| | |
|---|---|
| all'art. 36 del presente Regolamento e fuori dai casi previsti dall'art. 20 del vigente Codice della Strada, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, previa contestazione delle relative infrazioni, può essere disposta la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia. | all'art. **40** del presente Regolamento e fuori dai casi previsti dall'art. 20 del vigente Codice della Strada, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, previa contestazione delle relative infrazioni, può essere disposta la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia. |
| **Art. 11 - Autorizzazione ai lavori.** | **Art. 11 - Autorizzazione ai lavori.** |
| I. Quando ai fini dell'occupazione sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, le concessioni di occupazione sono sempre subordinate alla titolarità dell'autorizzazione all'effettuazione dei lavori medesimi. | Tutto invariato |
| **Art. 12 - Occupazioni occasionali** | **Art. 12 - Occupazioni occasionali** |
| I. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabatelli edilizi, scale aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a 8 metri in altezza), deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 mc. e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative con veicoli non eccezionali o non eccedenti i limiti indicati dagli artt. 61 e 62 D. L.vo 285/1992 "N.C.d.S.", non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempreché ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. d), del presente regolamento non abbiano durata superiore a 6 ore e a condizione che per le stesse sia data comunicazione alla Sezione della Polizia Municipale territorialmente competente, come previsto dal precedente art. 3. Il termine "occasionali" di cui al periodo precedente va inteso di norma con riferimento ad occupazioni di durata giornaliera, per cui la richiesta di occupazioni per due o più giorni consecutivi comporta l'assoggettamento al canone. La richiesta di occupazioni temporanee occasionali di pronto intervento destinate all'effettuazione di soste operative con veicoli non eccezionali o non eccedenti i limiti indicati dagli artt. 61 e 62 D. L.vo 285/1992 "N.C.d.S." di durata superiore alle 6 ore o di due o più giorni consecutivi (fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi) comporta la comunicazione alla Sezione della Polizia Municipale | I. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabatelli edilizi, scale aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a 8 metri in altezza) deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 mc. e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative con veicoli non eccezionali o non eccedenti i limiti indicati dagli artt. 61 e 62 D. L.vo 285/1992 C.d.S., non sono soggette al pagamento del canone ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempreché ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. f), del presente regolamento non abbiano durata superiore a 6 ore e a condizione che per le stesse sia data comunicazione alla Sezione della Polizia Municipale territorialmente competente, come previsto dal precedente art. 3. Il termine "occasionali" di cui al periodo precedente va inteso di norma con riferimento ad occupazioni di durata giornaliera, per cui la richiesta di occupazioni per due o più giorni consecutivi comporta l'assoggettamento al canone. La richiesta di occupazioni temporanee occasionali di pronto intervento destinate all'effettuazione di soste operative con veicoli non eccezionali o non eccedenti i limiti indicati dagli artt. 61 e 62 D. L.vo 285/1992 "C.d.S." di durata superiore alle 6 ore o di due o più giorni consecutivi, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi, comporta la comunicazione alla Sezione della Polizia Municipale territorialmente competente e l'assoggettamento |

| | |
|---|---|
| territorialmente competente e l'assoggettamento al canone di cui al Titolo III. La durata dell'occupazione è stabilita sulla base di valutazioni congiunte tra Polizia Municipale e Ditte richiedenti. In relazione a particolari eventi o caratteristiche dei lavori, non individuabili al momento della prima richiesta, si potrà procedere ad una proroga la cui durata e modalità saranno stabilite sulla base delle esigenze delle parti interessate. Alle occupazioni occasionali sono assimilate anche tutte quelle relative allo svolgimento di attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad un'altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile (quali ad esempio: lavori con piattaforme, impalcati, passerelle, ponteggi non poggianti al suolo, scale portatili a pioli, sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, ecc.).<br><br>II. Per gli utenti che, per eseguire lavori di manutenzione, riparazioni, pulizie ed altro, abbiano necessità di effettuare le occupazioni di cui al presente articolo più volte nel corso dell'anno, può essere rilasciata – a richiesta degli interessati - un'autorizzazione annuale nella quale vengono indicate le necessarie prescrizioni atte a garantire le condizioni di sicurezza e viabilità e con la sola comunicazione preventiva alla sezione territoriale della Polizia Municipale da effettuarsi prima di ogni effettiva occupazione. | al canone di cui al Titolo III. La durata dell'occupazione è stabilita sulla base di valutazioni congiunte tra Polizia Municipale e Ditte richiedenti. In relazione a particolari eventi o caratteristiche dei lavori, non individuabili al momento della prima richiesta, si potrà procedere ad una proroga la cui durata e modalità saranno stabilite sulla base delle esigenze delle parti interessate. Alle occupazioni occasionali sono assimilate anche tutte quelle relative allo svolgimento di attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad un'altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile (quali ad esempio: lavori con piattaforme, impalcati, passerelle, ponteggi non poggianti al suolo, scale portatili a pioli, sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, ecc.).<br><br>II. Per gli utenti che, per eseguire lavori di manutenzione, riparazioni, pulizie ed altro, abbiano necessità di effettuare le occupazioni di cui al presente articolo più volte nel corso dell'anno, può essere rilasciata – a richiesta degli interessati - un'autorizzazione annuale nella quale vengono indicate le necessarie prescrizioni atte a garantire le condizioni di sicurezza e viabilità e con la sola **informale** comunicazione preventiva alla sezione territoriale della Polizia Municipale da effettuarsi prima di ogni effettiva occupazione. |
| **Art. 13 Obblighi del concessionario** | **Art. 13 Obblighi del concessionario** |
| I. Le concessioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione. E' ammessa la trasmissibilità dell'atto di concessione in caso di cessione di attività ovvero del bene principale o di riferimento dell'occupazione. Per l'occupazione di suolo pubblico con ponteggi edilizi e/o aree di cantiere è ammessa la trasmissibilità della titolarità dell'atto di concessione in caso alienazione dell'immobile, di successione mortis causa.<br><br>II. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza,<br>l'atto di concessione di occupazione suolo pubblico o copia degli stessi. | I. Le concessioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione. E' ammessa la trasmissibilità dell'atto di concessione in caso di cessione di attività ovvero del bene principale o di riferimento dell'occupazione. Per l'occupazione di suolo pubblico con ponteggi edilizi e/o aree di cantiere **o passi carrabili** è ammessa la trasmissibilità della titolarità dell'atto di concessione in caso **di subentro nella proprietà o altro diritto reale sull'immobile.**<br><br>II. invariato |

| | |
|---|---|
| III. L'apposizione sul suolo pubblico oggetto di concessione di elementi di decoro con piante e affini, obbliga il concessionario alla loro tenuta in idonee condizioni di sviluppo biologico, non essendo consentita l'esposizione al pubblico di piante degradate o morte. L'inosservanza è sanzionabile, e presupposto della decadenza della concessione stessa. Per le concessioni di tipo commerciale, dovrà essere garantito il decoro e la pulizia dell'area in concessione e degli spazi individuati come pertinenti e ad essa esterni.<br><br>IV. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, accertati a seguito di controllo eseguito in tal senso dall'ufficio comunale competente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese. In ogni modo l'area occupata dovrà essere sempre restituita al termine dell'occupazione medesima nelle condizioni preesistenti, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 36.<br><br>V. E' fatto sempre obbligo al concessionario di provvedere al versamento del canone alle scadenze previste. | III. L'apposizione sul suolo pubblico oggetto di concessione di elementi di decoro con piante e affini, obbliga il concessionario alla loro tenuta in idonee condizioni di sviluppo biologico, non essendo consentita l'esposizione al pubblico di piante degradate o morte. L'inosservanza è presupposto della decadenza della concessione stessa. Per le concessioni di tipo commerciale, dovrà essere garantito il decoro e la pulizia dell'area in concessione e degli spazi individuati come pertinenti e ad essa esterni.<br><br>IV. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, accertati a seguito di controllo eseguito in tal senso dall'ufficio comunale competente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese. In ogni modo l'area occupata dovrà essere sempre restituita al termine dell'occupazione medesima nelle condizioni preesistenti, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 40.<br><br>V. invariato |
| **Art. 14 - Decadenza ed estinzione della concessione.** | **Art. 14 - Decadenza ed estinzione della concessione.** |
| I. Costituiscono cause di decadenza della concessione:<br><br>a) Le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;<br><br>b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;<br><br>c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;<br><br>d) la mancata occupazione del suolo oggetto della concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso;<br><br>e) il mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario;<br><br>f) il mancato utilizzo dell'occupazione suolo da parte | Tutto invariato |

| | |
|---|---|
| del titolare della concessione e, nel caso di Occupazione Suolo richiesta per effettuare lavori, la mancata esecuzione dei lavori o la mancata conclusione degli stessi nei termini previsti nonché la conclusione dei lavori che comportano l'ausilio di ponteggi o aree di cantiere anche quando non possa essere dichiarata la fine dei lavori.<br><br>g) l'aver commesso per tre volte nell'arco di 12 mesi gravi violazioni al rispetto all'igiene del suolo abitato e alle regole relative al deposito dei rifiuti.<br><br>II. La casistica suindicata sub d) si intende applicabile alla fattispecie di natura commerciale fatta salva in questo contesto la prevalenza dell'attività commerciale autorizzata.<br><br>III. sono cause di estinzione della concessione:<br><br>a) la morte della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica salvo il caso di variazione della titolarità di un'attività commerciale o economica fatta salva la voltura in subentro<br><br>b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione<br><br>all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto. | |
| **Art. 15 – Revoca della concessione** | **Art. 15 – Revoca della concessione** |
| I. Le concessioni di occupazione di suolo pubblico sono sempre revocabili per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. E' comunque dovuta la restituzione - senza interessi - del canone pagato in anticipo. | I. Le concessioni di occupazione di suolo pubblico sono sempre revocabili per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. E' comunque dovuta la restituzione del canone pagato in anticipo **con le modalità previste dall'art. 32 comma V.** |
| **Art. 16 – Proroga e rinnovo della concessione** | **Art. 16 – Proroga e rinnovo della concessione** |
| I. I provvedimenti di concessione sono rinnovabili alla scadenza.<br><br>II. Per le occupazioni temporanee richieste per effettuare lavori edilizi, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini indicati nella prima autorizzazione e comunque nel rispetto dei termini di cui all'art.7, comma II del presente Regolamento, il titolare dell'autorizzazione presenta, almeno 10 giorni prima della scadenza, domanda di proroga. Tale istanza deve indicare la durata per la | I. invariato<br><br>II. Per le occupazioni temporanee richieste per effettuare lavori edilizi, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini indicati nella prima autorizzazione e comunque nel rispetto dei termini di cui all'art.7, comma II del presente Regolamento, il titolare dell'autorizzazione presenta, almeno 10 giorni prima della scadenza, domanda di proroga. Tale istan- |

| | |
|---|---|
| quale viene richiesta la proroga dell'occupazione, nonché le ragioni che la supportano. L'autorizzazione di occupazione suolo pubblico per effettuare lavori edilizi può essere prorogata una sola volta | za deve indicare la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione, nonché le ragioni che la supportano. L'autorizzazione di occupazione suolo pubblico per effettuare lavori edilizi può essere prorogata **due sole volte e l'occupazione non potrà eccedere, nel complesso, la durata stabilita dal Regolamento Edilizio.** |
| III. In caso di proroga si applica la tipologia di tariffa iniziale dell'occupazione, prescindendo dal periodo di precedente occupazione. | III.invariato |
| IV. L'autorizzazione alla posa in opera di cartellonistica pubblicitaria su ponteggi / recinzioni è rilasciata secondo quanto previsto dal Regolamento per l'applicazione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari. | IV. invariato |
| V. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio di qualunque provvedimento di proroga o di rinnovo. | V.invariato |
| **Capo III. Tipologie di occupazione.** | **Capo III. Tipologie di occupazione.** |

| **Art. 17 – Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico** | **Art. 17 – Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico** |
|---|---|
| I. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, condutture, impianti in genere, ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione o l'atto di assenso comunale. Per gli addobbi, i festoni, le luminarie, gli striscioni e simili si rimanda all'art. 26 del Regolamento di Polizia Comunale e alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia. | I. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, condutture, impianti in genere, ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione o l'atto di assenso comunale. Per gli addobbi, i festoni, le luminarie, gli striscioni e simili si rimanda alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia. |
| II. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato di queste ultime, l'altezza dei fili o di altri impianti dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori ecc., nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 26 del Regolamento di Polizia Comunale. | II. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato di queste ultime, l'altezza dei fili o di altri impianti dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc. |
| III. Sono ricomprese in queste tipologie le occupazioni | III. Sono ricomprese in queste tipologie le occupazioni |

| | |
|---|---|
| per scavi e rotture suolo relativamente alla fattispecie dei cantieri mobili disciplinati specificatamente dall'art. 18 del Regolamento comunale per la rottura suolo e per l'uso del sottosuolo e delle infrastrutture municipali. | per scavi e rotture suolo relativamente alla fattispecie dei cantieri mobili. |
| **Art. 18 – Occupazioni con tende, parasole, faretti, vetrinette.** | **Art. 18 – Occupazione con dissuasori di sosta** |
| Già abrogato | **I. Il canone relativo alla concessione di occupazione suolo con dissuasori di sosta a salvaguardia dei passi carrabili o di accessi pedonali, è calcolato con le modalità previste dal successivo art. 19, comma II.** |
| **Art. 19 - Occupazioni con griglie e intercapedini** | |
| Già abrogato | |
| **Art. 20 – Passi carrabili** | **Art. 19 – Passi carrabili** |
| I. La disciplina per l'apertura di un passo carrabile ovvero l'utilizzazione di un accesso a raso è dettata dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada (art. 22 D.Lgs. 30.04.1992, n. 285) e del suo regolamento di esecuzione (art. 44 e segg. D.P.R. 16.12.1992, n. 495, così come modificati dall'art. 36 del D.P.R. 16.09.1996, n. 610).<br><br>II. Per passo carrabile si intende quello definito dalle predette norme legislative e regolamentari del codice della strada. Il canone per le occupazioni in questione, determinato dalla superficie ottenuta con la moltiplicazione della larghezza del varco per la profondità di un metro "convenzionale", consegue alla disponibilità dell'area antistante per il proprietario frontista.<br><br>III. Il cartello segnaletico di divieto di sosta per tutti i passi carrabili dovrà essere quello previsto dalle vigenti norme del Codice della Strada (art. 22 c. 3 D.Lgs. 30.4.92,n.285 - | I. La disciplina per l'apertura di un passo carrabile ovvero l'utilizzazione di un accesso a raso è dettata dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada (art. 22 D.Lgs. 30.04.1992, n. 285) e del suo regolamento di esecuzione (art. 44 e segg. D.P.R. 16.12.1992, n. 495, così come modificati dall'art. 36 del D.P.R. 16.09.1996, n. 610).<br><br>II. Per passo carrabile si intende quello definito dalle predette norme legislative e regolamentari. Il canone per le occupazioni in questione, determinato dalla superficie ottenuta con la moltiplicazione della larghezza del varco per la profondità di un metro "convenzionale", consegue alla disponibilità dell'area antistante per il proprietario frontista.<br><br>III. Il cartello segnaletico di divieto di sosta per tutti i passi carrabili dovrà essere quello previsto dalle vigenti norme del Codice della Strada (art. 22 c. 3 D.Lgs. 30.4.92,n.285) **e fornito a titolo oneroso dal Comune, compresi eventuali duplicati in caso di deterioramento o furto. In caso di furto dovrà essere** |

| | |
|---|---|
| INTEGRAZIONE ALL'ART. 20 C. III DISPOSTA CON D.D. N. 2008/127/0.0./29:<br><br>1) I cartelli segnaletici di divieto di sosta per i passi carrabili dovranno essere esclusivamente quelli consegnati dal Comune di Genova ai titolari all'atto del rilascio della concessione la cui esposizione è obbligatoria ai sensi dell'art. 22, comma 3 D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e art. 120 D.P.R. 495 del 16.12.1992;<br><br>2) Non potrà essere esposto più di un cartello per varco e/o passo;<br><br>3) Il cartello segnaletico a suo tempo consegnato dovrà essere restituito al Comune di Genova in occasione di eventuale cessazione della concessione. | **presentata copia della relativa denuncia. Non potrà essere esposto più di un cartello per varco e/o passo. In seguito alla cessazione del passo carrabile, il cartello dovrà essere riconsegnato all'ufficio che lo ha rilasciato e fino a quel momento sarà dovuto il canone relativo alla concessione od autorizzazione. In caso di decadenza o revoca, qualora non avvenga la riconsegna spontanea del cartello, il Comune potrà rimuovere d'ufficio il cartello stesso con addebito delle relative spese al titolare del passo carrabile.** |
| IV. invariato | IV. invariato |
| V. Il rilascio della concessione per l'apertura di un passo carrabile ovvero per l'utilizzazione di un accesso a raso è consentita solo in capo al proprietario del fondo ed in presenza di più proprietari ad unico loro rappresentante; | V. Il rilascio della concessione per l'apertura di un passo carrabile ovvero per l'utilizzazione di un accesso a raso è consentita solo in capo al proprietario del fondo o al titolare di diritto reale sull'immobile se autorizzato dal proprietario stesso. In caso di più proprietari sarà rilasciata ad un rappresentante di essi. |
| VI. In esecuzione a quanto previsto dall'art. 23 comma 2) del vigente REGOLAMENTO PER LA ROTTURA DEL SUOLO PUBBLICO E PER L'USO DEL SOTTOSUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE MUNICIPALI approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 120 del 19/12/2006, gli oneri del futuro ripristino per le manomissioni di suolo pubblico finalizzate all'apertura di varchi carrabili, dovranno essere commisurate al versamento, a titolo di deposito cauzionale, di un importo pari ad una annualità del canone dovuto per l'anno di riferimento. | VI. Gli oneri del futuro ripristino per le manomissioni di suolo pubblico finalizzate all'apertura di varchi carrabili, dovranno essere commisurate al versamento, a titolo di deposito cauzionale, di un importo pari ad una annualità del canone dovuto per l'anno di riferimento. |
| VII. L'eventuale installazione di dissuasori di sosta e/o tracciatura di segnaletica orizzontale, ai fini di agevolare l'utilizzatore del passo carrabile, comporta il computo della metratura occupata da tali manufatti in aggiunta a quella del passo | VII. invariato |

| | |
|---|---|
| corrispondente.<br><br>VIII. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 del vigente REGOLAMENTO PER GLI ADEMPIMENTI TOPONOMASTICI – ECOGRAFICI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE C.C. 525/90 e successive modifiche, in ordine alla necessità di dotare il passo o varco carrabile di numerazione civica da indicare obbligatoriamente sul provvedimento di concessione, qualora i passi e occupazioni ricadano nell'ipotesi di esclusione dall'obbligo di numerazione civica, gli stessi devono essere individuati con l'indicazione della particella catastale corrispondente sul provvedimento di concessione e/o autorizzazione. | VIII. invariato<br><br>VIII. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 del vigente Regolamento per adempimenti Toponomastici – Ecografici di cui alla Deliberazione **Consiglio Comunale** n. 525/90 e successive modifiche, in ordine alla necessità di dotare il passo o varco carrabile di numerazione civica da indicare obbligatoriamente sul provvedimento di concessione, qualora i passi e occupazioni ricadano nell'ipotesi di esclusione dall'obbligo di numerazione civica, gli stessi devono essere individuati con l'indicazione della particella catastale corrispondente sul provvedimento di concessione e/o autorizzazione. |
| | **Art. 20 – Occupazioni con natanti** |
| | **I Municipi territorialmente competenti, possono individuare con Deliberazione di Giunta Municipale degli spazi su aree pubbliche di proprietà Comunale o in concessione, esistenti in prossimità di porticcioli, moli, spiagge, approdi e simili, da destinarsi all'occupazione con natanti. Con il medesimo provvedimento devono essere determinate le misure degli stalli. Le modalità di selezione dei richiedenti devono essere realizzate in analogia a quelle utilizzate dal Comune per la selezione dei concessionari in area demaniale. Per quanto riguarda le procedure per il rilascio della concessione di occupazione si applicano le norme regolamentari applicabili per le altre tipologie di occupazioni permanenti.** |
| **Art. 21 - Attività di noleggio/custodia.** | **Art. 21 - Attività di noleggio/custodia.** |
| I. Coloro che esercitano attività "artigianali" di noleggio (es. pattini e biciclette) e custodia (es. caschi) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici del Comune sui quali è consentito lo svolgimento di dette attività senza avere ottenuto il permesso di occupazione. | Tutto invariato |
| **Art. 22 - Mestieri girovaghi/artistici e banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie.** | **Art. 22 - Mestieri girovaghi/artistici e banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie.** |
| I. Le occupazioni realizzate a mezzo di mestieri girovaghi/artistici e banchetti per raccolte di firme, distribuzione di materiale, vendita di biglietti di lotterie e simili, di durata non superiore a 15 giorni, sono subordinate esclusivamente alla condizione della | Tutto invariato |

| | |
|---|---|
| preventiva comunicazione dell'occupazione al Comune. Detta comunicazione va effettuata non meno di due giorni prima dell'occupazione, che deve comunque riguardare solo date comprese nel mese in corso o in quello successivo, e purché vengano corrisposti contestualmente gli importi del canone e seguite le prescrizioni che verranno indicate dal competente ufficio comunale.<br><br>II. Le suddette disposizioni non si applicano ai banchetti per la vendita di biglietti delle lotterie che dovranno comunque essere collocati sempre nel rispetto delle prescrizioni più generali legate al nullaosta sotto il profilo del decoro e/o della viabilità. | |
| **Art. 23 - Parcheggi di autovetture private.** | **Art. 23 - Parcheggi di autovetture private.** |
| I. L'occupazione delle aree scoperte destinate a parcheggi a pagamento s'intende a carattere permanente stante la continuativa disponibilità dell'area.<br>II. In assenza di specifico canone concordato - omnicomprensivo di canone convenzionale e di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, le occupazioni in questione sono soggette al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.<br><br>III – In caso di temporanea occupazione con altra attività delle aree concesse per parcheggio di autovetture private, le concessioni temporanee verranno rilasciate dalla Civica Amministrazione, fatto salvo un indennizzo proporzionato al canone di concessione. | Tutto invariato |
| **Art.24 - Parcheggi di autovetture ad uso pubblico (taxi).** | **Art.24 - Parcheggi di autovetture ad uso pubblico (taxi).** |
| I. Per quanto concerne le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia. | |
| **Art. 25 - Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio** | **Art. 25 - Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio** |
| I. Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.<br><br>II. Le modalità di concessione sono determinate dalla | I. invariato |

| | |
|---|---|
| normativa regionale in materia di commercio e dal regolamento comunale pertinente.<br><br>III. Non potranno rilasciarsi nuove concessioni a soggetti che siano in mora nel pagamento dei canoni, nonché di altri eventuali oneri, dovuti per precedenti occupazioni munite di concessioni eventualmente ancora valide, e fino alla completa estinzione del relativo debito.<br><br>IV – Le esposizioni esterne ai chioschi per rivendita di giornali e riviste possono essere autorizzate solo nel rispetto del decoro urbano e comunque devono essere strutturate con apposite rastrelliere.<br><br>V - Le concessioni permanenti per chioschi e dehors hanno validità annuale dalla data del rilascio, rinnovabile automaticamente, salvo revoca o decadenza, o disdetta comunicata dal Comune almeno 90 giorni prima della scadenza, o dal Concessionario almeno 30 giorni prima. Le concessioni in discorso non possono essere rinnovate per oltre dieci anni dalla data del rilascio, ed alla scadenza è necessario presentare nuova istanza di concessione. | II. Invariato<br><br>III. Non potranno rilasciarsi nuove concessioni a soggetti che siano in mora nel pagamento dei canoni, nonché di altri eventuali oneri, dovuti per precedenti occupazioni e fino alla completa estinzione del relativo debito.<br><br>IV . invariato<br><br>V - Le concessioni permanenti per chioschi e dehors hanno validità annuale dalla data del rilascio, rinnovabile automaticamente, salvo revoca o decadenza, o disdetta comunicata dal Comune almeno 90 giorni prima della scadenza, o dal Concessionario almeno 30 giorni prima. **Il canone, in occasione di revoca, decadenza, disdetta o voltura, viene calcolato sul periodo di effettivo utilizzo.** Le concessioni in discorso non possono essere rinnovate per oltre dieci anni dalla data del rilascio, ed alla scadenza è necessario presentare nuova istanza di concessione. |
| **Art. 26 – Affissioni e pubblicità** | **Art. 26 – Affissioni e pubblicità** |
| I. Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari. In caso di autorizzazione alla pubblicità e/o affissione rilasciata ai concessionari, si rinvia alle vigenti disposizioni in materia di pubblicità ed affissioni.<br><br>II. Per quel che concerne le concessioni all'occupazione di spazi pubblici con impianti pubblicitari si fa rinvio ai vigenti Regolamenti di Polizia Comunale e di applicazione del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del diritto sulle pubbliche affissioni. | I. Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari. In caso di autorizzazione alla pubblicità rilasciata ai concessionari, si rinvia alle vigenti disposizioni in materia di pubblicità. |
| **Art. 27 - Distributori di carburanti.** | **Art. 27 - Distributori di carburanti.** |
| I. Per quanto concerne le occupazioni con impianti di distributori di carburanti si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia. | Tutto invariato |
| **Art. 28 - Occupazioni per attività edilizie (ponteggi e** | **Art. 28 - Occupazioni per attività edilizie (ponteggi e** |

| | |
|---|---|
| **cantieri temporanei).** | **cantieri temporanei).** |
| I. Fatto salvo ogni riferimento al vigente Regolamento Edilizio Comunale e di Polizia Municipale ai fini dell'ottenimento della concessione per le occupazioni suindicate, viene stabilito che, in caso di occupazione d'urgenza ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento per le fattispecie di cui a questo articolo, il richiedente dovrà regolarizzare la pratica con il pagamento del canone contestuale alla presentazione della domanda presso l'ufficio concedente, entro 5 giorni dalla comunicazione iniziale. | I. Fatto salvo ogni riferimento al vigente Regolamento Edilizio Comunale e di Polizia **Urbana** ai fini dell'ottenimento della concessione per le occupazioni suindicate, viene stabilito che, in caso di occupazione d'urgenza ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento per le fattispecie di cui a questo articolo, il richiedente dovrà regolarizzare la pratica con il pagamento del canone contestuale alla presentazione della domanda presso l'ufficio concedente, entro 5 giorni dalla comunicazione iniziale. |
| **Art. 29 - Norma di rinvio.** | **Art. 29 - Norma di rinvio.** |
| I. Per tutte le tipologie di cui al presente Capo III, si rinvia alle vigenti e specifiche disposizioni normative e regolamentari in materia ed alle successive eventuali modifiche, nonché a piani attuativi e particolareggiati di zona per la disciplina di specifiche tipologie di occupazione. | Tutto invariato |
| **TITOLO III - DISPOSIZIONI TARIFFARIE.** | **TITOLO III - DISPOSIZIONI TARIFFARIE.** |
| **Capo I. Modalità applicative** | **Capo I. Modalità applicative** |
| **Art. 30 – Criteri di imposizione per le occupazioni non commerciali.** | **Art. 30 – Criteri di imposizione per le occupazioni non commerciali**. |
| I. Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento del relativo canone secondo le norme del presente regolamento | I. Invariato |
| II. Per le occupazioni permanenti il canone è annuo ed indivisibile, fatto salvo il primo anno di occupazione in cui può essere versato con l'applicazione delle tariffe giornaliere. Per le occupazioni temporanee il canone si applica in relazione ai giorni di occupazione. | II. Per le occupazioni permanenti il canone è annuo ed indivisibile, fatto salvo il primo anno di occupazione in cui può essere versato con l'applicazione delle tariffe **mensili**. Per le occupazioni temporanee il canone si applica in relazione ai giorni di occupazione. |
| III. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale scopo il territorio comunale è suddiviso in quattro categorie cui vanno riferite le singole strade. L'elenco della predetta classificazione è riportato nell'allegato B1 quale parte integrante del presente regolamento. | III. invariato |
| IV. Il canone è commisurato alla superficie espressa in metri quadrati od in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura | IV. invariato |

| | |
|---|---|
| superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse. | |
| V. Per le occupazioni di soprassuolo, purché aggettanti almeno 5 cm. dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolato sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo, con la quale viene stabilita la superficie su cui determinare il canone. | V. invariato |
| VI. Le occupazioni eccedenti i 1000 mq., per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%. | VI. invariato |
| VII. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente, il canone annuo cessa di essere dovuto dall'anno successivo a quello in cui è stata comunicata la rinuncia stessa. | VII. invariato<br><br>**VIII. Per le occupazioni a fini edilizi, restano valide le procedure indicate nell'allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 27/2001 adottata dal Settore "Coordinamento progetti e innovazione per lo sviluppo dei municipi", di concerto con la Direzione "Qualità lavori su spazi pubblici urbani e città accessibile".** |

| **Art. 30 bis - Criteri di imposizione per le occupazioni commerciali.** | **Art. 31 - Criteri di imposizione per le occupazioni commerciali.** |
|---|---|
| I. Le occupazioni di suolo pubblico o privato sottoposto a pubblico passaggio con finalità commerciale sono soggette al pagamento del relativo canone secondo le norme del presente regolamento. | I invariato |
| II. Il canone si applica in relazione ai giorni di occupazione, alla superficie occupata e alla categoria tariffaria legata alla classificazione delle strade cittadine. Per le occupazioni permanenti la tariffa è annuale, con eccezione dei dehors, che hanno tariffa mensile. | II invariato |
| III. La classificazione stradale è definita in base alla valutazione di attrattività commerciale delle aree cittadine, ed è diversificata in base alla tipologia di occupazione commerciale. In particolare la classificazione è definita:<br><br>• dalla zonizzazione del Piano Comunale per la | III . La classificazione stradale è definita in base alla valutazione di attrattività commerciale delle aree cittadine, ed è diversificata in base alla tipologia di occupazione commerciale. In particolare la classificazione è definita:<br><br>• dalla zonizzazione del Piano Comunale per la somministrazione di bevande ed alimenti per quanto |

| | |
|---|---|
| somministrazione di bevande ed alimenti per quanto riguarda i dehors;<br><br>• dall'allegato B1 per la classificazione delle strade su cui insistono i chioschi e i mercati scoperti permanenti, le occupazioni suolo fuori mercato e di promozione prodotti;<br><br>• dall'allegato B2 per la classificazione in 5 categorie delle strade su cui insistono i mercati merci varie settimanali e bisettimanali;<br><br>• dall'allegato B3 per la classificazione delle strade su cui insistono le fiere. Con provvedimento dirigenziale si possono modificare le indicazioni per zone o per classi di specifici ambiti viari qualora gli stessi risultino essere degradati rispetto ad indicatori socio-economici, e pertanto non più rispondenti alla classificazione effettuata con il presente regolamento. Per le manifestazioni private ad iniziativa privata di cui all'art. 5 comma VII, il criterio di tariffazione segue la dimensione desunta dal numero dei posteggi occupati. | riguarda i dehors;<br><br>• dall'allegato B1 per la classificazione delle strade su cui insistono i chioschi e i mercati scoperti permanenti, le occupazioni suolo fuori mercato e di promozione prodotti;<br><br>• dall'allegato B2 per la classificazione in 5 categorie delle strade su cui insistono i mercati merci varie settimanali e bisettimanali;<br><br>• dall'allegato B3 per la classificazione delle strade su cui insistono le fiere. Con provvedimento dirigenziale si possono modificare le indicazioni per zone o per classi di specifici ambiti viari qualora gli stessi, **a seguito di modifica della situazione di fatto**, **risultino** non più rispondenti alla classificazione effettuata con il presente regolamento. Per le manifestazioni private ad iniziativa privata di cui all'art. 5 comma VII, il criterio di tariffazione segue la dimensione desunta dal numero dei posteggi occupati. |
| IV. Con delibera della Giunta Comunale può essere approvata la sperimentazione della costituzione di nuovi mercati merci varie settimanali o bisettimanali, per la quale può essere prevista l'esenzione parziale o totale del canone per un massimo di edizioni fissato nel provvedimento medesimo. Terminato il periodo di sperimentazione si provvederà alla classificazione definitiva della viabilità del nuovo mercato con apposito provvedimento dirigenziale.<br><br>V. Nell'ambito della stessa fiera i posteggi hanno diversa tariffa a seconda della classificazione della strada su cui sono posizionati. Le fiere con durata superiore ad un giorno ed inferiore ai 3 giorni beneficiano di una riduzione tariffaria del 50% per il primo giorno; quelle che durano tre o più giorni beneficiano di una riduzione del 20% per i giorni successivi al primo.<br><br>VI. Se per le condizioni meteorologiche proibitive non è possibile effettuare la fiera, a fronte di provvedimento dirigenziale di presa d'atto, il canone viene trattenuto in acconto, e la fiera viene rinviata a data successiva. Se non viene rinviata ma viene annullata, il canone va in acconto per l'anno successivo. Se, pur in condizioni avverse attestate con apposito provvedimento | Da IV a X invariati |

| | |
|---|---|
| dirigenziale, la fiera viene comunque realizzata, per l'operatore che non partecipa, il canone versato anticipatamente viene trattenuto come acconto per l'anno successivo e l'assenza non verrà computata ai fini del calcolo delle presenze obbligatorie per il mantenimento dell'autorizzazione. Gli operatori che comunque procedano ad insediare il banco di vendita, beneficiano della riduzione del canone del 50%, da scomputare dal canone dovuto per l'edizione successiva. Per l'applicazione degli acconti di cui sopra è necessario il relativo provvedimento dirigenziale.<br><br>VII. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente, il canone annuo cessa di essere dovuto dall'anno successivo a quello in cui è stata comunicata la rinuncia stessa.<br><br>VIII. Il canone per i dehors è ridotto del 20%, a valutazione della Conferenza dei Servizi, per le fattispecie in cui occorra compiere rilevanti interventi per consentire l'accesso ai disabili.<br><br>IX. Lo stesso canone è ridotto del 15% quando sull'area del dehors viene svolto un mercato settimanale di merci varie; del 30% se il mercato ha cadenza bisettimanale.<br><br>X. L'operatore può richiedere la concessione dello stesso dehors, in periodi diversi dello stessa annualità, con regimi tariffari diversi (tavolini, e dehors con pareti). | |
| **Art. 31 - Versamento del canone per le occupazioni non commerciali.** | **Art. 32 -Versamento del canone per le occupazioni non commerciali.** |
| I. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere versato previa autoliquidazione da parte del concessionario al Comune di Genova ed indipendentemente dal ricevimento di ogni eventuale richiesta del Comune. Il pagamento del canone può essere effettuato tramite posta a mezzo di c/c postale, MAV, oppure nelle altre forme stabilite dalla Civica Amministrazione. L'importo deve essere versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno. Se l'importo del canone è superiore ad Euro 516,45 - deve essere versato in quattro rate con scadenza 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre, 30 novembre. In caso di scadenza del pagamento al sabato o in giorni festivi, la stessa è prorogata al primo giorno | **I.** Il canone per le occupazioni permanenti deve essere versato in autoliquidazione da parte del concessionario al Comune di Genova, indipendentemente dal ricevimento di ogni eventuale richiesta del Comune.<br>Il pagamento del canone può essere effettuato con c/c postale, MAV, oppure nelle altre forme stabilite dalla Civica Amministrazione. **Nel caso di nuove occupazioni il canone deve essere versato prima dell'inizio dell'occupazione stessa. Il rilascio della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Il canone è dovuto per tutta la durata** |

| | |
|---|---|
| lavorativo successivo.<br><br>I bis.<br><br>1) Il responsabile dell'entrata, su richiesta motivata e adeguatamente documentata del soggetto debitore, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di oggettiva difficoltà del soggetto debitore, la dilazione del pagamento delle somme richieste con avvisi di accertamento e liquidazione nonché delle somme soggette a riscossione coattiva, nelle modalità previste dalla normativa in materia.<br><br>2) La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva. Sarà cura degli uffici preposti verificare il mancato inizio della procedura esecutiva.<br><br>3) La dilazione di pagamento viene concessa tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:<br><br>• ripartizione della somma in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma rateizzata e, comunque, fino ad un massimo di sessanta rate mensili, oppure sospensione del pagamento per un periodo massimo di un anno e successiva ripartizione della somma fino ad un massimo di quarantotto rate mensili;<br><br>• scadenza di ciascuna rata entro l'ultimo giorno del mese;<br><br>• applicazione degli interessi come previsto dall'art. 21 del D.P.R. 29/9/1973 n. 602 in caso di dilazione concessa su cartelle di pagamento e applicazione degli interessi stabiliti dal Comune sulla base dell'art. 1, comma 165, della Legge 27/12/2006 n. 296 in caso di dilazione concessa su altri provvedimenti. In caso di concessione della dilazione su istanza presentata oltre la scadenza del termine di pagamento, si applicano fino alla data di presentazione dell'istanza stessa gli interessi di mora di cui all'art. 30 del D.P.R. 29/9/1973 n. 602;<br><br>In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:<br><br>a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione; | **della concessione secondo le scadenze indicate. Nel caso l'autorizzazione non venga ritirata entro 60 giorni dall'avvenuto rilascio la stessa decade. Per importi inferiori o pari a 516,45 euro il pagamento deve essere versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno.**<br>**Per importi superiori ad Euro 516,45 il pagamento deve essere versato in quattro rate con scadenza 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre, 30 novembre. In caso di scadenza del pagamento al sabato o in giorni festivi, la stessa è prorogata al primo giorno lavorativo successivo.**<br>**II. L'importo complessivo del totale del canone dovuto va arrotondato per difetto o per eccesso all'euro corrispondente. Se l'importo è uguale o superiore a cinquanta centesimi, lo stesso va arrotondato all'euro superiore.**<br>**III. Per occupazioni a fini edilizi di durata superiore a 6 mesi e di importo superiore a 4.500 euro può essere concessa la rateizzazione del pagamento. L'importo di ogni rata, ad esclusione dell'ultima, dovrà essere almeno pari a quanto dovuto per 6 mesi di occupazione. La prima rata deve essere versata prima dell'inizio dell'occupazione e l'ultima all'inizio dell'ultimo semestre. La rateizzazione deve essere richiesta al Municipio competente per territorio prima del rilascio dell'autorizzazione ed adeguatamente motivata e documentata. Per le restanti tipologie di occupazioni, la rateizzazione è applicata con le modalità del successivo art. 34.**<br><br>IV. In caso di mancato rispetto dei termini di versamento verrà applicato l'interesse moratorio – per frazione di mese - pari al vigente tasso legale maggiorato di un punto percentuale, ragguagliato su base giornaliera.<br><br>V . In caso di accertato diritto al rimborso, che può essere richiesto, a pena di decadenza, entro cinque anni dal versamento e che è sempre dovuto - anche con rateo in corso d'anno - a fronte di una revoca di concessione, sono dovuti gli interessi in ragione del tasso legale **maggiorato di un punto percentuale** e ragguagliato su base giornaliera. Il rimborso viene disposto entro 80 |

| | |
|---|---|
| b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;<br><br>c) il debito non può più essere rateizzato.<br><br>II. A fronte delle nuove occupazioni il canone deve essere versato prima dell'inizio dell'occupazione. Il rilascio della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.<br><br>III. In caso di mancato rispetto dei termini di versamento verrà applicato l'interesse moratorio – per frazione di mese - pari al vigente tasso legale maggiorato di un punto percentuale, ragguagliato su base giornaliera. Nella stessa misura spettano gli interessi al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.<br><br>IV. Il canone è dovuto anche per gli anni successivi fino alla scadenza della concessione in assenza di denuncia di variazione del concessionario, ovvero di cessazione inviata per iscritto al Comune entro il 31 dicembre.<br><br>V. In caso di accertato diritto al rimborso, che può essere richiesto, a pena di decadenza, entro cinque anni dal versamento e che è sempre dovuto - anche con rateo in corso d'anno - a fronte di una revoca di concessione, sono dovuti gli interessi in ragione del tasso legale ragguagliato su base giornaliera con esclusione del risarcimento di eventuali danni. Il rimborso viene disposto entro 80 giorni dalla richiesta.<br><br>VI. L'importo complessivo del totale del canone dovuto va arrotondato per difetto o per eccesso all'euro corrispondente. Se l'importo è uguale o superiore a cinquanta centesimi, lo stesso va arrotondato all'euro superiore.<br><br>VII. E' ammessa, ai sensi dell'art. 8 c.1 della Legge 27.7.2000, n.212, la compensazione tra entrate nel pagamento del canone di cui al presente regolamento.<br><br>VIII. La compensazione di cui al comma precedente potrà essere attuata, nel rispetto delle scadenze di pagamento fissate dal presente regolamento, con partite indebitamente pagate dal debitore e | giorni dalla richiesta.<br><br>VI. **Per le obbligazioni derivanti dal presente regolamento, è ammessa la compensazione** ai sensi dell'art. 8 c.1 della Legge 27.7.2000, n.212. La compensazione potrà essere attuata, nel rispetto delle scadenze di pagamento fissate dal presente regolamento, con partite indebitamente pagate dal debitore e riconosciute come non dovute dal Comune. |

| | |
|---|---|
| riconosciute non dovute dal Comune.<br><br>IX. Nel caso di eventi di carattere eccezionale, in grado di ostacolare l'utilità del servizio per cui viene corrisposto il canone, la Giunta Comunale può prevedere agevolazioni e/o proroghe delle scadenze.<br><br>X. Non si procede alla riscossione coattiva del canone per gli importi stabiliti all'art.3, comma 10 dal D.L. n. 16 del 2 marzo 2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012. | |
| **Art. 31 bis – versamento del canone per occupazioni commerciali.** | **Art. 33 – Versamento del canone per occupazioni commerciali.** |
| I. Per le occupazioni dei posteggi dei mercati di merci varie e dei mercati scoperti il canone viene versato dopo il bimestre di competenza con le modalità indicate nella richiesta di pagamento.<br><br>II. Il mancato pagamento entro i termini di scadenza di 3 bimestri è causa di decadenza delle autorizzazioni e concessioni relative. Dopo il secondo bimestre insoluto viene mandato un avviso per via telematica. Dopo il terzo bimestre insoluto viene trasmessa la comunicazione di avvio di procedimento di decadenza con termine 90 giorni. In tal caso verrà addebitato l'importo pari a Euro 40,00 a titolo di rimborso spese di procedimento, oltre alle spese di notifica e agli interessi di ritardato pagamento pari al tasso di interesse legale maggiorato di un punto percentuale. Con la comunicazione di avvio si offre la possibilità di rateizzazione con addebito del solo tasso di interesse legale ai soggetti che non ne hanno beneficiato nei dodici mesi precedenti. Il pagamento successivo a 60 giorni dalla notifica della comunicazione di avvio di procedimento, è gravato da una penale proporzionale all'importo dovuto nella misura del | Da I. a VII. Invariato |

| | |
|---|---|
| 5%. In assenza di nuovi elementi di giudizio il procedimento verrà concluso, entro i successivi 30 giorni, e adottato il provvedimento di decadenza del posteggio. In tal caso il posteggio dovrà essere lasciato libero da attrezzature di proprietà<br><br>III. La rateizzazione di cui al comma precedente è concessa solo a fronte di domiciliazione bancaria (RID).<br><br>IV. Il canone per le occupazioni permanenti di dehors e chioschi e per le occupazioni suolo fuori mercato deve essere versato dal concessionario per il primo anno con bonifico bancario sull'apposito conto corrente intestato al Comune di Genova, e successivamente con versamento secondo le modalità di cui all'art. 31, comma I.<br><br>V. Eventuali lavori di pubblico interesse eseguiti dal concessionario e concordati con l'ufficio concedente possono essere scomputati dai canoni.<br><br>VI. Per le fiere il pagamento del canone è anticipato a pena di esclusione dalla manifestazione, e viene appositamente richiesto dalla Direzione competente.<br><br>VII. Il canone delle fiere è dovuto anche per gli anni successivi fino alla scadenza della concessione in assenza di denuncia di variazione del concessionario, ovvero di cessazione inviata per iscritto al Comune entro il 31 dicembre.<br><br>VIII. In caso di accertato diritto al rimborso, che può essere richiesto, a pena di decadenza, entro cinque anni dal versamento e che è sempre dovuto - anche con rateo in corso d'anno - a fronte di una revoca di concessione, sono dovuti gli interessi in ragione del tasso legale ragguagliato su base giornaliera con esclusione del risarcimento di eventuali danni. Il rimborso viene disposto entro 80 giorni dalla richiesta. | VIII. In caso di accertato diritto al rimborso, che può essere richiesto, a pena di decadenza, entro cinque anni dal versamento e che è sempre dovuto - anche con rateo in corso d'anno - a fronte di una revoca di concessione, sono dovuti gli interessi in ragione del tasso legale **maggiorati di un punto percentuale** ragguagliato su base giornaliera. Il rimborso viene disposto entro 80 giorni dalla richiesta. |
| **Art. 32 – Riscossione del canone** | **Art. 34 – Riscossione del canone** |
| I. Il servizio per l'accertamento e per la riscossione del canone di cui al presente regolamento è gestito direttamente dal Comune ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.97, n. 446. La riscossione coattiva | I. **L'accertamento e la riscossione ordinaria del canone** di cui al presente regolamento **sono** gestiti direttamente dal Comune ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.97, n. 446. |

| | |
|---|---|
| verrà effettuata nelle modalità consentite dalla vigente normativa in materia. | II. La riscossione coattiva verrà effettuata nelle modalità consentite dalla vigente normativa in materia.<br>III. **Il responsabile dell'entrata, su richiesta motivata e adeguatamente documentata del soggetto debitore, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di oggettiva difficoltà del soggetto debitore, la dilazione del pagamento delle somme richieste con avvisi di accertamento e liquidazione nelle modalità previste dalla normativa in materia.**<br>**La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi.**<br>**IV. La dilazione di pagamento viene concessa tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:**<br>**• ripartizione della somma in un numero di rate in relazione all'importo totale dovuto e, comunque, fino ad un massimo di sessanta rate mensili, oppure sospensione del pagamento per un periodo massimo di un anno e successiva ripartizione della somma fino ad un massimo di quarantotto rate mensili;**<br>**• scadenza di ciascuna rata entro l'ultimo giorno del mese;**<br>**• applicazione degli interessi calcolati al tasso legale maggiorato di un punto percentuale, con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.**<br>In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di tre rate consecutive:<br>a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;<br>b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione; |

| | |
|---|---|
| | c) il debito non può più essere rateizzato<br><br>V . **Analoga procedura di dilazione del pagamento potrà essere applicata dal soggetto incaricato della riscossione coattiva a fronte di ingiunzioni o cartelle di pagamento, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.** |
| **Art. 33 - Soggetto passivo.** | **Art. 35 - Soggetto passivo.** |
| I. Il canone è dovuto dal titolare della concessione.<br><br>II. Ai soli fini del pagamento del canone le occupazioni abusive sono equiparate a quelle assentite da atto di concessione e l'occupante di fatto è soggetto passivo del canone, secondo le modalità di cui al precedente art. 8.<br><br>III. In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno, il canone annuale non può essere applicato più di una volta | Tutto invariato |
| **Art. 34 – Riduzioni.** | **Art. 36 – Riduzioni.** |
| I. Alle occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio si applica la riduzione del 30 % sulle tariffe di cui ai punti I , III , IX e X dell'allegato A1) al presente regolamento.<br><br>Ibis. Nelle tipologie di cui al comma 1 devono intendersi ricomprese aree con superficie minima pari a 1 mq., determinata secondo i criteri previsti dall'art.20 c.II.<br><br>II. E' concessa una riduzione del 50% sul canone a chi occupa aree ubicate in strade di IV categoria con attività concordate con la Civica Amministrazione e finalizzate all'incremento dell'occupazione giovanile.<br><br>III. Il canone potrà essere ridotto in misura proporzionale, con riferimento al periodo di mancato utilizzo, per lavori eseguiti dalla Civica Amministrazione | I. Alle occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio si applica la riduzione del 30 % sulle tariffe di cui ai punti I , V , XII e XIII dell'allegato A1) al presente regolamento.<br><br>II. Nelle tipologie di cui al comma 1 devono intendersi ricomprese aree con superficie minima pari a 1 mq., determinata secondo i criteri previsti dall'art.19 c.II.<br><br>III. invariato |

| **Art. 35 – Tipologie di occupazioni non soggette al canone.** | **Art. 37 – Tipologie di occupazioni non soggette al canone.** |
|---|---|
| I. Non sono soggette al canone le seguenti tipologie di occupazione:<br><br>a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività economiche di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 3 giorni;<br><br>a1) occupazioni realizzate con impianti pubblicitari;<br><br>a2) occupazioni di passi carrabili per le quali è stata corrisposta in via anticipata la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche a titolo di affrancazione anche in caso di passi carrabili oggetto di volturazione della concessione e/o della autorizzazione.<br><br>b) commercio itinerante su aree pubbliche: sosta fino a sessanta minuti dove è consentita la vendita in base al vigente regolamento di Polizia Comunale;<br><br>c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;<br><br>d) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sei ore;<br><br>e) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;<br><br>f) occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde ( es.: potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;<br><br>g) tutte le occupazioni occasionali meglio descritte all'art. 12;<br><br>h) esercizio di attività di cui all'art. 22 non comportanti attività economiche di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a sei ore; | I. Non sono soggette al canone le seguenti tipologie di occupazione:<br><br>a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali,<br><br>celebrative e del tempo libero non comportanti attività economiche di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 3 giorni;<br><br>b) occupazioni realizzate con impianti pubblicitari;<br><br>c) occupazioni di passi carrabili per le quali è stata corrisposta in via anticipata la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche a titolo di affrancazione, anche in caso di passi carrabili oggetto di volturazione della concessione e/o della autorizzazione.<br><br>d) La sosta per la vendita è consentita per il tempo necessario alla conclusione delle contrattazioni commerciali e di ulteriori dieci minuti primi per l'attesa di altra clientela. Superato tale limite temporale è fatto obbligo all'operatore di reperire altra idonea area a distanza non inferiore a metri 500 di percorso veicolare;<br><br>e) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;<br><br>f) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sei ore;<br><br>g) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;<br><br>h) occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde ( es.: potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;<br><br>i) tutte le occupazioni occasionali meglio descritte all'art. 12; |

| | |
|---|---|
| i) occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap;<br><br>j) occupazioni con griglie, lucernai, vetrocementi ed intercapedini;<br><br>k) occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile ivi comprese le tende da sole per abitazioni;<br><br>l) occupazioni di aree appartenenti al demanio dello Stato, nonché alle strade statali e provinciali, per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato come delimitato - ai sensi del vigente Codice della Strada - dalla deliberazione di Giunta Comunale n° 36 del 14.01.1994;<br><br>m) occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, fatta eccezione per gli espositori di merci e commerciali in genere;<br><br>n) occupazioni realizzate da privati con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;<br><br>o) occupazione di aree pubbliche destinate ad autovetture adibite al trasporto pubblico (taxi);<br><br>p) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;<br><br>q) occupazioni permanenti per le quali l'importo dovuto complessivamente dal concessionario non ecceda Euro 10,33;<br><br>r) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali e loro consorzi (nonché da eventuali appaltatori per opere pubbliche e per il periodo ed area strettamente necessari), da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici e privati di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n°917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;<br><br>s) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;<br><br>t) le occupazioni da parte delle vetture destinate al | j) esercizio di attività di cui all'art. 22 non comportanti attività economiche di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a sei ore;<br><br>k) occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap;<br><br>l) occupazioni con griglie, lucernai, vetrocementi ed intercapedini;<br><br>m) occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile ivi comprese le tende da sole per abitazioni;<br><br>n) occupazioni di aree appartenenti al demanio dello Stato, nonché alle strade statali ed ex provinciali, per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato come delimitato - ai sensi del vigente Codice della Strada - dalla apposita deliberazione di Giunta Comunale~~;~~<br><br>o) occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato ~~o~~ lineare, fatta eccezione per gli espositori di merci e commerciali in genere, **nonché per le occupazioni riguardanti i cosiddetti "Grandi Utenti", come definiti dal civico regolamento per la Rottura del Suolo Pubblico;**<br><br>p) occupazioni realizzate da privati con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;<br><br>q) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;<br><br>r) occupazioni permanenti per le quali l'importo dovuto complessivamente dal concessionario non ecceda Euro 10,33;<br><br>s) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali e loro consorzi, nonché da eventuali appaltatori per opere pubbliche e per il periodo ed area strettamente necessari, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici e privati **diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali,** per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;<br><br>t) le tabelle indicative delle stazioni e fermate, degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle |

| | |
|---|---|
| servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;<br><br>u) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di Polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;<br><br>v) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;<br><br>w) occupazioni di aree cimiteriali;<br><br>x) occupazioni in genere obbligatorie per norme di legge e regolamentari, purché la superficie non ecceda quella consentita normativamente;<br><br>y) occupazioni per le quali sia previsto un intervento coordinato e congiunto di carattere pubblico e privato, o privato di interesse pubblico, in occasione di eventi cittadini, nonché di manifestazioni a carattere commerciale straordinarie quali quelle concordate con i Centri Integrati di Via (CIV), oggetto di accordi di collaborazione, così come approvato con delibera di Giunta, che prevedano espressamente la predetta esenzione, ed occupazioni destinate in via esclusiva a servizio pubblico di arredo urbano.<br><br>z) occupazioni con tende fisse e retrattili.<br><br>II. II. Il canone non si applica, in analogia a quanto già previsto per la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dalla Deliberazione di Giunta Comunale n.127 dell'11.2.99, così come integrata dalla Determinazione Dirigenziale n. 28 dell'11.3.99 a cura della Direzione Tributi, per le occupazioni relative ad interventi edilizi volti al recupero immobiliare nell'ambito del centro storico, così come delimitato dall'allegata planimetria, Allegato C al presente regolamento.<br><br>In ogni caso la non applicazione del canone per i casi di cui sopra ha valore solo per i primi sei mesi di occupazione, trascorso il quale il canone si applica per i successivi tre mesi nella misura corrispondente al 50% delle tariffe vigenti, dopodiché -in caso di ulteriore prolungata occupazione il canone si applica con le tariffe di cui | che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;<br><br>u) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, **nonché quelle destinate in genere al trasporto pubblico, ancorché integrativo o complementare;**<br><br>v) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di Polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;<br><br>w) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;<br><br>x) occupazioni di aree cimiteriali;<br><br>y) occupazioni in genere obbligatorie per norme di legge e regolamentari, purché la superficie non ecceda quella consentita normativamente;<br><br>z) occupazioni per le quali sia previsto un intervento coordinato e congiunto di carattere pubblico e privato, o privato di interesse pubblico, in occasione di eventi cittadini, nonché di manifestazioni a carattere commerciale straordinarie quali quelle concordate con i Centri Integrati di Via (CIV), oggetto di accordi di collaborazione, così come approvato con delibera di Giunta, che prevedano espressamente la predetta esenzione, ed occupazioni destinate in via esclusiva a servizio pubblico di arredo urbano.<br><br>z1) occupazioni con tende fisse e retrattili;<br><br>z2) occupazioni di dehor per superficie pari a 2 mq per i pubblici esercizi ed assimilati che abbiano disinstallato apparecchiature per il gioco d'azzardo legale. La non assoggettabilità viene concessa per anni due compreso quello della dismissione delle apparecchiature;<br><br>z3) occupazioni di dehor o assimilati per superficie pari a 1 mq per i pubblici esercizi e negozi di vicinato o assimilati che si impegnino a fornire gratuitamente ai cittadini la rete internet WI-FI libera all'interno delle linee guida della Città Digitale di Genova. La non assoggettabilità viene concessa per un anno complessivo non rinnovabile compreso quello della |

| | |
|---|---|
| all'allegato A2) del presente regolamento. Negli interventi edilizi volti al recupero immobiliare di cui sopra devono comprendersi anche quelli di ristrutturazione edilizia, comprensiva della demolizione e ricostruzione sullo stesso sedime, che non comportino modifiche della sagoma (intendendosi per tale il profilo della costruzione sia in pianta che in elevazione comprensivo di tutti gli elementi aggettanti) e delle caratteristiche architettonico – compositive delle facciate e delle coperture dell'edificio esistente. Tali interventi non devono essere in contrasto con lo strumento urbanistico comunale.<br><br>Godono delle stesse agevolazioni gli interventi volti alla rimozione delle superfetazioni e/o al ripristino dei caratteri architettonici originari e quelli finalizzati a realizzare decrementi di volume o di superficie per motivi igienico sanitari o tecnologico - funzionali espressamente consentiti e disciplinati con puntuali modalità tecnico-formali dagli Strumenti Urbanistici Comunali.<br><br>II bis. Il canone, per quanto previsto dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 15 settembre 2009 e dalla Decisione di Giunta n. 4 del 21/01/2010, non si applica per le occupazioni relative agli interventi edilizi riguardanti la riqualificazione del tessuto edilizio esistente: Intervento sulle facciate degli edifici volti al recupero immobiliare nell'ambito di Cornigliano, così come delimitato dall'allegata planimetria, costituente Allegato D al presente regolamento.<br><br>In ogni caso la non applicazione del canone per ogni singolo cantiere sarà limitata temporalmente al periodo di durata dei lavori dichiarato nelle DIA, e comunque avrà una durata massima di dodici mesi dall'inizio dei lavori, per coloro i quali aderiranno al bando in corso di redazione per la concessione del contributo in conto capitale.<br><br>III. La non assoggettabilità al canone comporta comunque la necessità di sottostare alle procedure di cui al Titolo II del presente regolamento e l'obbligo di munirsi della concessione (ora comma IV) | sottoscrizione d'impegno al servizio.<br><br>II. II. Il canone non si applica, in analogia a quanto già previsto per la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dalla Deliberazione di Giunta Comunale n.127 dell'11.2.99, così come integrata dalla Determinazione Dirigenziale n. 28 dell'11.3.99 a cura della Direzione Tributi, per le occupazioni relative ad interventi edilizi volti al recupero immobiliare nell'ambito dei centri storici, così come delimitato dall'allegata planimetria, Allegato C al presente regolamento.<br><br>In ogni caso la non applicazione del canone per i casi di cui sopra ha valore , **in capo allo stesso committente e relativamente al medesimo immobile,** solo per i primi sei mesi di occupazione, trascorso il quale il canone si applica per i successivi tre mesi nella misura corrispondente al 50% delle tariffe vigenti, dopodiché -in caso di ulteriore prolungata occupazione il canone si applica con le tariffe di cui all'allegato A2) del presente regolamento. Negli interventi edilizi volti al recupero immobiliare di cui sopra devono comprendersi anche quelli di ristrutturazione edilizia, comprensiva della demolizione e ricostruzione sullo stesso sedime, che non comportino modifiche della sagoma, intendendosi per tale il profilo della costruzione sia in pianta che in elevazione comprensivo di tutti gli elementi aggettanti e delle caratteristiche architettonico – compositive delle facciate e delle coperture dell'edificio esistente. Tali interventi non devono essere in contrasto con lo strumento urbanistico comunale.<br><br>Godono delle stesse agevolazioni gli interventi volti alla rimozione delle superfetazioni e/o al ripristino dei caratteri architettonici originari e quelli finalizzati a realizzare decrementi di volume o di superficie per motivi igienico sanitari o tecnologico - funzionali espressamente consentiti e disciplinati con puntuali modalità tecnico-formali dagli Strumenti Urbanistici Comunali.<br><br>III **Con apposita Deliberazione di Giunta possono prevedersi esenzioni o riduzioni per le occupazioni relative a interventi edilizi riguardanti la riqualificazione degli immobili esistenti, purché l'ambito di esenzione sia determinato e delimitato** |

| | |
|---|---|
| | **territorialmente. Sono fatte salve le esenzioni/riduzioni già previste con apposite deliberazioni.**<br>IV. invariato |
| **Art. 35 bis - Commisurazione del canone per occupazioni particolari.** | **Art. 38 - Commisurazione del canone per occupazioni particolari.** |
| I. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 39, tenuto conto della natura contrattuale del canone il Comune, con deliberazione della Giunta, può stipulare con terzi, che realizzano infrastrutture, e/o opere pubbliche destinate a servizi di pubblica utilità, convenzioni nelle quali il canone può essere compensato in tutto o in parte con prestazioni di pubblico interesse o utilità e/o lavori ed opere pubbliche, il cui valore è determinato nella convenzione stessa. Delle convenzioni sarà data informativa al Consiglio Comunale. | I. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 43, tenuto conto della natura contrattuale del canone, il Comune può stipulare con terzi, che realizzano infrastrutture, **o eseguono lavori, interventi manutentivi**, e/o opere pubbliche **o servizi** di pubblica utilità, convenzioni **o accordi di collaborazione, approvate con delibera di Giunta**, nelle quali il canone può essere compensato in tutto o in parte con prestazioni di pubblico interesse o utilità e/o lavori ed opere pubbliche, il cui valore è determinato nella convenzione stessa **o negli accordi di collaborazione, previa valutazione tecnica da parte degli uffici competenti.**<br>II. **Quanto previsto dal comma 1 si applica altresì ai casi in cui le autorizzazioni vengono rilasciate dai Municipi. In tal caso l'approvazione della convenzione o degli accordi di collaborazione è di competenza della Giunta Municipale.**<br>III. **Dell'approvazione degli atti di cui sopra** sarà data informativa **rispettivamente** al Consiglio Comunale **o Municipale.** |
| **Art. 36 - Omesso o parziale pagamento** | **Art. 39 - Omesso o parziale pagamento** |
| I. In caso di omesso o parziale pagamento entro i termini , l'ufficio diffida l'interessato ad adempiere assegnandogli un termine di 30 giorni, informandolo che il mancato pagamento entro tale termine comporterà la decadenza della concessione.<br>Decorso inutilmente tale termine:<br>a) Il titolare è dichiarato decaduto dalla concessione;<br>b) L'Ufficio procederà ad avviare il procedimento | Tutto invariato |

| | |
|---|---|
| per la riscossione coattiva delle somme dovute secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 26/2/99 n. 46 e dal D.Lgs. 13/4/99 n.112.<br>c) L'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti.<br>Sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale su base giornaliera. | |
| **Art. 36 bis – Sanzioni Amministrative Pecuniarie** | **Art. 40 – Sanzioni Amministrative Pecuniarie** |
| I. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, anche in caso di eventuali inottemperanze relative ad occupazioni temporanee, ex art. 12 (occasionali) o art. 4 (di urgenza), sono punite con l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di ammontare pari al doppio della somma stabilita all'art. 8 c. IV del presente regolamento. Il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art.16 L.689/'81 è commisurato ad 1/3 degli importi così risultanti. Sono fatte salve le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del D.Lgs. 30.4.92, n.285 e quelle previste dalla L.R. 2 gennaio 2007 n. 1 Testo Unico del Commercio che prevalgono in base alla potestà legislativa esclusiva regionale in materia di commercio attribuita dall'art. 117 Cost."<br><br>II. Sono sempre fatte salve le sanzioni irrogabili ai sensi del vigente Codice della Strada per violazioni sulle prescrizioni dallo stesso fissate in ordine alla realizzazione di occupazioni.<br><br>III. Restano sempre impregiudicate eventuali ed ulteriori azioni repressive e coattive in merito a rimozioni coattive, nei casi previsti da vigenti leggi e/o regolamenti, nonché da motivi di pubblico interesse. | Tutto invariato |
| **Art. 37 - Diritto di interpello** | **Art. 41 - Diritto di interpello.** |
| I. Ogni cittadino, anche attraverso associazioni e comitati portatori di interessi diffusi, può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito all'applicazione delle disposizioni applicative del canone di occupazione di suolo pubblico di cui al presente regolamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia. | I. Ogni cittadino, anche attraverso associazioni e comitati portatori di interessi diffusi, può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro **novanta** giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito alle disposizioni applicative del canone di occupazione di suolo pubblico di cui al presente regolamento **ed alle fattispecie previste dall'art. 11 della l. 27/7/2000 n. 212 come modificato dal d.lvo 24/9/2015 n. 156**. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia, **né sulla decorrenza dei** |

| | |
|---|---|
| II. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.<br><br>III. In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti dell'utente che si è conformato alla risposta del Comune, o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma I. | **termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.**<br><br>II e III invariati |
| **Capo II. Tariffe del canone.** | **Capo II. Tariffe del canone.** |
| **Art. 38 - Criteri di fissazione.** | **Art. 42 - Criteri di fissazione.** |
| I. Le tariffe vengono stabilite con le modalità previste dall'art. 54 del D.Lgs. 446/97. Eventuali modifiche saranno fissate annualmente con deliberazione da adottarsi nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 54 del D.Lgs. 446/'97.<br><br>II. Le tariffe vigenti sono quelle determinate agli allegati A1) e A2) al presente regolamento. | Tutto invariato |
| **Art. 39 - Modalità tariffarie.** | **Art. 43 - Modalità tariffarie.** |
| I. In caso di occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie (es. parcheggi privati, mercati, impianti pubblicitari, ecc.) a seguito gara o trattativa con i soggetti interessati, non viene applicato il canone di cui al presente regolamento.<br><br>II . Per quanto concerne specificatamente gli impianti pubblicitari si rinvia alle vigenti disposizioni normative di cui agli artt. 9 comma 7 del D.Lgs. 15/11/1993 n° 507 e 28 del nuovo Regolamento per l'applicazione dell'Imposta sulla pubblicità, nonchè alle successive eventuali modifiche delle predette norme.<br><br>III . In caso di occupazioni contestuali di soprassuolo, sottosuolo e suolo pubblico, vige il principio di assorbimento dell'occupazione | I. In caso di occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie (es. parcheggi privati, mercati, impianti pubblicitari, ecc.) a seguito gara o trattativa con i soggetti interessati, non viene applicato il canone di cui al presente regolamento. **Di tale circostanza si dovrà dare atto espressamente nella convenzione.**<br><br>II e III invariato |

| | |
|---|---|
| sottostante o soprastante da parte di quello del corrispondente suolo. Pertanto si assoggetterà al canone solo l'occupazione di suolo pubblico con l'applicazione della relativa tariffa. | |
| **Capo III. Prescrizioni finali.** | **Capo III. Prescrizioni finali.** |
| **Art. 40 – Disposizioni finali** | **Art. 44 – Disposizioni finali** |
| I. Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa esplicito e specifico rinvio alle vigenti disposizioni di carattere normativo e regolamentare per i vari settori di occupazioni.<br><br>II. Fino all'entrata in vigore delle nuove tariffe, all'occupazione temporanea si applicano quelle vigenti nell'anno precedente. Nel caso di variazione delle tariffe in corso di occupazione, l'Ufficio dispone il conguaglio delle somme dovute sulla base delle nuove tariffe, per il periodo dal quale le stesse sono entrate in vigore | Tutto invariato |
| **Art. 41 - Vigenza del regolamento e norme transitorie** | **Art. 45 - Norma transitoria.** |
| Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2014. I procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento, sono ultimati secondo la disciplina vigente al momento della presentazione dell'istanza, anche con riferimento alla durata ed alle eventuali proroghe. | I. **I procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento, sono ultimati secondo la disciplina vigente al momento della presentazione dell'istanza, anche con riferimento alla durata ed alle eventuali proroghe.** |
| Allegato A 1: modificata la numerazione dei commi. Contenuto invariato salvo quanto a margine. | **Allegato 1 - VI. Occupazioni con natanti di cui all'art. 20. Per ogni stallo assegnato.** |
| | **Categoria unica** |
| | **Euro 360,00** |
| VII. Occupazioni realizzate - con condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto - da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio strumentale ai servizi medesimi: Euro 0,87 - con valore riferito all'anno 2014 - per ogni utente, inteso nella fattispecie | **VII .** Occupazioni realizzate - con condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto - da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio strumentale ai servizi medesimi: Euro 0,87 - con valore riferito all'anno 2014 - per ogni utente, inteso nella fattispecie quale utilizzatore |

| | |
|---|---|
| quale utilizzatore finale del servizio, per cui ove per motivi contrattuali l'utenza venga gestita a livello centralizzato (es. condomini, centralini multiutenze) il numero di utenze di cui alla tariffa in questione deve essere sempre ragguagliato alla singola unità abitativa e/o aziendale. La tariffa verrà adeguata annualmente in rapporto all'aumento dell'indice ISTAT sul costo della vita, ragguagliato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di adeguamento. I soggetti passivi nella fattispecie sono individuati nelle aziende che effettuano in concreto le occupazioni in questione, ovvero quelle titolari dei provvedimenti amministrativi che consentono l'occupazione.<br>Non sono quindi assoggettate a canone le aziende che utilizzano cavi, condutture e qualsiasi altro manufatto la cui occupazione sia realizzata dalle aziende di cui al capoverso precedente.<br>In questi casi pertanto si intende per utente il soggetto che,in forza di formale atto giuridico, instaura il rapporto di fornitura del servizio con la società che eroga il servizio medesimo.<br>Il numero delle utenze, sulla base del quale si determina il canone, dovrà essere dichiarato dal soggetto passivo meglio definito ai capoversi precedenti.<br>In caso di occupazioni effettuate con reti al servizio di un'utenza distribuita anche al di fuori del territorio comunale e quindi non computabile secondo i criteri della presente tabella, le occupazioni in questione sono assoggettate al canone secondo i criteri di cui alla seguente tabella V. In deroga all'art. 31 c.IV del presente regolamento, le denunce di variazione possono essere presentate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento con la dichiarazione del numero di utenze esistenti al 31 dicembre dell'anno in questione. | finale del servizio, per cui ove per motivi contrattuali l'utenza venga gestita a livello centralizzato (es. condomini, centralini multiutenze) il numero di utenze di cui alla tariffa in questione deve essere sempre ragguagliato alla singola unità abitativa e/o aziendale. La tariffa verrà adeguata annualmente in rapporto all'aumento dell'indice ISTAT sul costo della vita, ragguagliato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di adeguamento. I soggetti passivi nella fattispecie sono individuati nelle aziende che effettuano in concreto le occupazioni in questione, ovvero quelle titolari dei provvedimenti amministrativi che consentono l'occupazione.<br>Non sono quindi assoggettate a canone le aziende che utilizzano cavi, condutture e qualsiasi altro manufatto la cui occupazione sia realizzata dalle aziende di cui al capoverso precedente.<br>In questi casi pertanto si intende per utente il soggetto che,in forza di formale atto giuridico, instaura il rapporto di fornitura del servizio con la società che eroga il servizio medesimo.<br>Il numero delle utenze, sulla base del quale si determina il canone, dovrà essere dichiarato dal soggetto passivo meglio definito ai capoversi precedenti.<br>In caso di occupazioni effettuate con reti al servizio di un'utenza distribuita anche al di fuori del territorio comunale e quindi non computabile secondo i criteri della presente tabella, le occupazioni in questione sono assoggettate al canone secondo i criteri di cui alla seguente tabella V. **Le denunce di variazione possono essere presentate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento con la dichiarazione del numero di utenze esistenti al 31 dicembre dell'anno in questione.** |

# Allegato B)

# REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Istituzione del Canone

I. Il Comune di Genova, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3, comma 149, lett. h), della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art. 63 del D.Lgs. 446/1997, così come modificato dall'art.31, comma 20 della Legge 448/98, assoggetta l'occupazione sia permanente che temporanea di suolo, sottosuolo e soprassuolo pubblico al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione.

II. Il canone di cui al comma precedente viene istituito in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.Lgs. 15.11.93, n. 507, la cui applicazione cessa contestualmente all'entrata in vigore del canone.

### Art. 2 - Oggetto del regolamento.

I. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel Comune di Genova, ai sensi dell'art. 63 del Decreto legislativo 15.12.1997, n° 446 e successive modificazioni.

II. Le occupazioni sono soggette al canone quando insistono su suolo, soprassuolo o sottosuolo appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del Comune.

III. Sono comprese nelle aree assoggettate al canone anche i tratti di strade statali e provinciali situati all'interno del centro abitato del Comune di Genova, individuati a norma dell'art. 2, comma 7, del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285, ed approvati con apposita Deliberazione di Giunta Comunale.

IV. Il canone si applica anche agli spazi ed aree privati purché gravati da servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge.

## TITOLO II - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE Capo I. Principi generali.

### Art. 3 - Concessione di occupazione.

I. E' fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica concessione comunale, rilasciata dal competente Ufficio del Comune, su richiesta dell'interessato. Le occupazioni occasionali di cui all'art. 12 del presente regolamento sono da intendersi subordinate esclusivamente alla preventiva comunicazione, da parte dell'interessato, alla Sezione territorialmente competente del Comando di Polizia Municipale.

Detta comunicazione, salve le ipotesi previste al comma 2 dell'art. 12 e all'art. 4, deve essere effettuata per iscritto, mediante consegna personale o a mezzo di lettera

raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) almeno due giorni prima della data prevista d'inizio dell'occupazione.

II. E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro, della viabilità e della sicurezza.

Art. 4 - Occupazioni di urgenza.

I. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata alla almeno contestuale comunicazione, anche verbale, previa identificazione del richiedente alla Sezione territorialmente competente del Comando di Polizia Municipale, che indicherà eventuali prescrizioni, riscuotendo direttamente gli eventuali diritti di sopralluogo. In ogni caso la pratica dovrà essere regolarizzata come previsto dal successivo art. 28. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada.

Art. 5 - Domanda di occupazione

I. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio, o dati in concessione ad uso parcheggio a pagamento, deve rivolgere apposita domanda al Comune. La concessione ad occupare il suolo pubblico con ponteggi edilizi e/o aree di cantiere o a servizio di passi carrabili, è rilasciata esclusivamente al proprietario dell'immobile o al titolare di un diritto reale sullo stesso. In presenza di più proprietari il provvedimento di Occupazione Suolo è rilasciato ad unico loro rappresentante dagli stessi designato. Quando l'intervento edilizio riguardi un condominio, la concessione ad occupare il suolo pubblico è rilasciata all'amministratore condominiale. La domanda, redatta in carta legale, va presentata ai competenti Uffici secondo le modalità stabilite dal presente regolamento. Al fine di salvaguardare il decoro urbano e l'incolumità pubblica, in relazione sia alla circolazione dei pedoni sia alla velocità dei veicoli, la Giunta comunale definisce le linee guida, anche in riferimento alle singole aree cittadine, da osservarsi nel determinare la durata dell'occupazione e nella delimitazione delle aree di ingombro dei ponteggi e delle aree di cantiere, le modalità di controllo, nonché le misure organizzative dirette a semplificare il procedimento, a ridurre i tempi di rilascio stabilendo, ove ritenuto opportuno, che le concessioni siano rilasciate previo parere di apposita conferenza interna che prevede la presenza del dirigente responsabile e dei funzionari competenti in materia di lavori pubblici e della polizia municipale e/o della mobilità.

II. La domanda deve contenere:

a)

1. generalità, codice fiscale, residenza ed eventuale domicilio legale, recapito telefonico, indirizzo e mail ed eventuale PEC, qualora persona fisica;
2. esatta denominazione, partita IVA, sede legale, recapito telefonico, e mail, PEC, qualora persona giuridica;

b) l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza, nonché il riferimento al numero civico dell'immobile per quale i lavori edilizi saranno realizzati. Nel caso in cui l'area oggetto di Occupazione Suolo non

afferisca ad un numero civico preciso, si indicheranno i numeri civici adiacenti o frontali. Nel caso di occupazione a fini edilizi deve essere indicata la Ditta affidataria dei lavori stessi;

c) l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, in particolare se le finalità dell'occupazione discendano dalla necessità di effettuare lavori edilizi, la descrizione dell'opera che si intende eseguire e le modalità di utilizzazione dell'area nonché la descrizione dei lavori da eseguire che richiedono l'ausilio di un ponteggio o di un'area di cantiere e il relativo crono programma. Nel caso in cui il richiedente intenda utilizzare il ponteggio o la recinzione di cantiere anche per sorreggere impianti pubblicitari, la relativa istanza deve essere presentata secondo quanto previsto dal Regolamento per l'applicazione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari;

d) la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;

e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione se richiesta dal Comune, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe. La cauzione dovrà essere rimborsata entro e non oltre i 90 giorni dalla fine dell'occupazione suolo.

III. La domanda deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica se ritenuta necessaria e nel formato e nella tipologia stabilita dal Dirigente competente. Il richiedente è tuttavia tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda, fatto salvo il rispetto di quanto disposto nella fattispecie dalla Legge 241/1990.

IV. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata, se e in quanto ritenuto necessario dall'ufficio concedente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

V. Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione di occupazione, l'Ufficio competente provvede entro i termini stabiliti dal vigente regolamento sul procedimento amministrativo.

VI. Per le occupazioni di suolo pubblico strumentali alle attività commerciali, richieste collettivamente dai C.I.V., le pratiche per il rilascio delle concessioni potranno essere presentate – onde seguire un iter accelerato analogo a quello delle altre attività economiche – presso lo sportello unico delle imprese.

VII. La concessione di suolo per lo svolgimento di manifestazioni commerciali straordinarie a iniziativa privata viene rilasciata al solo soggetto promotore selezionato con procedura pubblica; tale soggetto privato provvede a distribuire gli spazi tra gli operatori assicurando procedure trasparenti e parità di trattamento, assumendo in prima persona tutte le responsabilità per ogni violazione alle normative pertinenti sull'area ad esso concessa. Tale soggetto addebita agli operatori partecipanti un importo a titolo di rimborso degli oneri di concessione pari al canone oltre ad un eventuale importo a titolo di rimborso spese per l'organizzazione e la promozione della manifestazione straordinaria nella misura massima pari all'importo del canone.

Art. 6 - Rilascio dell'atto di concessione.

I. L'Ufficio comunale competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico in particolare, se le finalità di occupazione discendono dalla effettuazione di lavori edilizi, l'ufficio deve tenere conto dell'effettiva necessità di ingombro rispetto alla tipologia di intervento e dello stato di avanzamento lavori previsto nel crono programma, nonché della tipologia dei lavori che devono necessariamente

richiedere l'ausilio del ponteggio e di un'area di cantiere . Nella concessione sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione, nonché le condizioni alle quali è subordinata la concessione e l'entità del canone dovuto. L'atto di concessione deve essere obbligatoriamente conservato presso l'esercizio ovvero presso la sede legale del titolare e deve essere esibito su richiesta degli addetti all'accertamento.

II. L'atto di concessione deve essere ritirato prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione e comunque la concessione medesima ha efficacia solo dopo il suo ritiro. Ove peraltro l'interessato dimostri che il mancato tempestivo ritiro dell'atto è dipeso da cause di forza maggiore o da gravi motivi, la concessione ad occupare suolo pubblico può essere ugualmente rilasciata a sanatoria. Su richiesta dell'interessato l'atto di concessione è spedito per posta, PEC, mail, a cura dell'ufficio comunale competente, previo versamento da parte del richiedente dell'importo relativo a bollo e spese di segreteria.

Nei casi di richiesta inviata tramite il portale dei servizi on line il relativo atto di concessione, firmato digitalmente, sarà trasmesso ai sensi di legge tramite le procedure informatiche in atto .

III. Ogni atto di concessione s'intende subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni di cui al capo II del presente titolo, oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione.

IV. La concessione viene sempre accordata:

a) a termine, fatta salva la durata massima di anni 29 come disposto dall'art. 27 Comma 5 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285;

b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;

c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal competente ufficio comunale;

d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse alla corrispondenza con le quali è subordinato il rilascio dell'atto ampliativo.

V. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

VI. Al termine del periodo di consentita occupazione il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la rimessione in pristino del suolo pubblico, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

VII. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della strada (D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

VIII. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extratributario.

IX. In caso di diniego al rilascio della concessione, deve essere comunicato al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

X. Per quanto concerne le occupazioni destinate alla raccolta di fondi ed alle manifestazioni musicali inferiori alle sei ore, fatte salve eventuali specifiche autorizzazioni previste dalla normativa vigente, è sufficiente la comunicazione alla competente sezione di Polizia Municipale, senza rilascio di atto formale, manifestandosi

in questa fattispecie la forma del silenzio assenso.

Art. 7 - Durata e carattere dell'occupazione.

I. Le occupazioni sono permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e con disponibilità completa e continuativa dell'area occupata, indipendentemente dall'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e che comunque non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continuativa dell'area. Sono altresì temporanee le occupazioni richieste per effettuare lavori edilizi, indipendentemente dalla loro durata, e quelle d'urgenza rilasciate per ragioni di pubblica incolumità.

II. Per le Occupazioni temporanee richieste per effettuare lavori edilizi, la durata massima dell'occupazione suolo, comprensiva di eventuale provvedimento di proroga, non può eccedere quanto stabilito nel vigente Regolamento Edilizio Comunale in merito ai termini massimi per l'esecuzione dei lavori a seconda delle diverse tipologie di intervento.

Art. 8 - Occupazioni abusive.

I. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. II. Sono altresì abusive le occupazioni:

a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione, ovvero realizzate con uso improprio o diverso del suolo o spazio pubblico utilizzato rispetto a quello previsto dalla concessione;

b) che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della concessione medesima.

III. In tutti i casi di occupazione abusiva il Comune, previa contestazione delle relative violazioni, ordina agli occupanti la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Comune provvede direttamente a rimuovere - secondo le modalità del successivo art. 10 – i materiali, a spese degli interessati e fatta salva ogni pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi, materiali e non, che ne derivassero.

IV. In caso di occupazione abusiva - fatti salvi i provvedimenti sanzionatori di cui al successivo art. 40 – si applica la tariffa base di occupazione suolo, soprassuolo e sottosuolo riferita alla tipologia di occupazione senza agevolazioni, maggiorata a titolo di indennità del 50%, sia per le occupazioni permanenti che temporanee. Per quest'ultima fattispecie l'occupazione si dà come presunta ed in atto dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento.

Capo II. Prescrizioni tecniche.

Art. 9 - Esecuzione di lavori e di opere.

I. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel provvedimento di concessione o autorizzazione dovranno essere indicati le modalità dell'occupazione ed i termini temporali per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarto.

Art. 10 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive.

I. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge ed impregiudicata l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 40 del presente Regolamento e fuori dai casi previsti dall'art. 20 del vigente Codice della Strada, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, previa contestazione delle relative infrazioni, può essere disposta la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 11 - Autorizzazione ai lavori.

I. Quando ai fini dell'occupazione sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, le concessioni di occupazione sono sempre subordinate alla titolarità dell'autorizzazione all'effettuazione dei lavori medesimi.

Art. 12 - Occupazioni occasionali.

I. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabatelli edilizi, scale aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a 8 metri in altezza), deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 mc. e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative con veicoli non eccezionali o non eccedenti i limiti indicati dagli artt. 61 e 62 D. L.vo 285/1992 C.d.S., non sono soggette al pagamento del canone ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempreché ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. f), del presente regolamento non abbiano durata superiore a 6 ore e a condizione che per le stesse sia data comunicazione alla Sezione della Polizia Municipale territorialmente competente, come previsto dal precedente art. 3. Il termine "occasionali" di cui al periodo precedente va inteso di norma con riferimento ad occupazioni di durata giornaliera, per cui la richiesta di occupazioni per due o più giorni consecutivi comporta l'assoggettamento al canone. La richiesta di occupazioni temporanee occasionali di pronto intervento destinate all'effettuazione di soste operative con veicoli non eccezionali o non eccedenti i limiti indicati dagli artt. 61 e 62 D. L.vo 285/1992 “C.d.S." di durata superiore alle 6 ore o di due o più giorni consecutivi, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi, comporta la comunicazione alla Sezione della Polizia Municipale territorialmente competente e l'assoggettamento al canone di cui al Titolo III. La durata dell'occupazione è stabilita sulla base di valutazioni congiunte tra Polizia Municipale e Ditte richiedenti. In relazione a particolari eventi o caratteristiche dei lavori, non individuabili al momento della prima richiesta, si potrà procedere ad una proroga la cui durata e modalità saranno stabilite sulla base delle esigenze delle parti interessate. Alle occupazioni occasionali sono assimilate anche tutte quelle relative allo svolgimento di attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad un'altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile (quali ad esempio: lavori con piattaforme, impalcati, passerelle, ponteggi non poggianti al suolo, scale portatili a pioli, sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, ecc.).

II. Per gli utenti che, per eseguire lavori di manutenzione, riparazioni, pulizie ed altro, abbiano necessità di effettuare le occupazioni di cui al presente articolo più volte nel corso dell'anno, può essere rilasciata – a richiesta degli interessati - un'autorizzazione annuale nella quale vengono indicate le necessarie prescrizioni atte a garantire le

condizioni di sicurezza e viabilità e con la sola informale comunicazione preventiva alla sezione territoriale della Polizia Municipale da effettuarsi prima di ogni effettiva occupazione.

Art. 13 - Obblighi del Concessionario.

I. Le concessioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione. E' ammessa la trasmissibilità dell'atto di concessione in caso di cessione di attività ovvero del bene principale o di riferimento dell'occupazione. Per l'occupazione di suolo pubblico con ponteggi edilizi e/o aree di cantiere o passi carrabili è ammessa la trasmissibilità della titolarità dell'atto di concessione in caso di subentro nella proprietà o altro diritto reale sull'immobile.

II. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione di occupazione suolo pubblico o copia degli stessi.

III. L'apposizione sul suolo pubblico oggetto di concessione di elementi di decoro con piante e affini, obbliga il concessionario alla loro tenuta in idonee condizioni di sviluppo biologico, non essendo consentita l'esposizione al pubblico di piante degradate o morte. L'inosservanza è presupposto della decadenza della concessione stessa. Per le concessioni di tipo commerciale, dovrà essere garantito il decoro e la pulizia dell'area in concessione e degli spazi individuati come pertinenti e ad essa esterni.

IV. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, accertati a seguito di controllo eseguito in tal senso dall'ufficio comunale competente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese. In ogni modo l'area occupata dovrà essere sempre restituita al termine dell'occupazione medesima nelle condizioni preesistenti, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 40.

V. E' fatto sempre obbligo al concessionario di provvedere al versamento del canone alle scadenze previste.

Art. 14 - Decadenza ed estinzione della concessione.

I. Costituiscono cause di decadenza della concessione:

a) Le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato

b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;

c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;

d) la mancata occupazione del suolo oggetto della concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso;

e) il mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario;

f) il mancato utilizzo dell'occupazione suolo da parte del titolare della concessione e, nel caso di Occupazione Suolo richiesta per effettuare lavori, la mancata esecuzione dei lavori o la mancata conclusione degli stessi nei termini previsti nonché la conclusione dei lavori che comportano l'ausilio di ponteggi o aree di cantiere anche quando non possa essere

dichiarata la fine dei lavori.

g) l'aver commesso per tre volte nell'arco di 12 mesi gravi violazioni al rispetto all'igiene del suolo abitato e alle regole relative al deposito dei rifiuti.

II. La casistica suindicata sub d) si intende applicabile alla fattispecie di natura commerciale fatta salva in questo contesto la prevalenza dell'attività commerciale autorizzata.

III. sono cause di estinzione della concessione:

a) la morte della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica salvo il caso di variazione della titolarità di un'attività commerciale o economica fatta salva la voltura in subentro;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.

Art. 15 - Revoca della concessione.

I. Le concessioni di occupazione di suolo pubblico sono sempre revocabili per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. E' comunque dovuta la restituzione del canone pagato in anticipo con le modalità previste dall'art. 32 comma V.

Art. 16 - Proroga e Rinnovo della concessione.

I. I provvedimenti di concessione sono rinnovabili alla scadenza.

II. Per le occupazioni temporanee richieste per effettuare lavori edilizi, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini indicati nella prima autorizzazione e comunque nel rispetto dei termini di cui all'art.7, comma II del presente Regolamento, il titolare dell'autorizzazione presenta, almeno 10 giorni prima della scadenza, domanda di proroga. Tale istanza deve indicare la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione, nonché le ragioni che la supportano. L'autorizzazione di occupazione suolo pubblico per effettuare lavori edilizi può essere prorogata due sole volte e l'occupazione non potrà eccedere, nel complesso, la durata stabilita dal Regolamento Edilizio.

III. In caso di proroga si applica la tipologia di tariffa iniziale dell'occupazione, prescindendo dal periodo di precedente occupazione.

IV. L'autorizzazione alla posa in opera di cartellonistica pubblicitaria su ponteggi / recinzioni è rilasciata secondo quanto previsto dal Regolamento per l'applicazione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari.

V. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio di qualunque provvedimento di proroga o di rinnovo.

Capo III. Tipologie di occupazione.

Art. 17 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico.

I. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, condutture, impianti in genere, ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione o l'atto di assenso

comunale. Per gli addobbi, i festoni, le luminarie, gli striscioni e simili si rimanda alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

II. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato di queste ultime, l'altezza dei fili o di altri impianti dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori ecc.

III. Sono ricomprese in queste tipologie le occupazioni per scavi e rotture suolo relativamente alla fattispecie dei cantieri mobili.

Art. 18 – Occupazioni con dissuasori di sosta.

I. Il canone relativo alla concessione di occupazione suolo con dissuasori di sosta a salvaguardia dei passi carrabili o di accessi pedonali, è calcolato con le modalità previste dal successivo art. 19, comma II.

Art. 19 - Passi carrabili.

I. La disciplina per l'apertura di un passo carrabile ovvero l'utilizzazione di un accesso a raso è dettata dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada (art. 22 D.Lgs. 30.04.1992, n. 285) e del suo regolamento di esecuzione (art. 44 e segg. D.P.R. 16.12.1992, n. 495, così come modificati dall'art. 36 del D.P.R. 16.09.1996, n. 610).

II. Per passo carrabile si intende quello definito dalle predette norme legislative e regolamentari. Il canone per le occupazioni in questione, determinato dalla superficie ottenuta con la moltiplicazione della larghezza del varco per la profondità di un metro "convenzionale", consegue alla disponibilità dell'area antistante per il proprietario frontista.

III. Il cartello segnaletico di divieto di sosta per tutti i passi carrabili dovrà essere quello previsto dalle vigenti norme del Codice della Strada (art. 22 c. 3 D.Lgs. 30.4.92,n.285) e fornito a titolo oneroso dal Comune, compresi eventuali duplicati in caso di deterioramento o furto. In caso di furto dovrà essere presentata copia della relativa denuncia. Non potrà essere esposto più di un cartello per varco e/o passo. In seguito alla cessazione del passo carrabile, il cartello dovrà essere riconsegnato all'ufficio che lo ha rilasciato e fino a quel momento sarà dovuto il canone relativo alla concessione od autorizzazione. In caso di decadenza o revoca, qualora non avvenga la riconsegna spontanea del cartello, il Comune potrà rimuovere d'ufficio il cartello stesso con addebito delle relative spese al titolare del passo carrabile.

IV. Per i passi carrabili ad uso cantiere si applica la disciplina delle occupazioni permanenti in caso di occupazione non inferiore all'anno. Per quelli di durata inferiore all'anno vige la normativa delle occupazioni temporanee.

V. Il rilascio della concessione per l'apertura di un passo carrabile ovvero per l'utilizzazione di un accesso a raso è consentita solo in capo al proprietario del fondo o al titolare di diritto reale sull'immobile se autorizzato dal proprietario stesso.
In caso di più proprietari sarà rilasciata ad un rappresentante di essi.

VI. Gli oneri del futuro ripristino per le manomissioni di suolo pubblico finalizzate all'apertura di varchi carrabili, dovranno essere commisurate al versamento, a titolo di deposito cauzionale, di un importo pari ad una annualità del canone dovuto per l'anno di riferimento.

VII. L'eventuale installazione di dissuasori di sosta e/o tracciatura di segnaletica orizzontale, ai fini di agevolare l'utilizzatore del passo carrabile, comporta il computo della metratura occupata da tali manufatti in aggiunta a quella del passo corrispondente.

VIII. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 del vigente Regolamento per gli

Adempimenti Toponomastici – Ecografici di cui alla Deliberazione Consiglio Comunale n. 525/90 e successive modifiche, in ordine alla necessità di dotare il passo o varco carrabile di numerazione civica da indicare obbligatoriamente sul provvedimento di concessione, qualora i passi e occupazioni ricadano nell'ipotesi di esclusione dall'obbligo di numerazione civica, gli stessi devono essere individuati con l'indicazione della particella catastale corrispondente sul provvedimento di concessione e/o autorizzazione.

Art. 20 – Occupazioni con natanti.

I Municipi territorialmente competenti, possono individuare con Deliberazione di Giunta Municipale spazi su aree pubbliche di proprietà Comunale o in concessione, esistenti in prossimità di porticcioli, moli, spiagge, approdi e simili, da destinarsi all'occupazione con natanti. Con il medesimo provvedimento devono essere determinate le misure degli stalli. Le modalità di selezione dei richiedenti devono essere realizzate in analogia a quelle utilizzate dal Comune per la selezione dei concessionari in area demaniale. Per quanto riguarda le procedure per il rilascio della concessione di occupazione, si applicano le norme regolamentari applicabili per le altre tipologie di occupazioni permanenti.

Art. 21 - Attività di noleggio/custodia.

I. Coloro che esercitano attività "artigianali" di noleggio (es. pattini e biciclette) e custodia (es. caschi) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici del Comune sui quali è consentito lo svolgimento di dette attività senza avere ottenuto il permesso di occupazione.

Art. 22- Mestieri girovaghi/artistici e banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie.

I. Le occupazioni realizzate a mezzo di mestieri girovaghi/artistici e banchetti per raccolte di firme, distribuzione di materiale, vendita di biglietti di lotterie e simili, di durata non superiore a 15 giorni, sono subordinate esclusivamente alla condizione della preventiva comunicazione dell'occupazione al Comune. Detta comunicazione va effettuata non meno di due giorni prima dell'occupazione, che deve comunque riguardare solo date comprese nel mese in corso o in quello successivo, e purché vengano corrisposti contestualmente gli importi del canone e seguite le prescrizioni che verranno indicate dal competente ufficio comunale.

II. Le suddette disposizioni non si applicano ai banchetti per la vendita di biglietti delle lotterie che dovranno comunque essere collocati sempre nel rispetto delle prescrizioni più generali legate al nullaosta sotto il profilo del decoro e/o della viabilità.

Art. 23 - Parcheggi di autovetture private.

I. L'occupazione delle aree scoperte destinate a parcheggi a pagamento s'intende a carattere permanente stante la continuativa disponibilità dell'area.

II. In assenza di specifico canone concordato - omnicomprensivo di canone convenzionale e di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, le occupazioni in questione sono soggette al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

III In caso di temporanea occupazione con altra attività delle aree concesse per parcheggio di autovetture private, le concessioni temporanee verranno rilasciate dalla Civica Amministrazione, fatto salvo un indennizzo proporzionato al canone di concessione.

Art.24 - Parcheggi di autovetture ad uso pubblico (taxi).

I. Per quanto concerne le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 25 - Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio.

I. Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.

II. Le modalità di concessione sono determinate dalla normativa regionale in materia di commercio e dal regolamento comunale pertinente.

III. Non potranno rilasciarsi nuove concessioni a soggetti che siano in mora nel pagamento dei canoni, nonché di altri eventuali oneri, dovuti per precedenti occupazioni, e fino alla completa estinzione del relativo debito.

IV Le esposizioni esterne ai chioschi per rivendita di giornali e riviste possono essere autorizzate solo nel rispetto del decoro urbano e comunque devono essere strutturate con apposite rastrelliere.

V Le concessioni permanenti per chioschi e dehors hanno validità annuale dalla data del rilascio, rinnovabile automaticamente, salvo revoca o decadenza, o disdetta comunicata dal Comune almeno 90 giorni prima della scadenza, o dal Concessionario almeno 30 giorni prima. Il canone, in occasione di revoca, decadenza, disdetta o voltura, viene calcolato sul periodo di effettivo utilizzo. Le concessioni in discorso non possono essere rinnovate per oltre dieci anni dalla data del rilascio, ed alla scadenza è necessario presentare nuova istanza di concessione.

Art. 26 - Affissioni e pubblicità.

I. Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari. In caso di autorizzazione alla pubblicità rilasciata ai concessionari, si rinvia alle vigenti disposizioni in materia di pubblicità.

Art. 27 - Distributori di carburanti.

I. Per quanto concerne le occupazioni con impianti di distributori di carburanti si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 28 - Occupazioni per attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei).

I. Fatto salvo ogni riferimento al vigente Regolamento Edilizio Comunale e di Polizia Urbana ai fini dell'ottenimento della concessione per le occupazioni suindicate, viene stabilito che, in caso di occupazione d'urgenza ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento per le fattispecie di cui a questo articolo, il richiedente dovrà regolarizzare la pratica con il pagamento del canone contestuale alla presentazione della domanda presso l'ufficio concedente, entro 5 giorni dalla comunicazione iniziale.

Art. 29 - Norma di rinvio.

I. Per tutte le tipologie di cui al presente Capo III, si rinvia alle vigenti e specifiche disposizioni normative e regolamentari in materia ed alle successive eventuali modifiche, nonché a piani attuativi e particolareggiati di zona per la disciplina di specifiche tipologie di occupazione.

TITOLO III - DISPOSIZIONI TARIFFARIE.

Capo I. Modalità applicative

Art. 30 - Criteri di imposizione per le occupazioni non commerciali.

I. Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento del relativo canone secondo le norme del presente regolamento.
II. Per le occupazioni permanenti il canone è annuo ed indivisibile, fatto salvo il primo anno di occupazione in cui può essere versato con l'applicazione delle tariffe mensili.
Per le occupazioni temporanee il canone si applica in relazione ai giorni di occupazione.
III. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale scopo il territorio comunale è suddiviso in quattro categorie cui vanno riferite le singole strade. L'elenco della predetta classificazione è riportato nell'allegato B1 quale parte integrante del presente regolamento.
IV. Il canone è commisurato alla superficie espressa in metri quadrati od in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.
V. Per le occupazioni di soprassuolo, purché aggettanti almeno 5 cm. dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolato sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo, con la quale viene stabilita la superficie su cui determinare il canone.
VI. Le occupazioni eccedenti i 1000 mq., per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.
VII. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente, il canone annuo cessa di essere dovuto dall'anno successivo a quello in cui è stata comunicata la rinuncia stessa.
VIII. Per le occupazioni a fini edilizi, restano valide le procedure indicate nell'allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 27/2001 adottata dal Settore "Coordinamento progetti e innovazione per lo sviluppo dei municipi", di concerto con la Direzione "Qualità lavori su spazi pubblici urbani e città accessibile".

Art. 31 - Criteri di imposizione per le occupazioni commerciali.

I. Le occupazioni di suolo pubblico o privato sottoposto a pubblico passaggio con finalità commerciale sono soggette al pagamento del relativo canone secondo le norme del presente regolamento.
II. Il canone si applica in relazione ai giorni di occupazione, alla superficie occupata e alla categoria tariffaria legata alla classificazione delle strade cittadine. Per le occupazioni permanenti la tariffa è annuale, con eccezione dei dehors, che hanno tariffa mensile.
III. La classificazione stradale è definita in base alla valutazione di attrattività commerciale

delle aree cittadine, ed è diversificata in base alla tipologia di occupazione commerciale. In particolare la classificazione è definita:

- dalla zonizzazione del Piano Comunale per la somministrazione di bevande ed alimenti per quanto riguarda i dehors;
- dall'allegato B1 per la classificazione delle strade su cui insistono i chioschi e i mercati scoperti permanenti, le occupazioni suolo fuori mercato e di promozione prodotti;
- dall'allegato B2 per la classificazione in 5 categorie delle strade su cui insistono i mercati merci varie settimanali e bisettimanali;
- dall'allegato B3 per la classificazione delle strade su cui insistono le fiere. Con provvedimento dirigenziale si possono modificare le indicazioni per zone o per classi di specifici ambiti viari qualora gli stessi, a seguito di modifica della situazione di fatto, risultino non più rispondenti alla classificazione effettuata con il presente regolamento. Per le manifestazioni private ad iniziativa privata di cui all'art. 5 comma VII, il criterio di tariffazione segue la dimensione desunta dal numero dei posteggi occupati.

IV. Con delibera della Giunta Comunale può essere approvata la sperimentazione della costituzione di nuovi mercati merci varie settimanali o bisettimanali, per la quale può essere prevista l'esenzione parziale o totale del canone per un massimo di edizioni fissato nel provvedimento medesimo. Terminato il periodo di sperimentazione si provvederà alla classificazione definitiva della viabilità del nuovo mercato con apposito provvedimento dirigenziale.

V. Nell'ambito della stessa fiera i posteggi hanno diversa tariffa a seconda della classificazione della strada su cui sono posizionati. Le fiere con durata superiore ad un giorno ed inferiore ai 3 giorni beneficiano di una riduzione tariffaria del 50% per il primo giorno; quelle che durano tre o più giorni beneficiano di una riduzione del 20% per i giorni successivi al primo.

VI. Se per le condizioni meteorologiche proibitive non è possibile effettuare la fiera, a fronte di provvedimento dirigenziale di presa d'atto, il canone viene trattenuto in acconto, e la fiera viene rinviata a data successiva. Se non viene rinviata ma viene annullata, il canone va in acconto per l'anno successivo. Se, pur in condizioni avverse attestate con apposito provvedimento dirigenziale, la fiera viene comunque realizzata, per l'operatore che non partecipa, il canone versato anticipatamente viene trattenuto come acconto per l'anno successivo e l'assenza non verrà computata ai fini del calcolo delle presenze obbligatorie per il mantenimento dell'autorizzazione. Gli operatori che comunque procedano ad insediare il banco di vendita, beneficiano della riduzione del canone del 50%, da scomputare dal canone dovuto per l'edizione successiva. Per l'applicazione degli acconti di cui sopra è necessario il relativo provvedimento dirigenziale.

VII. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente, il canone annuo cessa di essere dovuto dall'anno successivo a quello in cui è stata comunicata la rinuncia stessa.

VIII. Il canone per i dehors è ridotto del 20%, a valutazione della Conferenza dei Servizi, per le fattispecie in cui occorra compiere rilevanti interventi per consentire l'accesso ai disabili.

IX. Lo stesso canone è ridotto del 15% quando sull'area del dehors viene svolto un mercato settimanale di merci varie; del 30% se il mercato ha cadenza bisettimanale.

X. L'operatore può richiedere la concessione dello stesso dehors, in periodi diversi della stessa annualità, con regimi tariffari diversi (tavolini, e dehors con pareti).

Art. 32 - Versamento del canone per le occupazioni non commerciali.

I. ll canone per le occupazioni permanenti deve essere versato in autoliquidazione da parte del concessionario al Comune di Genova,- indipendentemente dal ricevimento di ogni eventuale richiesta del Comune.
Il pagamento del canone può essere effettuato con c/c postale, MAV, oppure nelle altre forme stabilite dalla Civica Amministrazione. Nel caso di nuove occupazioni il canone deve essere versato prima dell'inizio dell'occupazione stessa. Il rilascio della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Il canone è dovuto per tutta la durata della concessione secondo le scadenze indicate. Nel caso l'autorizzazione non venga ritirata entro 60 giorni dall'avvenuto rilascio la stessa decade. Per importi inferiori o pari a 516,45 euro il pagamento deve essere versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno.
Per importi superiori ad Euro 516,45 il pagamento deve essere versato in quattro rate con scadenza 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre, 30 novembre. In caso di scadenza del pagamento al sabato o in giorni festivi, la stessa è prorogata al primo giorno lavorativo successivo.

II. L'importo complessivo del totale del canone dovuto va arrotondato per difetto o per eccesso all'euro corrispondente. Se l'importo è uguale o superiore a cinquanta centesimi, lo stesso va arrotondato all'euro superiore.

III. Per occupazioni a fini edilizi di durata superiore a 6 mesi e di importo superiore a 4.500 euro può essere concessa la rateizzazione del pagamento. L'importo di ogni rata, ad esclusione dell'ultima, dovrà essere almeno pari a quanto dovuto per 6 mesi di occupazione. La prima rata deve essere versata prima dell'inizio dell'occupazione e l'ultima all'inizio dell'ultimo semestre. La rateizzazione deve essere richiesta al Municipio competente per territorio prima del rilascio dell'autorizzazione ed adeguatamente motivata e documentata. Per le restanti tipologie di occupazioni, la rateizzazione è applicata con le modalità del successivo art. 34.

IV. In caso di mancato rispetto dei termini di versamento verrà applicato l'interesse moratorio – per frazione di mese - pari al vigente tasso legale maggiorato di un punto percentuale, ragguagliato su base giornaliera.

V. In caso di accertato diritto al rimborso, che può essere richiesto, a pena di decadenza, entro cinque anni dal versamento e che è sempre dovuto - anche con rateo in corso d'anno - a fronte di una revoca di concessione, sono dovuti gli interessi in ragione del tasso legale maggiorato di un punto percentuale e ragguagliato su base giornaliera. Il rimborso viene disposto entro 80 giorni dalla richiesta

VI. Per le obbligazioni derivanti dal presente regolamento, è ammessa la compensazione ai sensi dell'art. 8 c.1 della Legge 27.7.2000, n.212. La compensazione potrà essere attuata, nel rispetto delle scadenze di pagamento fissate dal presente regolamento, con partite indebitamente pagate dal debitore e riconosciute come non dovute dal Comune.

Art. 33 - Versamento del canone delle occupazioni commerciali.

I. Per le occupazioni dei posteggi dei mercati di merci varie e dei mercati scoperti il canone viene versato dopo il bimestre di competenza con le modalità indicate nella richiesta di pagamento.

II. Il mancato pagamento entro i termini di scadenza di 3 bimestri è causa di decadenza delle autorizzazioni e concessioni relative. Dopo il secondo bimestre insoluto viene mandato un

avviso per via telematica. Dopo il terzo bimestre insoluto viene trasmessa la comunicazione di avvio di procedimento di decadenza con termine 90 giorni. In tal caso verrà addebitato l'importo pari a Euro 40,00 a titolo di rimborso spese di procedimento, oltre alle spese di notifica e agli interessi di ritardato pagamento pari al tasso di interesse legale maggiorato di un punto percentuale. Con la comunicazione di avvio si offre la possibilità di rateizzazione con addebito del solo tasso di interesse legale ai soggetti che non ne hanno beneficiato nei dodici mesi precedenti. Il pagamento successivo a 60 giorni dalla notifica della comunicazione di avvio di procedimento, è gravato da una penale proporzionale all'importo dovuto nella misura del 5%. In assenza di nuovi elementi di giudizio il procedimento verrà concluso, entro i successivi 30 giorni, e adottato il provvedimento di decadenza del posteggio. In tal caso il posteggio dovrà essere lasciato libero da attrezzature di proprietà.

III. La rateizzazione di cui al comma precedente è concessa solo a fronte di domiciliazione bancaria (RID).

IV. Il canone per le occupazioni permanenti di dehors e chioschi e per le occupazioni suolo fuori mercato deve essere versato dal concessionario per il primo anno con bonifico bancario sull'apposito conto corrente intestato al Comune di Genova, e successivamente con versamento secondo le modalità di cui all'art. 31, comma I.

V. Eventuali lavori di pubblico interesse eseguiti dal concessionario e concordati con l'ufficio concedente possono essere scomputati dai canoni.

VI. Per le fiere il pagamento del canone è anticipato a pena di esclusione dalla manifestazione, e viene appositamente richiesto dalla Direzione competente.

VII. Il canone delle fiere è dovuto anche per gli anni successivi fino alla scadenza della concessione in assenza di denuncia di variazione del concessionario, ovvero di cessazione inviata per iscritto al Comune entro il 31 dicembre.

VIII. In caso di accertato diritto al rimborso, che può essere richiesto, a pena di decadenza, entro cinque anni dal versamento e che è sempre dovuto - anche con rateo in corso d'anno - a fronte di una revoca di concessione, sono dovuti gli interessi in ragione del tasso legale maggiorati di un punto percentuale ragguagliato su base giornaliera. Il rimborso viene disposto entro 80 giorni dalla richiesta.

Art. 34 - Riscossione del canone.

I. L'accertamento e la riscossione ordinaria del canone di cui al presente regolamento sono gestiti direttamente dal Comune ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.97, n. 446.

II. La riscossione coattiva verrà effettuata nelle modalità consentite dalla vigente normativa in materia.

III. Il responsabile dell'entrata, su richiesta motivata e adeguatamente documentata del soggetto debitore, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di oggettiva difficoltà del soggetto debitore, la dilazione del pagamento delle somme richieste con avvisi di accertamento e liquidazione nelle modalità previste dalla normativa in materia.

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi.

IV. La dilazione di pagamento viene concessa tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:

• ripartizione della somma in un numero di rate in relazione all'importo totale dovuto e, comunque, fino ad un massimo di sessanta rate mensili, oppure sospensione del pagamento per un periodo massimo di un anno e successiva ripartizione della somma fino ad un massimo di quarantotto rate mensili;

• scadenza di ciascuna rata entro l'ultimo giorno del mese;

• applicazione degli interessi calcolati al tasso legale maggiorato di un punto percentuale, con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di tre rate consecutive:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;

b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

c) il debito non può più essere rateizzato

V. Analoga procedura di dilazione del pagamento potrà essere applicata dal soggetto incaricato della riscossione coattiva a fronte di ingiunzioni o cartelle di pagamento, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Art. 35 - Soggetto passivo.

I. Il canone è dovuto dal titolare della concessione.

II. Ai soli fini del pagamento del canone, le occupazioni abusive sono equiparate a quelle assentite da atto di concessione e l'occupante di fatto è soggetto passivo del canone, secondo le modalità di cui al precedente art. 8.

III. In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno, il canone annuale non può essere applicato più di una volta.

Art. 36 - Riduzioni.

I. Alle occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio si applica la riduzione del 30 % sulle tariffe di cui ai punti I , III , IX e X dell'allegato A1) al presente regolamento.

II. Nelle tipologie di cui al comma 1 devono intendersi ricomprese aree con superficie minima pari a 1 mq., determinata secondo i criteri previsti dall'art.19 c.II.

III. Il canone potrà essere ridotto in misura proporzionale, con riferimento al periodo di mancato utilizzo, per lavori eseguiti dalla Civica Amministrazione.

Art. 37 - Tipologie di occupazioni non soggette al canone.

I. Non sono soggette al canone le seguenti tipologie di occupazione:

a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività economiche di vendita o di

somministrazione e di durata non superiore a 3 giorni;

b) occupazioni realizzate con impianti pubblicitari;

c) occupazioni di passi carrabili per le quali è stata corrisposta in via anticipata la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche a titolo di affrancazione, anche in caso di passi carrabili oggetto di volturazione della concessione e/o della autorizzazione;

d) la sosta per la vendita è consentita per il tempo necessario alla conclusione delle contrattazioni commerciali e di ulteriori 10 minuti primi per l'attesa di altra clientela. Superato tale limite temporale è fatto obbligo all'operatore di reperire altra idonea area a distanza non inferiore a metri 500 di percorso veicolare;

e) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;

f) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sei ore;

g) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

h) occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde ( es.: potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;

i) tutte le occupazioni occasionali meglio descritte all'art. 12;

j) esercizio di attività di cui all'art. 22 non comportanti attività economiche di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a sei ore;

k) occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap;

l) occupazioni con griglie, lucernai, vetrocementi ed intercapedini;

m) occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile ivi comprese le tende da sole per abitazioni;

n) occupazioni di aree appartenenti al demanio dello Stato, nonché alle strade statali ed ex provinciali, per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato come delimitato - ai sensi del vigente Codice della Strada - dalla apposita deliberazione di Giunta Comunale~~;~~

o) occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato, fatta eccezione per gli espositori di merci e commerciali in genere, nonché per le occupazioni riguardanti i cosiddetti "Grandi Utenti", come definiti dal civico regolamento per la Rottura del Suolo Pubblico;

p) occupazioni realizzate da privati con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;

q) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;

r) occupazioni permanenti per le quali l'importo dovuto complessivamente dal concessionario non ecceda Euro 10,33;

s) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali e loro consorzi, nonché da eventuali appaltatori per opere pubbliche e per il periodo ed area strettamente necessari, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

t) le tabelle indicative delle stazioni e fermate, degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

u) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché quelle destinate in genere al trasporto pubblico, ancorché integrativo o

complementare;

v) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di Polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

w) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

x) occupazioni di aree cimiteriali;

y) occupazioni in genere obbligatorie per norme di legge e regolamentari, purché la superficie non ecceda quella consentita normativamente;

z) occupazioni per le quali sia previsto un intervento coordinato e congiunto di carattere pubblico e privato, o privato di interesse pubblico, in occasione di eventi cittadini, nonché di manifestazioni a carattere commerciale straordinarie quali quelle concordate con i Centri Integrati di Via (CIV), oggetto di accordi di collaborazione, così come approvato con delibera di Giunta, che prevedano espressamente la predetta esenzione, ed occupazioni destinate in via esclusiva a servizio pubblico di arredo urbano;

z1) occupazioni con tende fisse e retrattili;

z2) occupazioni di dehor per superficie pari a 2 mq per i pubblici esercizi ed assimilati che abbiano disinstallato apparecchiature per il gioco d'azzardo legale. La non assoggettabilità viene concessa per anni due compreso quello della dismissione delle apparecchiature;

z3) occupazioni di dehor o assimilati per superficie pari a 1 mq per i pubblici esercizi e negozi di vicinato o assimilati che si impegnino a fornire gratuitamente ai cittadini la rete internet WI-FI libera all'interno delle linee guida della Città Digitale di Genova. La non assoggettabilità viene concessa per un anno complessivo non rinnovabile compreso quello della sottoscrizione d'impegno al servizio.

II. Il canone non si applica, in analogia a quanto già previsto per la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dalla Deliberazione di Giunta Comunale n.127 dell'11.2.99, così come integrata dalla Determinazione Dirigenziale n. 28 dell'11.3.99 a cura della Direzione Tributi, per le occupazioni relative ad interventi edilizi volti al recupero immobiliare nell'ambito dei centri storici, così come delimitato dall'allegata planimetria, Allegato C al presente regolamento.

In ogni caso la non applicazione del canone per i casi di cui sopra ha valore , in capo allo stesso committente e relativamente al medesimo immobile, solo per i primi sei mesi di occupazione, trascorso il quale il canone si applica per i successivi tre mesi nella misura corrispondente al 50% delle tariffe vigenti, dopodiché -in caso di ulteriore prolungata occupazione il canone si applica con le tariffe di cui all'allegato A2) del presente regolamento. Negli interventi edilizi volti al recupero immobiliare di cui sopra devono comprendersi anche quelli di ristrutturazione edilizia, comprensiva della demolizione e ricostruzione sullo stesso sedime, che non comportino modifiche della sagoma, (intendendosi per tale il profilo della costruzione sia in pianta che in elevazione comprensivo di tutti gli elementi aggettanti) e delle caratteristiche architettonico – compositive delle facciate e delle coperture dell'edificio esistente. Tali interventi non devono essere in contrasto con lo strumento urbanistico comunale.

Godono delle stesse agevolazioni gli interventi volti alla rimozione delle superfetazioni e/o al ripristino dei caratteri architettonici originari e quelli finalizzati a realizzare decrementi di volume o di superficie per motivi igienico sanitari o tecnologico - funzionali espressamente consentiti e disciplinati con puntuali modalità tecnico-formali dagli Strumenti Urbanistici Comunali.

III. Con apposita Deliberazione di Giunta possono prevedersi esenzioni o riduzioni per le occupazioni relative a interventi edilizi riguardanti la riqualificazione degli immobili esistenti, purché l'ambito di esenzione sia determinato e delimitato territorialmente. Sono fatte salve le esenzioni/riduzioni già previste con apposite deliberazioni.

IV. La non assoggettabilità al canone comporta comunque la necessità di sottostare alle procedure di cui al Titolo II del presente regolamento e l'obbligo di munirsi della concessione.

Art. 38 - Commisurazione del canone per occupazioni particolari.

I. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 43, tenuto conto della natura contrattuale del canone, il Comune può stipulare con terzi, che realizzano infrastrutture, o eseguono lavori, interventi manutentivi, e/o opere pubbliche o servizi di pubblica utilità, convenzioni o accordi di collaborazione, approvate con delibera di Giunta, nelle quali il canone può essere compensato in tutto o in parte con prestazioni di pubblico interesse o utilità e/o lavori ed opere pubbliche, il cui valore è determinato nella convenzione stessa o negli accordi di collaborazione, previa valutazione tecnica da parte degli uffici competenti.
II. Quanto previsto al comma 1 si applica altresì ai casi in cui le autorizzazioni vengono rilasciate dai Municipi. In tal caso l'approvazione della convenzione o degli accordi di collaborazione è di competenza della Giunta Municipale.
III. Dell'approvazione degli atti di cui sopra sarà data informativa rispettivamente al Consiglio Comunale o Municipale.

Art. 39 - Omesso o parziale pagamento

I. In caso di omesso o parziale pagamento entro i termini , l'ufficio competente diffida l'interessato ad adempiere assegnandogli un termine di 30 giorni, informandolo che il mancato pagamento entro tale termine comporterà la decadenza della concessione.
Decorso inutilmente tale termine:
a) Il titolare è dichiarato decaduto dalla concessione;
b) L'Ufficio procederà ad avviare il procedimento per la riscossione coattiva delle somme dovute secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 26/2/99 n. 46 e dal D.Lgs. 13/4/99 n.112.
c) L'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti.
Sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale su base giornaliera.

Art. 40 – Sanzioni Amministrative Pecuniarie

I. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, anche in caso di eventuali inottemperanze relative ad occupazioni temporanee, ex art. 12 (occasionali) o art. 4 (di urgenza), sono punite con l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di ammontare pari al doppio della somma stabilita all'art. 8 c. IV del presente regolamento. Il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art.16 L.689/81 è commisurato ad 1/3 degli importi così risultanti. Sono fatte salve le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del

D.Lgs. 30.4.92, n.285 e quelle previste dalla L.R. 2 gennaio 2007 n. 1 Testo Unico del Commercio che prevalgono in base alla potestà legislativa esclusiva regionale in materia di commercio attribuita dall'art. 117 Cost.

II. Sono sempre fatte salve le sanzioni irrogabili ai sensi del vigente Codice della Strada per violazioni sulle prescrizioni dallo stesso fissate in ordine alla realizzazione di occupazioni.

III. Restano sempre impregiudicate eventuali ed ulteriori azioni repressive e coattive in merito a rimozioni coattive, nei casi previsti da vigenti leggi e/o regolamenti, nonché da motivi di pubblico interesse.

Art. 41 - Diritto di interpello.

I. Ogni cittadino, anche attraverso associazioni e comitati portatori di interessi diffusi, può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro novanta giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito alle disposizioni applicative del canone di occupazione di suolo pubblico di cui al presente regolamento ed alle fattispecie previste dall'art. 11 della l. 27/7/2000 n. 212 come modificato dal d.lvo 24/9/2015 n. 156. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

II. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.

III. In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti dell'utente che si è conformato alla risposta del Comune, o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma I.

Capo II. Tariffe del canone.

Art. 42 - Criteri di fissazione.

I. Le tariffe vengono stabilite con le modalità previste dall'art. 54 del D.Lgs. 446/97. Eventuali modifiche saranno fissate annualmente con deliberazione da adottarsi nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 54 del D.Lgs. 446/97.

II. Le tariffe vigenti sono quelle determinate agli allegati A1) e A2) al presente regolamento.

Art. 43 - Modalità tariffarie.

I. In caso di occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie (es. parcheggi privati, mercati, impianti pubblicitari, ecc.) a seguito gara o trattativa con i soggetti interessati, non viene applicato il canone di cui al presente regolamento. Di tale circostanza si dovrà dare atto espressamente nella convenzione.

II. Per quanto concerne specificatamente gli impianti pubblicitari si rinvia alle vigenti disposizioni normative di cui agli artt. 9 comma 7 del D.Lgs. 15/11/1993 n° 507 e 28 del nuovo Regolamento per l'applicazione dell'Imposta sulla pubblicità, nonchè alle successive eventuali modifiche delle predette norme.

III. In caso di occupazioni contestuali di soprassuolo, sottosuolo e suolo pubblico, vige il

principio di assorbimento dell'occupazione sottostante o soprastante da parte di quello del corrispondente suolo. Pertanto si assoggetterà al canone solo l'occupazione di suolo pubblico con l'applicazione della relativa tariffa.

Capo III. Prescrizioni finali.

Art. 44 – Disposizioni finali

I. Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa esplicito e specifico rinvio alle vigenti disposizioni di carattere normativo e regolamentare per i vari settori di occupazioni.
II. Fino all'entrata in vigore delle nuove tariffe, all'occupazione temporanea si applicano quelle vigenti nell'anno precedente. Nel caso di variazione delle tariffe in corso di occupazione, l'Ufficio dispone il conguaglio delle somme dovute sulla base delle nuove tariffe, per il periodo dal quale le stesse sono entrate in vigore

Art. 45 - Norma transitoria.

**I.** I procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento, sono ultimati secondo la disciplina vigente al momento della presentazione dell'istanza, anche con riferimento alla durata ed alle eventuali proroghe.

Allegato A1 al "NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE"

Tariffe delle occupazioni permanenti.

I. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico. Per ogni mq. e per anno.

| Categoria prima | Categoria seconda | Categoria terza | Categoria quarta |
|---|---|---|---|
| Euro 157,86 | Euro 111,44 | Euro 94,40 | Euro 47,98 |

II ~~bis~~ . Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico in ambito commerciale. Per ogni mq. e per anno.

| Categoria prima | Categoria seconda | Categoria terza | Categoria quarta |
|---|---|---|---|
| Euro 134,18 | Euro 94,73 | Euro 80,25 | Euro 40,78 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

III. Occupazioni di qualsiasi natura di sottosuolo, soprassuolo. Per ogni mq. e per anno.

| Categoria prima | Categoria seconda | Categoria terza | Categoria quarta |
|---|---|---|---|
| Euro 48,77 | Euro 34,82 | Euro 29,41 | Euro 14,70 |

IV . Occupazioni di soprassuolo in ambito commerciale per pensiline chioschi e simili. Per ogni mq. e per anno.

| Categoria prima | Categoria seconda | Categoria terza | Categoria quarta |
|---|---|---|---|
| Euro 41,45 | Euro 29,60 | Euro 24,99 | Euro 12,49 |

V. Occupazioni con distributori di carburante. Per ogni mq. e per anno riferita alle piazzole di manovra per gli autoveicoli e di installazione degli impianti di erogazione.

| Categoria prima | Categoria seconda | Categoria terza | Categoria quarta |
|---|---|---|---|
| Euro 234,83 | Euro 165,76 | Euro 140,11 | Euro 71,03 |

VI. Occupazioni con natanti di cui all'art. 20. Per ogni stallo assegnato.

| Categoria unica |
|---|
| Euro 360,00 |

VII. Occupazioni realizzate - con condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto - da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio strumentale ai servizi medesimi: Euro 0,87 - con valore riferito all'anno 2014 - per ogni utente, inteso nella fattispecie quale utilizzatore finale del servizio, per cui ove per motivi contrattuali l'utenza venga gestita a livello centralizzato (es. condomini, centralini multiutenze) il numero di utenze di cui alla tariffa in questione deve essere sempre ragguagliato alla singola unità abitativa e/o aziendale. La tariffa verrà adeguata annualmente in rapporto all'aumento dell'indice ISTAT sul costo della vita, ragguagliato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di adeguamento. I soggetti passivi nella fattispecie sono individuati nelle aziende che effettuano in concreto le occupazioni in questione, ovvero quelle titolari dei provvedimenti amministrativi che consentono l'occupazione.
Non sono quindi assoggettate a canone le aziende che utilizzano cavi, condutture e qualsiasi altro manufatto la cui occupazione sia realizzata dalle aziende di cui al capoverso precedente.
In questi casi pertanto si intende per utente il soggetto che,in forza di formale atto giuridico, instaura il rapporto di fornitura del servizio con la società che eroga il servizio medesimo.

Il numero delle utenze, sulla base del quale si determina il canone, dovrà essere dichiarato dal soggetto passivo meglio definito ai capoversi precedenti.
In caso di occupazioni effettuate con reti al servizio di un'utenza distribuita anche al di fuori del territorio comunale e quindi non computabile secondo i criteri della presente tabella, le occupazioni in questione sono assoggettate al canone secondo i criteri di cui alla seguente tabella V.
Le denunce di variazione possono essere presentate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento con la dichiarazione del numero di utenze esistenti al 31 dicembre dell'anno in questione.

VIII. Occupazioni del sottosuolo con condutture e cavi in genere non appartenenti ad aziende di erogazione di pubblici servizi. Per ogni kml (o frazione) di percorrenza.

| Categoria prima | Categoria seconda | Categoria terza | Categoria quarta |
|---|---|---|---|
| Euro 348,23 | Euro 309,55 | Euro 232,16 | Euro 116,07 |

IX. Occupazioni di suolo con mercati al minuto scoperti in forma permanente. Per ogni mq. e per anno.

| Categoria prima | Categoria seconda | Categoria terza | Categoria quarta |
|---|---|---|---|
| Euro 99,42 | Euro 92,43 | Euro 86,49 | Euro 71,56 |

X. Occupazione di suolo con cabine AMT. Per ogni mq. e per anno:
Euro 77,38
indipendentemente dalla categoria della strada per la natura pubblica delle occupazioni.

XI. Occupazioni di suolo con cassonetti AMIU. Per ogni mq. e per anno:
Euro 15,48
indipendentemente dalla categoria della strada per la natura pubblica delle occupazioni.

XII. Occupazioni con passi carrabili, compresi quelli a raso e quelli di accesso ai distributori di carburanti ubicati su area privata. Per anno e per mq. ragguagliati alla larghezza del varco per una profondità virtuale di 1 ml.:

| Categoria prima | Categoria seconda | Categoria terza | Categoria quarta |
|---|---|---|---|
| Euro 75,00 | Euro 55,00 | Euro 45,00 | Euro 30,00 |

XIII. Occupazioni realizzate con chioschi assegnati con gara di arredo urbano. Per ogni mq. e per anno.

| Categoria prima | Categoria seconda | Categoria terza | Categoria quarta |
|---|---|---|---|
| Euro 161,03 | Euro 113,66 | Euro 96,28 | Euro 48,94 |

XIV. Occupazioni realizzate con chioschi. Per ogni mq. e per anno.

| Categoria prima | Categoria seconda | Categoria terza | Categoria quarta |
|---|---|---|---|
| Euro 134,18 | Euro 94,73 | Euro 80,25 | Euro 40,78 |

Allegato A2 al "NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE"

Tariffe occupazioni temporanee.

I. Occupazioni temporanee di suolo pubblico - Tariffa giornaliera per mq.

| Categoria prima | Categoria seconda | Categoria terza | Categoria quarta |
|---|---|---|---|
| Euro 1,06 | Euro 0,73 | Euro 0,62 | Euro 0,30 |

Per i ponteggi cosiddetti "a galleria", non recintati, , ove non sia inibito il transito pedonale l'occupazione è ragguagliata ad una superficie di suolo ottenuta convenzionalmente moltiplicando la lunghezza del ponteggio per mt. 0,60 di profondità. Alla suddetta occupazione di suolo è aggiunta, sempre in via convenzionale, una pari occupazione di soprassuolo per la medesima

superficie.

II. Occupazioni con ponteggi e cantieri edili di durata inferiore a 30 gg. Tariffa giornaliera per mq.

| Categoria prima | Categoria seconda | Categoria terza | Categoria quarta |
|---|---|---|---|
| Euro 2,08 | Euro 1,47 | Euro 1,24 | Euro 0,62 |

Per i ponteggi cosiddetti "a galleria", non recintati, , ove non sia inibito il transito pedonale l'occupazione è ragguagliata ad una superficie di suolo ottenuta convenzionalmente moltiplicando la lunghezza del ponteggio per mt. 0,60 di profondità. Alla suddetta occupazione di suolo è aggiunta, sempre in via convenzionale, una pari occupazione di soprassuolo per la medesima superficie.

III. Occupazioni per scavi e rotture suolo. Tariffa giornaliera per mq.

| Categoria prima | Categoria seconda | Categoria terza | Categoria quarta |
|---|---|---|---|
| Euro 2,39 | Euro 1,69 | Euro 1,43 | Euro 0,71 |

In caso di periodo di occupazione successivo a quello iniziale e relativo a proroga si applica la tariffa suindicata maggiorata del 30%.

In caso di occupazioni non superiori al mq. e di durata pari o inferiore a tre giorni si applica la tariffa suindicata diminuita del 30%

III bis. Occupazioni suolo riferite a rotture suolo urgenti. Tariffa giornaliera.

| Categoria prima | Categoria seconda | Categoria terza | Categoria quarta |
|---|---|---|---|
| Euro 47,87 | Euro 33,89 | Euro 28,51 | Euro 14,26 |

La tariffa viene applicata per tipologie di scavi non eccedenti la superficie complessiva di 5 mq.In caso di scavo con superficie superiore a 5 mq. e fino a 10 mq., il canone relativo viene calcolato applicando la tariffa III bis. maggiorata del 50%. Il canone relativo alla superficie manomessa eccedente 10 mq., viene calcolato applicando la tariffa ordinaria con le modalità di cui al punto III.

In caso di occupazioni non superiori al mq. e di durata pari o inferiore a tre giorni si applica la tariffa suindicata diminuita del 30%

III ter. Occupazione per scavi e rotture suolo in caso di cantieri mobili.

Tariffa unica giornaliera per mq., indipendentemente dalle categorie delle strade occupate: € 1,54 a mq. per giorno. In caso di periodo di occupazione successivo a quello iniziale e relativo a proroga si applica la tariffa suindicata maggiorata del 30%.

In caso di occupazioni non superiori al mq. e di durata pari o inferiore a tre giorni si applica la tariffa suindicata diminuita del 30%

IV. Occupazioni temporanee di sottosuolo e soprassuolo pubblico - Tariffa giornaliera per mq.

| Categoria prima | Categoria seconda | Categoria terza | Categoria quarta |
|---|---|---|---|
| Euro 0,36 | Euro 0,25 | Euro 0,21 | Euro 0,10 |

le suindicate tariffe sono applicate anche nel caso di occupazioni effettuate con passerelle pedonali" adiacenti uno steccato, realizzate per consentire il pubblico transito pedonale.

V. Occupazioni temporanee di sottosuolo e soprassuolo pubblico con ponteggi e cantieri edili di durata inferiore a 30 gg. Tariffa giornaliera per mq.

| Categoria prima | Categoria seconda | Categoria terza | Categoria quarta |
|---|---|---|---|
| Euro 0,69 | Euro 0,49 | Euro 0,41 | Euro 0,21 |

VI. Occupazioni temporanee con mercati di merci varie. Tariffa giornaliera per mq. Categoria di strada di cui all'allegato B2.

| Categoria 1 | Categoria 2 | Categoria 3 | Categoria 4 | Categoria 5 |
|---|---|---|---|---|
| Euro 0,62 | Euro 0,50 | Euro 0,45 | Euro 0,37 | Euro 0,25 |

Posteggi occasionali per spuntisti: Euro 10,30

VII. Occupazioni temporanee di suolo pubblico di operatori commerciali su aree pubbliche

al di fuori dei mercati. Tariffa giornaliera per mq.

| | Categoria prima | Categoria seconda | Categoria terza | Categoria quarta |
|---|---|---|---|---|
| Ordinaria | Euro 0,83 | Euro 0,63 | Euro 0,53 | Euro 0,26 |
| Superiore a 6 mesi | Euro 0,63 | Euro 0,53 | Euro 0,42 | Euro 0,21 |
| Pubblicità | Euro 10,46 | Euro 10,46 | Euro 10,46 | Euro 10,46 |

VIII. Occupazioni temporanee in occasione di fiere e sagre. Tariffa giornaliera per mq. Categoria di strada di cui all'allegato B3.

| Categoria prima | Categoria seconda | Categoria terza | Categoria quarta |
|---|---|---|---|
| Euro 5,37 | Euro 4,37 | Euro 3,49 | Euro 1,99 |

IX. Occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante. Tariffa giornaliera per mq. fino a 100 mq.

| Categoria prima | Categoria seconda | Categoria terza | Categoria quarta |
|---|---|---|---|
| Euro 0,22 | Euro 0,16 | Euro 0,13 | Euro 0,09 |

In caso di occupazioni superiori ai 100 mq. la superficie eccedente si calcola in ragione del 25%.In caso di occupazioni superiori a 1.000 mq. la superficie eccedente si calcola in ragione del 10%.

X. Occupazioni temporanee con soste operative: Tariffa giornaliera per mq.

| Categoria prima | Categoria seconda | Categoria terza | Categoria quarta |
|---|---|---|---|
| Euro 3,35 | Euro 2,33 | Euro 2,01 | Euro 0,97 |

XI. Occupazioni temporanee per mercati non programmabili ad iniziativa privata: Tariffa giornaliera per mq.

| Categoria prima (oltre 90 banchi) | Categoria seconda (da 61 a 90 banchi) | Categoria terza (da 21 a 60 banchi) | Categoria quarta (fino a 20 banchi) |
|---|---|---|---|
| Euro 4,09 | Euro 3,40 | Euro 2,68 | Euro 2,34 |

XII. Occupazioni dehors dei Pubblici Esercizi e occupazioni suolo straordinarie per consumo sul posto. Per ogni mq. e per mese. Con riferimento alla zonizzazione somministrazione.

| Tipologia | ZONA 1 | ZONA 2 |
|---|---|---|
| Tavolini | Euro 10,46 | Euro 6,28 |
| Con pareti | Euro 12,56 | Euro 8,37 |

COMUNE DI GENOVA

COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE POLITICHE ENTRATE E TRIBUTI
ARRIVO
Prot. N° 123703
Del 08/04/2016

MUNICIPIO VIII GENOVA
MEDIO LEVANTE

**CONSIGLIO DEL MUNICIPIO VIII GENOVA MEDIO LEVANTE**
**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 5 APRILE 2016**

**Argomento n. XVII** **Atto n. 10**

---

**OGGETTO:** PARERE AI SENSI DELL'ART.59 COMMA 1 LETTERA C SUL "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE"

---

L'anno **DUEMILASEDICI** addì 5 del mese di **APRILE**, in Genova, nei locali siti in Via Mascherpa al civico n. 34 R, alle ore 21.00 si è riunito il Consiglio Municipale in seduta pubblica come da nota n. P.G. n. 114041 del 31.3.2016 ai sensi dell'art. 39 comma 2 del vigente Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale, approvato con deliberazione del C.C. n. 6 del 6 febbraio 2007

ALLE ORE 21.00 CIRCA IL PRESIDENTE ALESSANDRO MORGANTE, ORDINA L'APPELLO NOMINALE CHE EVIDENZIA LE SEGUENTI RISULTANZE:

**PRESENTI: IL PRESIDENTE** Alessandro MORGANTE ed i Consiglieri: BAVOSO Angiola, BIASIATO Susanna, CARRATINO Andrea, CROCILLA Andrea, COSTA Stefano, DELLA BIANCA Matteo Ciro, DE LUCA Rosa, DODERO Federico, , FASCE Paolo, MARANGONI Edoardo, MONTALDO Mario, MORESCHI Gian Carlo, NOBILE Sergio, NOTARNICOLA Tiziana, ORENGO Fabio, RAVERA Irene, RAZORE Ercole, RINALDI Luca, VERGATI Anna Bianca.

in numero di 20

**ASSENTI:** CONTARDO Gabriele, DROCCHI Paolo, MANETTA Gianluca, VIRDIS Manuela in numero di 4

**ASSISTE:** Il Segretario Generale Cassottana Cristina, l'I.S.A. Tarantino Colomba

**DOPO L'APPELLO NON SI E' VERIFICATA ALCUNA VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO.**

---

**IL PRESIDENTE, DICHIARATA APERTA LA SEDUTA, HA NOMINATO SCRUTATORI I CONSIGLIERI:**

CROCILLA - DELLA BIANCA - NOBILE

---

COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO VIII GENOVA
MEDIO LEVANTE

**Consiglio Municipale VIII Medio Levante - Atto n. 10 del 5.04.2016 - foglio n.2**

**OGGETTO:** *PARERE AI SENSI DELL'ART.59 COMMA 1 LETTERA C SUL "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE"*

Visto l'art. 59 del Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione approvato con Deliberazione C.C. n.6 del 6/2/2007;

Vista la richiesta di parere inviata dalla Direzione Politiche delle Entrate e Tributi – Settore Canoni e Lotta all'Evasione in data 29.03.2016 con prot. n. 108303;

**IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE**

Prende atto del documento e previa votazione effettuata per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori, che evidenzia il seguente risultato:

| | |
|---|---|
| PRESENTI | 20 |
| VOTANTI | 20 |
| FAVOREVOLI | 20 |
| CONTRARI | == |
| ASTENUTI | == |

esprimere **PARERE FAVOREVOLE** con le seguenti INDICAZIONI:

- All'art. 5, comma II, lett a), punto n. 2 manca, dopo la parola PEC, la frase *"qualora persona giuridica"*;
- All'art. 32, punto I, occorre prevedere esplicitamente anche per gli importi superiori a Euro 516, 45 la possibilità di pagamento in un'unica soluzione. Nella attuale formulazione, infatti, l'utilizzo del termine "deve" sembrerebbe rendere obbligatorio il frazionamento del pagamento in quattro rate.
- All'art. 33 comma II, ultimo periodo, non è chiaro cosa si intenda per *"nuovi elementi di giudizio"* la cui mancata produzione determinerà l'adozione del provvedimento di decadenza del posteggio.
  Se con tale locuzione si intende "l'avvenuto pagamento" si consiglia di esplicitarlo posto che, in alternativa, si potrebbero ingenerare dubbi interpretativi e contenziosi ( es: il titolare della autorizzazione/concessione, ricevuta la comunicazione di avvio del procedimento, non ottempera al dovuto pagamento ma invia al responsabile dell'entrata una memoria difensiva o altra documentazione. Stando al tenore letterale della norma, detto invio dovrebbe automaticamente far sospendere il procedimento amministrativo e, dunque, inibire il provvedimento di decadenza del posteggio).

IL SEGRETARIO
C. Tarantino

Il PRESIDENTE
A. Morgante

PROT. N° 123419 DELL'08 APRILE 2016

PRESA IN CARICO IL 02/04/2016

COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO V VALPOLCEVERA

**CONSIGLIO DEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA**
**SEDUTA DEL 07 aprile 2016**
**ESTRATTO DEL VERBALE - ATTI ASSUNTI NELLA RIUNIONE**

**PUNTO 2. DELL'ORDINE DEL GIORNO – ARG. 24 ATTO N .7**

**PARERE AI SENSI DELL'ART. 59 E 60 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO PER IL DECENTRAMENTO E LA PARTECIPAZIONE MUNICIPALE SULLA PROPOSTA DI GIUNTA AL CONSIGLIO N.19 DEL 24.03.2016 AD OGGETTO: "MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE"**

L' anno **duemilasedici** addì **sette** del mese di **Aprile** ,in Genova, nei locali siti in Via C. Reta, 3, alle ore 16.30 si è riunito il Consiglio Municipale in seduta **ordinaria pubblica**, in prima convocazione, come da nota **n. 114468/33** del 1 aprile 2016 ed ai sensi dell'art. 39 del vigente Regolamento per il decentramento e la partecipazione municipale, approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 6.02.2007.

ALLE ORE 16.30 IL PRESIDENTE ORDINA L'APPELLO NOMINALE CHE ESPONE LE SEGUENTI RISULTANZE:

**PRESENTI**: il Presidente Sig.ra MURRUNI Iole ed i Consiglieri: :BELLI Germaine, BEVILACQUA Alessio, BIZZARRI Clizia, BOCCARDO Fabrizio ,BRESSA Rita, CAMPI Giorgio, COLLAMI Marco , CONTI Alessio, COSTA Pasquale, FARACI Bruno, , MAISTO Salvatore, PALERMO Patrizia ,RAPETTI Walter, ROMEO Federico , VALCAVI Severino ,VALENTE Lilia Maria

in numero di 17

**ASSENTI** i Consiglieri: BALACCHINO Angelo, BAVASSANO Alessandro,,CALASCIBETTA Salvatore ,DI BERNARDO Carlo ,GHIGLIONE Davide,LAVEZZARO Roberto ,VANNI Mario

in numero di 7

**GIUSTIFICATI**: in quanto hanno comunicato il proprio impedimento a presenziare i Consiglieri :BAVASSANO Alessandro, CALASCIBETTA Salvatore , DI BERNARDO Carlo GHIGLIONE Davide ,VANNI Mario

**ASSISTE IL SEGRETARIO:** Funz. S.A Patrizia Scorsa coad. I.S.A Marcella Minutiello

**LA PRESIDENTE DICHIARATA APERTA LA SEDUTA HA NOMINATO SCRUTATORI I CONSIGLIERI:** BOCCARDO Fabrizio, BRESSA Rita, VALCAVI Severino

**PARERE AI SENSI DELL'ART. 59 E 60 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO PER IL DECENTRAMENTO E LA PARTECIPAZIONE MUNICIPALE SULLA PROPOSTA DI GIUNTA AL CONSIGLIO N.19 DEL 24 .03.2016 AD OGGETTO: "MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE"**

Su proposta del Presidente, Sig.ra Iole Murruni ;

Visti gli articoli nn.: 59 punto 1, e 60 del vigente regolamento per il Decentramento e la partecipazione municipale approvato con Deliberazione del C.C. n. 6 del 6.02.2007 e successive modifiche ed integrazioni che prevedono l'espressione, con propria deliberazione, del parere da parte dei Municipi sui provvedimenti di interesse generale , prima della loro approvazione;

Vista la nota prot.n.108303 del 25 marzo 2016 della Direzione Politiche delle Entrate e Tributi –Settore Canoni e Lotta all'Evasione presa in carico il 25 marzo 2016, con la quale si richiede a questo Municipio di formulare il relativo parere di competenza;

Sentite le valutazioni espresse dalla competente Commissione Prima riunitasi in data 05 aprile 2016 ;

(omessa la discussione)

**IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA**

previa votazione palese che espone il seguente risultato:

presenti: n. 17
votanti: n. 17
favorevoli: n 17

e pertanto risulta approvato all'unanimità dei presenti

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

Sulla proposta di deliberazione della Giunta al Consiglio 2016 -19 ad oggetto " Modifiche al Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche"

IL SEGRETARIO
(Patrizia Scorsa )

IL PRESIDENTE
( Murruni Iole )

*In pubblicazione per 15 giorni a far data dall'11 aprile 2016 sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 32 L. 18.6.2009, n. 69 e all'Albo del Municipio ai sensi dell'art. 71 dello Statuto comunale e dell'art. 67 del Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione municipale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 6.2.2007*

E' PARTE INTEGRANTE DELL'ATTO DELIBERATIVO **N.7** DEL 07 APRILE 2016 ADOTTATO DAL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA AVENTE AD OGGETTO:

**PARERE AI SENSI DELL'ART. 59 E 60 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO PER IL DECENTRAMENTO E LA PARTECIPAZIONE MUNICIPALE SULLA PROPOSTA DI GIUNTA AL CONSIGLIO N.19 DEL 24.03.2016 AD OGGETTO: "MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE"**

**PARERE TECNICO DEL SEGRETARIO GENERALE DEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA**

*art. 49, comma 1 D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali)*
*art. 54, comma 1 Regolamento per il decentramento e la partecipazione municipale*

**SI ESPRIME PARERE TECNICO FAVOREVOLE**

Il Segretario Generale
(Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza )

07 Aprile 2016

**CONSIGLIO DEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA**
**Segreteria Organi Istituzionali** Via C. Reta, 3 - 16162 Genova
Tel. 010 5578601/34/42 - Fax (010) 5578631

COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE POLITICHE ENTRATE E TRIBUTI
ARRIVO
Prot. N° 123699
Del 08/04/2016

COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO VI - GENOVA
MEDIO PONENTE

VERBALE PRIMA, SECONDA E TERZA COMMISSIONE MUNICIPALE PERMANENTE
del 05.04.2016 ore 15.00 in Via Sestri 7
Convocazione congiunta prot.n. 113264 del 31.03.2016

| | | |
|---|---|---|
| AMORFINI Maurizio | P | |
| BACCIARELLI Francesco | P | |
| BIANCHI Mario | | A giustificato |
| BIANCONI Severino | P | |
| BOMMARA Ferruccio | P | |
| CENTOFANTI Maria Luisa | P | |
| CERVETTO Michele | | A giustificato |
| CONTINI Andrea | P | |
| DONATI Antonio | P | |
| GODANI Martina | P | |
| LORENZINI Luigi Federico | P | |
| MANGANARO Giovanni Fabio | | A giustificato |
| MONTANARI Enrico | P | (membro esterno) |
| MONTAUTI Mauro | | A giustificato |
| MURATORE Eugenio | P | |
| PESCE Mario | | A (membro esterno) |
| RAPETTI Andrea | P | |
| REPETTO Paolo | P | |
| ROMEO Massimo | P | |
| SANTAGATA Annibale | P | |
| SCIOTTO Claudio | P | |
| SPATOLA Alberto | P | |
| VALLI Enrico | P | |
| VAROSIO Pietro | P | |

Partecipano:

USAI Gabriella (Resp. Uff. Cosap)
CHA Pierpaolo (Dirigente Municipio Medio Ponente)
SPATOLA Giuseppe (Presidente Municipio Medio Ponente)

Assistono i segretari:

MASTINU Daniela
MISSIO Giuseppina

Segreteria Organi Istituzionali Municipio VI Genova Medio Ponente
Via Sestri, 7 - 16154 GENOVA - Tel. 010 5576205/7/8/9/11/31 - Fax 010 5576216
e-mail: municipio6@comune.genova.it

COMUNE DI GENOVA

# ORDINE DEL GIORNO

**Parere su "modifiche al Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche".**

## VERBALE

Il Presidente della Prima Commissione, Pietro Varosio, inizia i lavori concedendo la parola al tecnico della Direzione Politiche Entrate e Tributi, Usai Gabriella, che spiega le modifiche al regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.
Terminato l'intervento il Presidente Spatola informa i consiglieri che il parere espresso dalle tre commissioni in seduta congiunta, sarà inviato all'Assessore al Bilancio e alla Direzione Politiche delle Entrate e Tributi in sostituzione del parere del Consiglio Municipale in quanto non ci sono i tempi tecnici per la convocazione nei termini richiesti di 10 giorni.
**Le Commissioni Municipali I, II e III, in seduta congiunta, all'unanimità esprimono parere favorevole alla proposta di Giunta al Consiglio n. 19 del 24.3.2016 ad oggetto "modifiche al Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche".**

**Fine riunione ore: 16,15**

| Il Presidente della Prima Commissione Pietro Varosio | Il Vice Presidente della Seconda Commissione Massimo Romeo | Il Vice Presidente della Terza Commissione Francesco Bacciarelli |
|---|---|---|

**Segreteria Organi Istituzionali Municipio VI Genova Medio Ponente**
Via Sestri, 7 - 16154 GENOVA - Tel. 010 5576205/7/8/9/11/31 - Fax 010 5576216
e-mail: municipio6@comune.genova.it

COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE POLITICHE ENTRATE E TRIBUTI
ARRIVO
Prot. N° 127188
Del 12/04/2016

COMUNE DI GENOVA
**MUNICIPIO IV – MEDIA VAL BISAGNO**

ESTRATTO DAGLI ATTI ASSUNTI DAL CONSIGLIO NELLA RIUNIONE DEL 11.04..2016

PUNTO n. 02 ORDINE DEL GIORNO - DISCUSSIONE CONSILIARE N. 19a ATTO N. 9

Oggetto: **PARERE SU PROPOSTA DELLA GIUNTA AL CONSIGLIO N. 19/2016 AD OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.**

Il giorno undici aprile 2016, alle ore 17,00 presso i locali del Municipio IV – Media Val Bisagno in P.zza dell'Olmo 3, è convocato il Consiglio del Municipio IV – Media Val Bisagno, in seduta pubblica, in prima convocazione, come da avviso prot. n. 120943 /G03 del 6.04.2016, ai sensi dell'art. 39 del vigente regolamento per il Decentramento e la Partecipazione municipale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 6.2.2007.

Alle ore 17,10 il Presidente, Sig. Agostino Gianelli, che presiede la seduta, ordina al Segretario di effettuare l'appello nominale che dà le seguenti risultanze:

PRESENTI: oltre al Presidente, Signor **Agostino Gianelli**, i Signori Consiglieri Paolo AIME', Gian Antonio BAGHINO, Maria Teresa BERTOCCI, G.Battista CANEPA, Vittorio Olindo CARPI, Franco CREMONA, Roberto D'AVOLIO, Antonio D'ELIA, Giorgio MANGINI, Mattia MARCHESI, Paola NICORA, Emilio PASQUARELLA, Maurizio PORRINI, Vincenzo RICIOPPO, Paola RICCI, Orazio SANFRATELLO, Cristina SCARFOGLIERO e Lucina TORRETTA.

**in numero di 19;**

ASSENTI : Domenico CASELLI, Simone MAZZARELLO, Andrea MURA, Marina PASTORINO, e Maurizio UREMASSI ;

**in numero di 5;**

ASSENTI GIUSTIFICATI: Domenico CASELLI, Simone MAZZARELLO, Andrea MURA, Marina PASTORINO, e Maurizio UREMASSI ;

ASSISTONO: Grazia Giordano Istruttore Serv. Amm.vi
Anna Gennaro Istruttore Serv. Amm.vi

*E' presente il Segretario Generale del Municipio, Dott.ssa Monica Bocchiardo;*

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, ha nominato scrutatori: Porrini Maurizio, D'Elia Antonio e Canepa G. Battista.

Dopo l'appello si sono verificate le seguenti variazioni nella composizione del Consiglio municipale:
- nessuna

Il Consiglio termina alle ore. 18,30

**PARERE SU PROPOSTA DELLA GIUNTA AL CONSIGLIO N. 19/2016 AD OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.**

Visto l'art. 68 comma 6 lettera e) dello Statuto del Comune di Genova approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 72 del 12 Giugno 2000 e successive modifiche ed integrazioni, con cui si prevede che il Consiglio municipale, nell'esercizio delle funzioni istituzionali, esprima pareri all'amministrazione comunale secondo le norme del sotto citato regolamento sul Decentramento e la Partecipazione;

Visto l'art. 59 lettera c) del Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 6 febbraio 2007;

Vista la nota della Direzione Politiche delle Entrate e Tributi – Settore Canoni e Lotta all'Evasione prot. 108303 del 25.03.2016, presa in carico dalla Segreteria del Municipio il 29.3.2016, con la quale viene richiesto al Consiglio del Municipio IV Media Val Bisagno l'espressione del parere inerente l'oggetto;

Tenuto conto che il Presidente del Municipio ne ha disposto la trattazione da parte della Commissione *I " Affari Istituzionali e generali – verifica e controllo dell'attuazione del decentramento"* e che la stessa si è riunita il 5.04.2016;

Visto il verbale della seduta delle sopra citata Commissione che ha espresso, all'unanimità, **parere favorevole sul Regolamento in oggetto, con la seguente raccomandazione:**

**"che le categorie di attività produttive siano consultate e che gli uffici della Civica Amministrazione preposti possano recepire le loro osservazioni"**

Visto l'allegato parere tecnico espresso dal Segretario Generale del Municipio IV Media Val Bisagno;

Il Presidente del Consiglio del Municipio, Sig. Agostino Gianelli invita il Consiglio ad esprimersi;

**(omessa discussione)**

al termine della discussione il Presidente pone in votazione il parere FAVOREVOLE espresso dalla Commissione *I " Affari Istituzionali e generali – verifica e controllo dell'attuazione del decentramento"*;

A seguito di votazione, effettuata a scrutinio palese, per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori designati, alla presenza di 19 consiglieri, con 19 voti favorevoli, all'unanimità

**IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO**
**DELIBERA**

di esprimere **"PARERE FAVOREVOLE SU PROPOSTA DELLA GIUNTA AL CONSIGLIO N. 19/2016 AD OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, con la seguente raccomandazione:**

**"che le categorie di attività produttive siano consultate e che gli uffici della Civica Amministrazione preposti possano recepire le loro osservazioni"**

Il Presidente, per motivi d'urgenza, propone, inoltre, di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L) ed il Consiglio, mediante votazione per alzata di mano con l'assistenza degli scrutatori designati, approva all'unanimità con 19 voti favorevoli.

IL SEGRETARIO
(Grazia Gidrutano)

IL PRESIDENTE
(Agostino Gianelli)

*In pubblicazione per 15 giorni a far data* ***dal 19 aprile 2016*** *sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 32 L. 18.6.2009, n. 69 e all'Albo del Municipio ai sensi dell'art. 71 dello Statuto comunale e dell'art. 67 del Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione municipale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 6.2.2007.*

COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO LEVANTE

**SEDUTA DELL'11 aprile 2016**

**Arg. 22 a** **Atto n. 11**

**Parere, ai sensi artt. 59 e 60 del Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione, sulla proposta di Giunta al Consiglio n. 19 del 24/03/2016 ad oggetto: "Modifiche al Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche".**

---

L'anno DUEMILASEDICI addì11 del mese di aprile in Genova, nei locali siti in Via Pinasco 7 - Villa Garibaldi - alle ore 21.00 si è riunito il Consiglio del Municipio Levante in seduta ordinaria, pubblica, in prima convocazione, con nota n. 120267 del 6 aprile 2016, ai sensi dell'art. 39 del vigente Regolamento per il Decentramento, approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 6/02/2007.
ALLE ORE 21.05 IL PRESIDENTE ORDINA L'APPELLO NOMINALE CHE ESPONE LE SEGUENTI RISULTANZE:
PRESENTI: IL PRESIDENTE FARINELLI Nerio
ed i Consiglieri: ARRIGHETTI Patrizia, BARBIERI Giuseppe, BOGLIOLO Federico, BORGHINI Paola, CALISI Giovanni, CARLEO Francescantonio, COSTANZO DE CASTRO Alessandro, COZZIO Luisa, FASCE Chiara, FRASCATI Paolo, FRASSINETTI Davide, MACCAGNO Paola, MANGINI Alessandro, MANTUANO Federica, ORTONA Fabrizio, ROSSETTI Maria Rosa, ROSSI Sandro, VALERIO Luca, ZADRO Gianluigi

in numero di 20

ASSENTI i Consiglieri: DI MARIA Simone, PAGANO Emiliano, TORAZZA Giuseppina, TOSCANINI Stefano

in numero di 4

ASSENTI giustificati i Consiglieri: TOSCANINI Stefano

ASSESSORE Michele Raffaelli: presente
ASSISTE LA SEGRETARIA: I.S.A. Dondero Paola
Dalle ore 21.00 alle ore 22.50 assiste il Segretario Generale del Municipio dottoressa Barboni Simonetta

---

Corrente argomento 18 a entra la consigliera Torazza (ore 21.10) (p. 21)
Corrente argomento 23 a esce Ortona (ore 11.00) (p. 20)
Corrente argomento 26 a esce la consigliera Torazza (p. 19)
Corrente argomento 27 a rientra la consigliera Torazza (p. 20)

---

Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri:
Borghini Paola, Frascati Paolo, Rossetti Maria Rosa

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE: 23.25

COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO LEVANTE

**MUNICIPIO LEVANTE**
**Seduta dell'11 aprile 2016**

**Arg. 22 a** **Atto 11**

**Parere, ai sensi artt. 59 e 60 del Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione, sulla proposta di Giunta al Consiglio n. 19 del 24/03/2016 ad oggetto: "Modifiche al Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche".**

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare l'art. 17, comma 5, inerente alle forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale nei Comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti;

- gli artt. 60 e 68 dello Statuto del Comune di Genova, adottato con deliberazione del C.C. n. 72 del 12.06.2000 e successive modifiche ed integrazioni, inerenti rispettivamente le funzioni dei Municipi e le competenze attribuite ai Consigli Municipali;

- gli artt. 59 e 60 del vigente Regolamento per il Decentramento Partecipazione Municipale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 6.2.2007;

- la richiesta pervenuta a questo Municipio dalla Direzione Politiche delle Entrate e Tributi – Settore Canoni e Lotta all'evasione con nota prot. 108303 del 25 marzo 2016;

Sentita la competente I Commissione Municipale, riunitasi in data 6 aprile 2016

## IL CONSIGLIO MUNICIPALE LEVANTE

Previa votazione esperita per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori, che ha ottenuto il seguente risultato:

| | |
|---|---|
| PRESENTI: | n. 21 |
| VOTANTI: | n. 19 |
| FAVOREVOLI: | n. 19 |
| CONTRARI: | --- |
| ASTENUTI: | 2 Borghini (F.D.S.) – Mantuano (Rete a Sinistra) |

COMUNE DI GENOVA
MUNICIPIO LEVANTE
Villa Garibaldi – Via Pinasco 7
Tel. 010.5579829 - 79830 - 79833 Fax. 010.5579845
e-mail: municipio9@comune.genova.it

COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO LEVANTE

**Esprime PARERE FAVOREVOLE con la seguente raccomandazione:**
**Modificare l'art.34 punto IV comma a):**
**si propone che la decadenza del beneficio della rateizzazione abbia luogo solo a seguito di mancato pagamento di *tre rate consecutive***

IL SEGRETARIO
Paola Dondero

IL PRESIDENTE
Nerio Farinelli

In pubblicazione per 15 giorni a far data dal 18/4/2016 sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 32 L. 18.6.2009, n. 69 e all'Albo del Municipio ai sensi dell'art. 71 dello Statuto comunale e dell'art. 67 del Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione municipale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 6.2.2007.

COMUNE DI GENOVA
MUNICIPIO LEVANTE
Villa Garibaldi – Via Pinasco 7
Tel. 010.5579829 - 79830 - 79833 Fax. 010.5579845
e-mail: municipio9@comune.genova.it

COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO LEVANTE

**E' PARTE INTEGRANTE DELL'ATTO N. 11 DELL' 11 Aprile 2016**
**ADOTTATO DAL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO LEVANTE AVENTE AD OGGETTO:**

**Parere, ai sensi artt. 59 e 60 del Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione, sulla proposta di Giunta al Consiglio n. 19 del 24/03/2016 ad oggetto: "Modifiche al Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche".**

PARERE TECNICO DEL SEGRETARIO GENERALE DEL MUNICIPIO LEVANTE
(art. 49 comma 1 del D. Lgs.267 del 18/08/2000 – T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – art. 54 comma 1 del Regolamento per il Decentramento e la partecipazione municipale)

SI ESPRIME PARERE TECNICO FAVOREVOLE.

Dott.ssa Simonetta Barboni

Genova, 11/04/2016

COMUNE DI GENOVA
MUNICIPIO LEVANTE
Villa Garibaldi – Via Pinasco 7
Tel. 010.5579829 - 79830 - 79833 Fax. 010.5579845
e-mail: municipio9@comune.genova.it

COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO
BASSA VAL BISAGNO

CONSIGLIO MUNICIPALE BASSA VAL BISAGNO

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL GIORNO 13 APRILE 2016

ARGOMENTO XIII

DELIBERAZIONE N. 4

# PARERE SU PROPOSTA DELLA GIUNTA AL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 24/3/2016 AD OGGETTO "MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE".

L'anno duemilasedici addì 13 del mese di Aprile in Genova, nei locali siti in piazza Manzoni 1, alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio Municipale in seduta pubblica ordinaria come da prot. n. 121174 del 7.4.2016, ai sensi dell'art. 39 del vigente Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale.

ALLE ORE 17.10 IL PRESIDENTE ORDINA L'APPELLO NOMINALE CHE ESPONE LE SEGUENTI RISULTANZE:

PRESENTI: in qualità di Presidente Arch. Massimo Ferrante

e i Consiglieri:

Andrea Bosio - David Burlando (Assessore) - Maria Carlucci - Oriana Cipparoli - Lidia Complice - Roberto Congiu - Marco Del Gatto - Marco Facciolo - Giorgio Ferruzzi - Cosimo Carlo Gastaldi - Fabrizio Ivaldi (Assessore) - Alessandra Leonardo - Luca Mastropietro - Laura Miserocchi - Federico Tanda - Alberto Zanardi

in numero di DICIASSETTE

ASSENTI i Consiglieri:

Cristina Capelli - Arianna Cesarone - Maria Teresa Dublo - Luca Lanini - Iliana Pastorino - Giuseppe Pittaluga - Rosario Valastro

in numero di SETTE

GIUSTIFICATI in quanto hanno comunicato il proprio impedimento a presenziare i Consiglieri:

Cristina Capelli - Arianna Cesarone - Maria Teresa Dublo - Luca Lanini - Iliana Pastorino - Giuseppe Pittaluga - Rosario Valastro

ASSISTE IL SEGRETARIO I.S.A. Sig. Roberto Scaruffi. Sono presenti il Segretario Generale del Municipio Dott.ssa Monica Bocchiardo e il F.S.A. Sig.ra Carla Torresani.

IL PRESIDENTE, DICHIARATA APERTA LA SEDUTA, HA NOMINATO SCRUTATORI I CONSIGLIERI:
Del Gatto, Gastaldi e Zanardi.

N.B.= DOPO L'APPELLO SI SONO VERIFICATE LE SEGUENTI VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO: //

**PARERE SU PROPOSTA DELLA GIUNTA AL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 24/3/2016 AD OGGETTO "MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE".**

Visto l'art. 68 - comma 6 sub e) - dello Statuto del Comune di Genova, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 12/6/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 59 e 60 del vigente Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale, approvato con Deliberazione C.C. n. 6 del 6/2/2007;

Vista la richiesta di parere pervenuta dalla Direzione Politiche delle Entrate e Tributi - Settore Canoni e Lotta all'Evasione con lettera prot. n. 108303 del 25/3/2016, assunta in carico alla Segreteria del Municipio in data 29/3/2016;

Sentita la Prima Commissione Municipale Permanente;

Visto l'allegato parere tecnico espresso dal Segretario Generale del Municipio Bassa Val Bisagno;

Il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi in merito al parere in oggetto;

**IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO**

previa votazione in forma palese con l'assistenza degli scrutatori designati, che evidenzia il seguente risultato:

| | |
|---|---|
| Presenti | n. 17 |
| Votanti | n. 17 |
| Favorevoli | n. 17 |
| Contrari | n. // |
| Astenuti | n. // |

**ESPRIME**
**PARERE FAVOREVOLE**

alla proposta della Giunta al Consiglio Comunale n. 19 del 24/3/2016 ad oggetto "Modifiche al Regolamento per l'Applicazione di Spazi ed Aree Pubbliche".

Il Segretario
f.to Carla Torresani

Il Presidente
f.to Massimo Ferrante

*In pubblicazione per 15 giorni a far data dal 14/4/2016 sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 32 L. 18.6.2009, n. 69 e all'Albo del Municipio ai sensi dell'art. 71 dello Statuto comunale e dell'art. 67 del Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 6.2.2007.*

COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO
BASSA VAL BISAGNO

È PARTE INTEGRANTE DELL'ATTO DELIBERATIVO N. 4 DEL 13.4.2016 ADOTTATO DAL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO:

**PARERE SU PROPOSTA DELLA GIUNTA AL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 24/3/2016 AD OGGETTO "MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE".**

Parere tecnico del Segretario Generale del Municipio Bassa Val Bisagno

- art. 49 comma 1 - D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 - T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali.
- art. 54 comma 1 - Delib. C.C 6/2/2007 n. 6 - Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale.

SI ESPRIME PARERE TECNICO FAVOREVOLE

Il Segretario Generale del Municipio
f.to Dott.ssa Monica Bocchiardo

Genova, 12/4/2016

COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO I
GENOVA CENTRO EST

CONSIGLIO
MUNICIPIO I Genova CENTRO EST

Genova, 19-4-2016
Prot. N. 135882

Direzione Politiche delle
Entrate e Tributi
Settore Canoni e Lotta
all'Evasione

Oggetto: parere su modifiche al Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Si comunica che, la commissione 1° riunita il 15/04/2016 a cui ha partecipato il dott. A. Piacenza Dirigente del Settore Canoni e Lotta all'evasione che ha illustrato l'argomento, **ha espresso parere favorevole all'unanimità** su modifiche al Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

IL PRESIDENTE
(Tomaso Giaretti)

MUNICIPIO I - GENOVA CENTRO EST
Via Garibaldi, 9 Palazzo Galliera piano - I 16124 – Genova
Tel: 010.5572356 - 5572304 Fax: 010.5572769 E- mail: municipio1@comune.genova.it

COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 127 4 0 N. 2016-DL-83 DEL 23/03/2016 AD OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.**

| **PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)** |
|---|
| Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento |

23/03/2016

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Albino Piacenza]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

| | |
|---|---|
| **CODICE UFFICIO: 127 4 0** | **DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE E TRIBUTI - SETTORE CANONI E LOTTA ALL'EVASIONE** |
| **Proposta di Deliberazione N. 2016-DL-83 DEL 23/03/2016** | |

**OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.**

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI [ ] NO [x]

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

| Anno di esercizio | Spesa di cui al presente provvedimento | Capitolo | Impegno | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Anno | Numero |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI [ ] NO [x]

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

| Anno di esercizio | Capitolo | Centro di Costo | Previsione assestata | Nuova previsione | Differenza + / - |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Documento Firmato Digitalmente

c) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

SI [ ] NO [x]

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

| Tipo inventario e categoria inventariale | Tipo partecipazione (controllata/ collegata o altro) | Descrizione | Valore attuale | Valore post-delibera |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI [x] NO [ ]

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

| | |
|---|---|
| Effetti negativi su conto economico | |
| Effetti negativi su stato patrimoniale | |

| Osservazioni del Dirigente proponente: |
|---|
| |

Genova, 23 / 03 /2016

Il Dirigente
Dott. Albino Piacenza

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 127 4 0 N. 2016-DL-83 DEL 23/03/2016 AD OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.**

| **PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)** |
| --- |
| Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento. |

23/03/2016

Il Dirigente Responsabile
[dott.ssa Magda Marchese]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 127 4 0 N. 2016-DL-83 DEL 23/03/2016 AD OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.**

| **ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)** |
| --- |
| Non necessita. |

23/03/2016

Il Direttore di Ragioneria
[dott.ssa Magda Marchese]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 127 4 0 N. 2016-DL-83 DEL 23/03/2016 AD OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.**

| **PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE**<br>**(Ordinanza Sindaco n. 368 del 2.12.2013)** |
|---|
| Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento |

24/03/2016

Il Segretario Generale
[Dott. Pietro Paolo Mileti]

Documento Firmato Digitalmente